

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 luglio 2022

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA


### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2022/803 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione ai fornitori di servizi di comunicazione dati (22CE1430)</u>	Pag. 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (22CE1431)</u>	Pag. 7
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (22CE1432)</u>	Pag. 14
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/806 della Commissione, del 23 maggio 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS (22CE1433)</u>	Pag. 20
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/807 della Commissione, del 23 maggio 2022, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (22CE1434)</u>	Pag. 31
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/808 della Commissione, del 23 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac (22CE1435)</u>	Pag. 37



<u>Decisione (PESC) 2022/809 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (22CE1436).....</u>	<i>Pag.</i> 40
<u>Decisione (PESC) 2022/810 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (22CE1437).....</u>	<i>Pag.</i> 42
<u>Decisione (UE) 2022/811 del Comitato di risoluzione unico, del 24 marzo 2022, relativa al discarico sull'esecuzione del bilancio e alla chiusura dei conti del Comitato di risoluzione unico (SRB o Comitato) per l'esercizio finanziario 2020 (SRB/PS/2022/03) (22CE1438) .....</u>	<i>Pag.</i> 44
<i>Publicati nel n. L 145 del 24 maggio 2022</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/812 della Commissione, del 19 maggio 2022, relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«dell'Emilia/Emilia» (IGP)] (22CE1439).....</u>	<i>Pag.</i> 46
<u>Regolamento (UE) 2022/813 della Commissione, del 20 maggio 2022, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno rosso in arcipelaghi specifici per le navi adibite alla pesca artigianale battenti bandiera portoghese (22CE1440).....</u>	<i>Pag.</i> 48
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/814 della Commissione, del 20 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan (22CE1441).....</u>	<i>Pag.</i> 51
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/815 della Commissione, del 23 maggio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (22CE1442).....</u>	<i>Pag.</i> 54
<u>Decisione (UE) 2022/816 del Consiglio, del 23 maggio 2022, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica italiana (22CE1443).....</u>	<i>Pag.</i> 56
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/817 della Commissione, del 20 maggio 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2022) 3437] (22CE1444) .....</u>	<i>Pag.</i> 58
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/818 della Commissione, del 24 maggio 2022, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2021 [notificata con il numero C(2022) 3305] (22CE1445).....</u>	<i>Pag.</i> 146
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/819 della Commissione, del 24 maggio 2022, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2014-2020 e delle precedenti prospettive finanziarie per l'esercizio finanziario 2021 [notificata con il numero C(2022) 3306] (22CE1446) .....</u>	<i>Pag.</i> 152
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/820 della Commissione, del 24 maggio 2022, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2021 [notificata con il numero C(2022) 3307] (22CE1447) .....</u>	<i>Pag.</i> 156
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/821 della Commissione, del 24 maggio 2022, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2021 [notificata con il numero C(2022) 3312] (22CE1448).....</u>	<i>Pag.</i> 165
<u>Raccomandazione (UE) 2022/822 della Commissione, del 18 maggio 2022, sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia (22CE1449).....</u>	<i>Pag.</i> 177



<u>Decisione n. 3/2022 del comitato per il commercio UE-Singapore, del 19 aprile 2022, che modifica gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore [2022/823] (22CE1450)</u>	Pag. 184
<i>Publicati nel n. L 146 del 25 maggio 2022</i>	

### RETTIFICHE

<u>Rettifica dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, firmato a Kasane il 10 giugno 2016 (GU L 250 del 16 settembre 2016) (22CE1452)</u>	Pag. 195
---	----------

<u>Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 129 del 3 maggio 2022) (22CE1451)</u>	Pag. 197
<i>Publicate nel n. L 146 del 25 maggio 2022</i>	

### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*





# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/803 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2022

**che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione ai fornitori di servizi di comunicazione dati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 38 *duodecies*, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Data la dimensione transfrontaliera della gestione dei dati di mercato, la qualità dei dati e la necessità di realizzare economie di scala e di evitare l'impatto negativo di potenziali divergenze sia sulla qualità dei dati che sul compito dei fornitori di dati, il regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> ha trasferito all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») poteri di autorizzazione e vigilanza per quanto riguarda le attività dei fornitori di servizi di comunicazione dati («DRSP») nell'Unione.
- (2) È opportuno specificare le norme procedurali per l'esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento da parte dell'ESMA in relazione ai DRSP soggetti alla sua vigilanza. In particolare, il regolamento (UE) n. 600/2014 stabilisce che tali norme procedurali includano disposizioni sui diritti della difesa, disposizioni sulla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e disposizioni sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'esecuzione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.
- (3) Laddove l'ESMA constati gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione dati, l'ESMA è tenuta a nominare al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Al termine dell'indagine, il funzionario incaricato della stessa è tenuto a dare alla persona oggetto dell'indagine la possibilità di essere ascoltata. Ciò significa che la persona interessata dovrebbe avere il diritto di presentare osservazioni scritte entro un termine ragionevole non inferiore a quattro settimane prima che il funzionario incaricato delle indagini presenti le proprie conclusioni all'ESMA. È opportuno che la persona oggetto delle indagini possa essere assistita da un difensore di sua scelta. Il funzionario incaricato delle indagini dovrebbe valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all'ESMA.

<sup>(1)</sup> GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).



- (4) L'ESMA dovrebbe valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, è opportuno che l'ESMA riconosca alla persona oggetto delle indagini il diritto di presentare ulteriori osservazioni scritte.
- (5) Al fine di garantire che la persona oggetto delle indagini collabori, è opportuno che l'ESMA possa adottare determinate misure coercitive. Quando adotta una decisione che impone a una persona di porre fine a una violazione o chiede di fornire informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza oppure decide di svolgere un'ispezione in loco, l'ESMA può imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento al fine di obbligare la persona oggetto delle indagini a rispettare la decisione adottata. Prima di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, è opportuno che l'ESMA dia alla persona la possibilità di presentare osservazioni scritte.
- (6) Il diritto di difesa dovrebbe essere ponderato con la necessità, in circostanze specifiche, di un'azione urgente da parte dell'ESMA. Qualora sia giustificata un'azione urgente ai sensi dell'articolo 38 *terdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014, il diritto di difesa della persona oggetto delle indagini non dovrebbe costituire un ostacolo all'adozione di misure urgenti da parte dell'ESMA. In tal caso, per prevenire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario, l'ESMA può adottare una decisione provvisoria senza dare alla persona oggetto delle indagini la possibilità di presentare osservazioni. L'ESMA dovrebbe dare alla persona la possibilità di essere ascoltata il prima possibile dopo l'adozione della decisione provvisoria e prima dell'adozione di una decisione di conferma. La procedura dovrebbe tuttavia garantire il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata in anticipo dal funzionario incaricato delle indagini.
- (7) I fascicoli preparati dall'ESMA e dal funzionario incaricato delle indagini contengono informazioni che, per la persona interessata, sono indispensabili per la preparazione dei procedimenti giudiziari o amministrativi. Una volta ricevuta la notifica della sintesi delle conclusioni da parte del funzionario incaricato delle indagini o dell'ESMA, è opportuno che la persona oggetto delle indagini abbia quindi il diritto di accedere al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. È opportuno che l'uso dei documenti del fascicolo consultati sia consentito solo per le procedure giudiziarie o amministrative in relazione a violazioni del regolamento (UE) n. 600/2014.
- (8) Sia il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sia il potere di applicare tali sanzioni dovrebbero essere soggetti a un termine di prescrizione. Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbero tenere conto della vigente legislazione dell'Unione applicabile all'imposizione e all'applicazione di sanzioni nei confronti delle entità sottoposte a vigilanza e dell'esperienza dell'ESMA nell'applicazione di tale legislazione.
- (9) Per garantire la custodia delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscosse, è opportuno che l'ESMA le depositi su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento volta a porre fine a un'unica violazione. Per motivi di prudenza di bilancio, è opportuno che l'ESMA trasferisca gli importi alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell'esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso.
- (10) Al fine di garantire il corretto funzionamento del nuovo quadro di vigilanza per i DRSP, introdotto dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2175, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «fornitore di servizi di comunicazione dati» o «DRSP» si intende un dispositivo di pubblicazione autorizzato o un meccanismo di segnalazione autorizzato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 34, e dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 600/2014.



## Articolo 2

**Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini**

1. Al termine di un'indagine su potenziali violazioni degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e prima di trasmettere il fascicolo all'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini di cui all'articolo 38 *duodecies*, paragrafo 1, di tale regolamento comunica per iscritto le sue conclusioni alla persona oggetto delle indagini, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi delle conclusioni espone i fatti che possono costituire una o più violazioni degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, compresa una valutazione della natura e della gravità di tali violazioni, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. La sintesi delle conclusioni fissa un termine ragionevole per permettere alla persona oggetto delle indagini di presentare osservazioni scritte. Nelle indagini diverse da quelle di cui all'articolo 5, tale termine è di almeno quattro settimane. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.
3. Nelle osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre tutti i fatti che ritiene pertinenti per la sua difesa e, se possibile, accludere documenti come prova dei fatti esposti. La persona oggetto delle indagini può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.
4. Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un'audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. Le persone oggetto delle indagini possono essere assistite da un difensore di loro scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

## Articolo 3

**Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all'ESMA in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza**

1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all'ESMA include i documenti seguenti:
  - a) la sintesi delle conclusioni e una copia della stessa inviata alla persona oggetto delle indagini;
  - b) una copia delle osservazioni scritte trasmesse dalla persona oggetto delle indagini;
  - c) il verbale di eventuali audizioni.
2. Se un fascicolo è incompleto, l'ESMA presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.
3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini non costituiscano una violazione degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA decide di chiudere il caso e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.
4. Se è in disaccordo con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA trasmette una nuova sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini. Tale sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 38 *octies* e 38 *nonies* del regolamento (UE) n. 600/2014.
5. Se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA informa in tal senso la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine di almeno due settimane nel caso in cui l'ESMA concordi con tutte le conclusioni e di almeno quattro settimane nel caso in cui l'ESMA non concordi con tutte le risultanze entro il quale la persona oggetto dell'indagine può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli articoli 38 *octies* e 38 *nonies* del regolamento (UE) n. 600/2014.



6. L'ESMA può invitare a un'audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

7. Se decide che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, e ha adottato una decisione che impone una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 38 *nonies* del medesimo regolamento, l'ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

#### Articolo 4

##### **Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all'ESMA in materia di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento**

1. Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 38 *decies* del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA trasmette una sintesi delle conclusioni alla persona interessata dal procedimento in cui espone i motivi dell'imposizione di tale sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto del procedimento può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

2. Non sono più inflitte sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento una volta che il DRSP o la persona interessata dal procedimento si siano conformati alla pertinente decisione di cui all'articolo 38 *decies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.

3. La decisione di cui all'articolo 38 *decies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 indica la base giuridica e le motivazioni della decisione nonché l'importo e la data d'inizio della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4. L'ESMA può invitare a un'audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

#### Articolo 5

##### **Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza**


1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, e all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l'ESMA adotta decisioni provvisorie a norma dell'articolo 38 *terdecies*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.

2. Se decide che una persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e adotta una decisione provvisoria con cui sono imposte misure di vigilanza a norma dell'articolo 38 *octies* del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA notifica immediatamente tale decisione provvisoria alla persona sottoposta alla stessa.

L'ESMA fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona sottoposta alla decisione provvisoria può presentare osservazioni scritte su tale decisione. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l'ESMA concede alla persona sottoposta alla decisione provvisoria l'accesso al fascicolo. I documenti del fascicolo consultati sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

L'ESMA può invitare a un'audizione la persona sottoposta alla decisione provvisoria. La persona sottoposta alla decisione provvisoria può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.



3. L'ESMA adotta una decisione definitiva il prima possibile dopo l'adozione della decisione provvisoria.

Se, dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria, l'ESMA reputa che tale persona abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'Autorità adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all'articolo 38 *octies* del regolamento (UE) n. 600/2014. L'ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.

4. Se l'ESMA adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest'ultima viene considerata abrogata.

#### Articolo 6

##### Accesso al fascicolo ed uso dei documenti

1. Su richiesta, l'ESMA concede alla persona oggetto delle indagini, cui il funzionario incaricato delle stesse o l'ESMA ha trasmesso una sintesi delle conclusioni, di accedere al fascicolo. L'accesso è autorizzato dopo la notifica della sintesi delle conclusioni.
2. I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

#### Articolo 7

##### Termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte ai DRSP e ad altre persone oggetto delle indagini sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. In caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.
3. Qualsiasi azione intrapresa dall'ESMA o dall'autorità nazionale competente che agisca su richiesta dell'ESMA conformemente all'articolo 38 *sexdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014 ai fini delle indagini o dei procedimenti relativi a una violazione degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, interrompe il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l'azione è notificata al DRSP o alla persona oggetto delle indagini in ordine a una violazione degli obblighi di cui all'articolo 38 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.
4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l'ESMA abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'ESMA sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(\*)</sup> o sia soggetta a controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 38 *quaterdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014.

<sup>(\*)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



## Articolo 8

**Termini di prescrizione per l'applicazione di sanzioni**

1. La facoltà dell'ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 38 *nonies* e 38 *decies* del regolamento (UE) n. 600/2014 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.
3. Interrompono il termine di prescrizione per l'applicazione di sanzioni:
  - a) la notifica dell'ESMA alla persona interessata dal procedimento di una decisione che modifica l'importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;
  - b) un'azione dell'ESMA, o di un'autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell'ESMA a norma dell'articolo 38 *sexdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l'applicazione di sanzioni è sospeso:
  - a) durante il periodo concesso per il pagamento;
  - b) fintantoché l'esecuzione del pagamento sia sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell'ESMA a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e del controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 38 *quaterdecies* del regolamento (UE) n. 600/2014.

## Articolo 9

**Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento**

1. Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'ESMA restano su un conto fruttifero aperto dall'ESMA fino al momento in cui le sanzioni diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'ESMA provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento pagate non sono iscritte nel bilancio dell'ESMA né registrate come disponibilità di bilancio.
2. Una volta appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, l'ESMA trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio delle entrate dell'Unione.
3. L'ESMA riferisce periodicamente alla Commissione in merito all'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte e al loro stato.

## Articolo 10

**Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

Per la Commissione  
La presidente  
Ursula VON DER LEYEN

22CE1430



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/804 DELLA COMMISSIONE****del 16 febbraio 2022****che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 48 *decies*, paragrafo 10,

considerando quanto segue:


- (1) Conformemente agli articoli 48 *septies* e 48 *octies* del regolamento (UE) 2016/1011, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha il potere di infliggere sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, a determinate condizioni, agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla sua vigilanza. L'articolo 48 *decies*, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1011 impone alla Commissione di specificare le norme procedurali per l'esercizio del potere di imporre tali sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, compresi i diritti di difesa, la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni.
- (2) Se l'ESMA constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire una o più violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011 per gli amministratori di indici di riferimento soggetti alla sua vigilanza, l'ESMA nomina al proprio interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Una volta terminato il suo lavoro, è opportuno che il funzionario incaricato delle indagini trasmetta un fascicolo completo all'ESMA. Il fatto di essere informati di tali conclusioni e di avere la possibilità di rispondervi è parte integrante del diritto di difesa. È pertanto opportuno che la persona oggetto delle indagini sia informata delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini e abbia la possibilità di rispondervi entro un termine ragionevole. È opportuno che le persone oggetto delle indagini possano essere assistite da un difensore di loro scelta. Il funzionario incaricato delle indagini dovrebbe valutare se, a seguito delle osservazioni presentate dalla persona oggetto delle indagini, sia necessario modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterla all'ESMA.
- (3) L'ESMA dovrebbe valutare la completezza del fascicolo presentato dal funzionario incaricato delle indagini sulla base di un elenco di documenti. Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, prima di adottare una decisione definitiva in merito a sanzioni amministrative pecuniarie o misure di vigilanza, è opportuno che l'ESMA si assicuri che la persona abbia la possibilità di presentare ulteriori osservazioni scritte.
- (4) Al fine di garantire che la persona oggetto delle indagini collabori a un'indagine, è opportuno che l'ESMA possa adottare determinate misure coercitive. Quando adotta una decisione che impone a una persona di porre fine a una violazione o chiede di fornire informazioni complete o di presentare registri, dati o qualsiasi altro materiale nella loro interezza, oppure decide di svolgere un'ispezione in loco, l'ESMA può imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento al fine di obbligare la persona oggetto delle indagini a rispettare la decisione adottata. Prima di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, è opportuno che l'ESMA dia alla persona la possibilità di presentare osservazioni scritte.
- (5) Poiché il funzionario incaricato delle indagini svolge il proprio lavoro in modo indipendente, l'ESMA non dovrebbe essere vincolata dal fascicolo da questi redatto. Tuttavia, per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, qualora l'ESMA sia in disaccordo, la persona dovrebbe essere informata e avere la possibilità di rispondere.

<sup>(1)</sup> GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



- (6) Per garantire che la persona oggetto delle indagini sia in grado di preparare adeguatamente la propria difesa, è opportuno che essa sia informata e abbia la possibilità di rispondere qualora l'ESMA concordi in tutto o in parte con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini.
- (7) Il diritto di essere ascoltati dovrebbe essere ponderato con la necessità, in circostanze specifiche, di un'azione urgente da parte dell'ESMA. Qualora sia giustificata un'azione urgente in forza dell'articolo 48 *sexies* del regolamento (UE) 2016/1011, il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata non dovrebbe costituire un ostacolo all'adozione di misure urgenti da parte dell'ESMA. In tali casi, il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata dovrebbe essere garantito quanto prima dopo l'adozione della decisione. La procedura dovrebbe tuttavia garantire il diritto della persona oggetto delle indagini di essere ascoltata dal funzionario incaricato delle indagini.
- (8) È opportuno che il potere dell'ESMA di imporre una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento sia esercitato nel debito rispetto del diritto alla difesa e non sia mantenuto oltre il periodo necessario. È pertanto opportuno che, qualora l'ESMA decida di imporre una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento, la persona interessata abbia la possibilità di essere ascoltata e che eventuali sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento non siano più dovute dal momento in cui la persona interessata ottemperi all'ordine dell'ESMA cui si riferiscono.
- (9) I fascicoli preparati dall'ESMA e dal funzionario incaricato delle indagini contengono informazioni che, per la persona interessata, sono indispensabili per la preparazione dei procedimenti giudiziari o amministrativi. Una volta ricevuta la notifica della sintesi delle conclusioni da parte del funzionario incaricato delle indagini o dell'ESMA, è opportuno che la persona oggetto delle indagini abbia il diritto di accedere al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. È opportuno che l'uso dei documenti del fascicolo consultati sia consentito solo per le procedure giudiziarie o amministrative in relazione alle violazioni dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1011.
- (10) Sia il potere di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sia il potere di applicare tali sanzioni dovrebbero essere esercitati entro un termine ragionevole e dovrebbero pertanto essere soggetti a un termine di prescrizione. Per motivi di coerenza, i termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbero tenere conto della vigente legislazione dell'Unione applicabile all'imposizione e all'applicazione di sanzioni nei confronti delle entità sottoposte a vigilanza e dell'esperienza dell'ESMA nell'applicazione di tale legislazione. Per garantire la custodia delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscosse, è opportuno che l'ESMA le depositi su conti fruttiferi, aperti esclusivamente ai fini di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento volta a porre fine a un'unica violazione. Per motivi di prudenza di bilancio, è opportuno che l'ESMA trasferisca gli importi alla Commissione solo una volta che le decisioni sono definitive a seguito dell'esaurimento o della decadenza dei diritti di ricorso.
- (11) A norma del regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> gli indici di riferimento di paesi terzi possono essere utilizzati nell'Unione senza che gli amministratori interessati debbano chiedere l'equivalenza, il riconoscimento o l'avallo durante un periodo transitorio prorogato fino al 2023. Durante questo periodo transitorio il riconoscimento nell'Unione costituisce un regime di «opt-in» per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi, il che indica che i loro indici di riferimento rimarranno disponibili per l'uso nell'Unione al termine del periodo transitorio. Di conseguenza, durante tale periodo le disposizioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie dovrebbero applicarsi solo agli amministratori ubicati in paesi terzi che abbiano presentato volontariamente domanda di riconoscimento prima della scadenza del periodo transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2021/168 e qualora l'autorità nazionale competente pertinente o l'ESMA abbia concesso il riconoscimento.
- (12) Al fine di garantire l'agevole applicazione dei nuovi poteri di vigilanza attribuiti all'ESMA, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «indice di riferimento critico»: indice di riferimento critico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011;
- 2) «indice di riferimento di paesi terzi»: indice di riferimento il cui amministratore è ubicato al di fuori dell'Unione.

#### Articolo 2

##### **Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi al funzionario incaricato delle indagini**

1. Al termine di un'indagine sulle potenziali violazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e prima di trasmettere un fascicolo all'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini di cui all'articolo 48 *decies*, paragrafo 1, di tale regolamento comunica per iscritto le sue conclusioni alla persona oggetto delle indagini, dandole modo di presentare osservazioni scritte a norma del paragrafo 3. La sintesi delle conclusioni espone i fatti che possono costituire una o più violazioni delle prescrizioni di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, compresa una valutazione della natura e della gravità di tali violazioni, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 48 *sexies*, paragrafo 2, di tale regolamento.
2. La sintesi delle conclusioni fissa un termine ragionevole per permettere alla persona oggetto delle indagini di presentare osservazioni scritte. Nelle indagini diverse da quelle di cui all'articolo 5, tale termine è di almeno quattro settimane. Il funzionario incaricato delle indagini non è tenuto a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine.
3. Nelle sue osservazioni scritte la persona oggetto delle indagini può esporre i fatti che ritiene pertinenti per la sua difesa e, se possibile, acclude documenti come prova dei fatti esposti. La persona oggetto delle indagini può proporre al funzionario incaricato delle indagini di ascoltare altre persone che possono confermare i fatti da essa esposti nelle osservazioni.
4. Il funzionario incaricato delle indagini può invitare a un'audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

#### Articolo 3

##### **Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all'ESMA in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza**

1. Il fascicolo completo che il funzionario incaricato delle indagini è tenuto a trasmettere all'ESMA include i documenti seguenti:
  - la sintesi delle conclusioni e una copia della stessa inviata all'amministratore dell'indice di riferimento o alla persona oggetto delle indagini;
  - una copia delle osservazioni scritte trasmesse dall'amministratore dell'indice di riferimento o dalla persona oggetto delle indagini;
  - il verbale di eventuali audizioni.
2. Se un fascicolo è incompleto, l'ESMA presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.
3. Se reputa che i fatti esposti nella sintesi delle conclusioni del funzionario incaricato delle indagini non costituiscano una violazione delle prescrizioni di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, l'ESMA decide di chiudere il caso e notifica tale decisione alla persona oggetto delle indagini.



4. Se è in disaccordo con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA trasmette una nuova sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini. Tale sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 48 *sexies* e 48 *septies* del regolamento (UE) 2016/1011.
5. Se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA ne informa la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine entro il quale la persona oggetto dell'indagine può presentare osservazioni scritte: il termine è di almeno due settimane, nel caso in cui l'ESMA concordi con tutte le conclusioni, e di almeno quattro settimane, nel caso in cui l'ESMA non concordi con tutte le risultanze. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e per l'imposizione di una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 48 *sexies* e 48 *septies* del regolamento (UE) 2016/1011.
6. L'ESMA può invitare a un'audizione la persona oggetto delle indagini alla quale è stata trasmessa la sintesi delle conclusioni. La persona oggetto delle indagini può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
7. Se decide che la persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 e ha adottato una decisione che impone una sanzione amministrativa pecuniaria a norma dell'articolo 48 *septies* del medesimo regolamento, l'ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona oggetto delle indagini.

#### Articolo 4


##### **Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all'ESMA in materia di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento**

1. Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento a norma dell'articolo 48 *octies* del regolamento (UE) 2016/1011, l'ESMA trasmette una sintesi delle conclusioni alla persona interessata dal procedimento in cui espone i motivi dell'imposizione di tale sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona interessata dal procedimento può presentare osservazioni scritte. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
2. Non sono più inflitte sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento una volta che l'amministratore dell'indice di riferimento o la persona interessata dal procedimento di cui all'articolo 48 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 si è conformato alla pertinente decisione di cui all'articolo 48 *octies*, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
3. La decisione dell'ESMA di infliggere una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento indica la base giuridica e le motivazioni della decisione nonché l'importo e la data d'inizio della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
4. L'ESMA può invitare a un'audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

#### Articolo 5

##### **Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza**

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, e all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l'ESMA adotta decisioni provvisorie a norma dell'articolo 48 *undecies*, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/1011.
2. Se decide che una persona oggetto delle indagini ha violato una prescrizione di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 e adotta una decisione provvisoria che impone misure di vigilanza a norma dell'articolo 48 *sexies* del regolamento (UE) 2016/1011, l'ESMA notifica immediatamente tale decisione provvisoria alla persona sottoposta alla stessa.



L'ESMA fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona sottoposta alla decisione provvisoria può presentare osservazioni scritte sulla tale decisione. L'ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.

Su richiesta, l'ESMA concede alla persona sottoposta alla decisione provvisoria l'accesso al fascicolo. I documenti del fascicolo consultati sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l'applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.

L'ESMA può invitare a un'audizione la persona sottoposta alla decisione provvisoria. La persona sottoposta alla decisione provvisoria può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

3. L'ESMA adotta una decisione definitiva quanto prima possibile dopo l'adozione della decisione provvisoria.

Se, dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria, reputa che tale persona abbia violato una prescrizione di cui al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, l'ESMA adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all'articolo 48 *sexies* del regolamento (UE) 2016/1011. L'ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.

4. Se l'ESMA adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest'ultima viene considerata abrogata.

#### Articolo 6

##### Accesso al fascicolo e uso dei documenti

1. Su richiesta, l'ESMA concede alla persona oggetto delle indagini cui il funzionario incaricato delle stesse o l'ESMA ha trasmesso una sintesi delle conclusioni di accedere al fascicolo. L'accesso è autorizzato dopo la notifica della sintesi delle conclusioni.

2. I documenti del fascicolo consultati sono usati dalla persona di cui al paragrafo 1 soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l'applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.

#### Articolo 7

##### Termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte agli amministratori di indici di riferimento e ad altre persone oggetto delle indagini sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni.

2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. In caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.

3. Qualsiasi azione intrapresa dall'ESMA o dall'autorità nazionale competente che agisca su richiesta dell'ESMA conformemente all'articolo 48 *quaterdecies* del regolamento (UE) 2016/1011 ai fini delle indagini o dei procedimenti relativi a una violazione del titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 interrompe il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l'azione è notificata agli amministratori degli indici di riferimento o alla persona oggetto delle indagini in ordine a una violazione del regolamento (UE) 2016/1011.

4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l'ESMA abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.



5. Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'ESMA sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 48 *duodecies* del regolamento (UE) 2016/1011.

#### Articolo 8

##### Termini di prescrizione per l'applicazione di sanzioni

1. La facoltà dell'ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 48 *sexies* e 48 *octies* del regolamento (UE) 2016/1011 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.
3. Interrompono il termine di prescrizione per l'applicazione di sanzioni:
  - a) la notifica dell'ESMA alla persona interessata dal procedimento di una decisione che modifica l'importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento;
  - b) un'azione dell'ESMA o di un'autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell'ESMA a norma dell'articolo 48 *quaterdecies* del regolamento (UE) 2016/1011, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.
4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l'applicazione di sanzioni è sospeso:
  - a) durante il periodo concesso per il pagamento;
  - b) fintantoché l'esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell'ESMA, in conformità all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e della Corte di giustizia dell'Unione europea, in conformità all'articolo 48 *duodecies* del regolamento (UE) 2016/1011.

#### Articolo 9

##### Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento


1. Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento riscossi dall'ESMA restano su un conto fruttifero aperto dall'ESMA fino al momento in cui le sanzioni diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, l'ESMA provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento pagate non sono iscritte nel bilancio dell'ESMA né registrate come disponibilità di bilancio.
2. Una volta che l'ESMA abbia appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono ormai definitive dopo l'esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il funzionario contabile trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio delle entrate dell'Unione.
3. L'ESMA riferisce periodicamente alla Commissione in merito all'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento inflitte e al loro stato.

#### Articolo 10

##### Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

22CE1431



## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/805 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2022

**che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 48 *terdecies*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 48 *terdecies* del regolamento (UE) 2016/1011 impone all'ESMA di addebitare agli amministratori di indici di riferimento critici e agli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi commissioni associate alle domande di autorizzazione, a norma dell'articolo 34, e di riconoscimento, a norma dell'articolo 32 dello stesso regolamento, nonché commissioni annuali associate allo svolgimento dei suoi compiti a norma di tale regolamento in relazione agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti. L'articolo 48 *terdecies*, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 prevede che tali commissioni siano proporzionate al fatturato dell'amministratore di indici di riferimento interessato e coprano tutti i costi sostenuti dall'ESMA per l'autorizzazione o il riconoscimento e lo svolgimento dei suoi compiti in relazione agli amministratori di indici di riferimento critici e agli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi conformemente a tale regolamento.
- (2) Le commissioni addebitate per le attività dell'ESMA relative ad amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi dovrebbero essere fissate a un livello tale da evitare un accumulo significativo di avanzi o disavanzi. In caso di avanzi o disavanzi significativi ricorrenti, è opportuno che il livello delle commissioni sia riveduto.
- (3) È opportuno che agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi siano addebitate commissioni associate alle domande di autorizzazione («commissioni di autorizzazione») e di riconoscimento («commissioni di riconoscimento») per coprire i costi sostenuti dall'ESMA per l'elaborazione delle domande di autorizzazione e di riconoscimento, compresi i costi per verificare che le domande siano complete, per chiedere informazioni aggiuntive, per elaborare decisioni e per valutare l'importanza sistemica degli indici di riferimento critici nonché la conformità degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi.
- (4) Considerando che la valutazione delle domande, siano esse presentate da amministratori grandi o piccoli, richiede risorse altrettanto ingenti, la commissione di riconoscimento dovrebbe essere una commissione di riconoscimento forfettaria identica per tutti gli amministratori di paesi terzi.
- (5) Sulla base del carico di lavoro previsto e del costo che ciò rappresenta per l'ESMA, che sarà interamente coperto dalla commissione di riconoscimento una tantum, è opportuno che il costo della valutazione di una domanda di riconoscimento sia fissato a 40 000 EUR.
- (6) Gli indici di riferimento critici sono soggetti a un esame più approfondito a norma del regolamento (UE) 2016/1011 e i loro amministratori devono rispettare requisiti organizzativi più rigorosi. Di conseguenza, il processo di autorizzazione rappresenta un carico di lavoro più elevato per l'ESMA. Pertanto la commissione di autorizzazione per l'amministratore di un indice di riferimento critico dovrebbe essere significativamente superiore alla commissione per la valutazione di una domanda di riconoscimento.
- (7) Al fine di promuovere la qualità e la completezza delle domande ricevute e in linea con l'approccio dell'ESMA nei confronti della registrazione delle entità su cui vigila, la commissione di riconoscimento dovrebbe essere dovuta al momento della presentazione della domanda.

<sup>(1)</sup> GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



- (8) Agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti sono addebitate anche commissioni annuali per coprire i costi sostenuti dall'ESMA per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda la vigilanza su base continuativa di tali amministratori. Per gli indici di riferimento di paesi terzi, tali commissioni dovrebbero coprire l'attuazione e il mantenimento degli accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi e il monitoraggio degli sviluppi normativi e di vigilanza nei paesi terzi. Per gli indici di riferimento critici, le commissioni dovrebbero coprire anche le spese sostenute dall'ESMA in relazione alla vigilanza su base continuativa del rispetto, da parte di tali amministratori, dei requisiti di cui all'articolo 48 *terdecies* e al titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011, anche attraverso una conformità comparabile, ove concessa.
- (9) Il costo della vigilanza su base continuativa di un indice di riferimento critico dipende dal fatto che essa imponga o meno all'ESMA di costituire e presiedere un collegio delle autorità di vigilanza per tale indice di riferimento, il che rappresenta un notevole carico di lavoro aggiuntivo. Di conseguenza, nella determinazione delle commissioni di vigilanza è opportuno distinguere i due casi. Per contro, all'interno della categoria degli indici di riferimento critici, non dovrebbe essere necessario differenziare le commissioni di vigilanza in funzione del fatturato annuo dell'amministratore, in quanto gli indici di riferimento critici hanno per definizione un impatto sistemico nell'Unione.
- (10) La domanda di riconoscimento nell'Unione è una decisione presa dagli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi per motivi commerciali, in quanto si attendono che l'offerta dei loro indici di riferimento nell'Unione generi ricavi. Pertanto, per gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi riconosciuti, le commissioni di vigilanza dovrebbero essere modulate in funzione dei ricavi derivanti dall'uso di tali indici di riferimento nell'Unione. Nei casi in cui non siano generati ricavi, la commissione minima di vigilanza dovrebbe essere fissata a 20 000 EUR.
- (11) Al fine di scoraggiare domande reiterate o infondate, le commissioni di autorizzazione e di riconoscimento non dovrebbero essere rimborsate qualora il richiedente ritiri la domanda. Poiché il lavoro amministrativo richiesto nel caso di una domanda di riconoscimento o di autorizzazione rifiutata è identico a quello richiesto nel caso di una domanda accettata, le commissioni di riconoscimento e di autorizzazione non dovrebbero essere rimborsate in caso di rigetto della domanda.
- (12) A norma del regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup> gli indici di riferimento di paesi terzi possono essere utilizzati nell'Unione senza che gli amministratori interessati debbano chiedere l'equivalenza, il riconoscimento o l'avallo durante un periodo transitorio prorogato fino al 2023. Durante questo periodo transitorio il riconoscimento nell'Unione costituisce un regime di «opt-in» per gli amministratori di indici di riferimento ubicati in paesi terzi, il che indica che i loro indici di riferimento rimarranno disponibili per l'uso nell'Unione al termine del periodo transitorio. Di conseguenza, durante tale periodo le disposizioni relative alle commissioni di riconoscimento e alle commissioni di vigilanza dovrebbero applicarsi solo agli amministratori ubicati in paesi terzi che abbiano presentato volontariamente domanda di riconoscimento prima della scadenza del periodo transitorio introdotto dal regolamento (UE) 2021/168 e qualora l'autorità nazionale competente pertinente o l'ESMA abbia concesso il riconoscimento.
- (13) Al fine di garantire l'agevole applicazione dei nuovi poteri di vigilanza attribuiti all'ESMA, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme sulle commissioni che l'ESMA può imporre agli amministratori di indici di riferimento in relazione all'autorizzazione, al riconoscimento e alla vigilanza.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).



## Articolo 2

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «indice di riferimento critico»: indice di riferimento critico ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011;
- 2) «indice di riferimento di paesi terzi»: indice di riferimento il cui amministratore è ubicato al di fuori dell'Unione.

## Articolo 3

**Commissioni di riconoscimento e commissioni di autorizzazione**

1. L'amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione di riconoscimento pari a 40 000 EUR.
2. L'amministratore di un indice di riferimento critico che presenta domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 250 000 EUR.
3. La commissione di autorizzazione e la commissione di riconoscimento sono pagate al momento della presentazione della domanda, previa ricezione della nota di addebito dell'ESMA.
4. In caso di domande ricevute dalle autorità nazionali competenti dopo il 1° ottobre 2021 e trasmesse all'ESMA, le commissioni di riconoscimento sono pagate all'inizio del 2022.
5. Le commissioni di riconoscimento e le commissioni di autorizzazione non sono rimborsate.


## Articolo 4

**Commissioni annuali di vigilanza**

1. L'amministratore di uno o più indici di riferimento critici versa una commissione annuale di vigilanza:
  - a) di 250 000 EUR, nei casi in cui l'ESMA debba presiedere un collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011;
  - b) di 200 000 EUR, nei casi in cui l'ESMA non debba presiedere un collegio delle autorità di vigilanza a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011.
2. L'amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo riconosciuto dall'ESMA versa una commissione annuale di vigilanza calcolata come segue:
  - a) la commissione annuale di vigilanza per un dato anno (n) è pari alla commissione annuale totale per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti adeguata in funzione del coefficiente di fatturato;
  - b) la commissione annuale totale per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti per un dato anno (n) è pari al bilancio di vigilanza dell'ESMA per il regolamento (UE) 2016/1011 per tale anno (n) meno le commissioni annuali di vigilanza che gli amministratori di indici di riferimento critici devono versare all'ESMA per l'anno (n);
  - c) per ciascun amministratore di paese terzo il coefficiente di fatturato corrisponde alla sua quota di fatturato applicabile nel fatturato aggregato generato da tutti gli amministratori di paesi terzi riconosciuti:

$$\text{Coefficiente di fatturato «amministratore i»} = \frac{\text{fatturato applicabile dell'amministratore i}}{\sum \text{fatturato applicabile di tutti gli amministratori di paesi terzi}}$$

- d) la commissione minima annuale di vigilanza per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti è pari a 20 000 EUR, anche quando il fatturato applicabile dell'amministratore di un paese terzo riconosciuto è pari a zero.



3. Gli amministratori di indici di riferimento versano all'ESMA le commissioni annuali di vigilanza pertinenti entro il 31 marzo dell'anno civile in cui sono esigibili. Se non sono disponibili informazioni per gli anni civili precedenti, le commissioni sono calcolate sulla base delle ultime informazioni disponibili per le commissioni annuali. Le commissioni annuali pagate non sono rimborsate.

#### Articolo 5

##### **Commissioni annuali di vigilanza nell'anno del riconoscimento o dell'autorizzazione**

In deroga all'articolo 4, la commissione di vigilanza nel primo anno per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori di indici di riferimento critici autorizzati, con riferimento all'anno in cui sono stati riconosciuti o autorizzati, è calcolata riducendo la commissione di vigilanza, adeguandola in funzione del seguente coefficiente:

$$\text{Coefficiente} = \frac{\text{Numero di giorni di calendario dalla data della registrazione fino al 31 dicembre}}{\text{Numero di giorni di calendario nell'anno (n)}}$$

La commissione di vigilanza del primo anno è versata dopo che l'amministratore è stato informato dall'ESMA che la sua domanda è stata accolta ed entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa nota di addebito da parte dell'ESMA.

A titolo di deroga, se è autorizzato nel mese di dicembre, l'amministratore di indici di riferimento non versa la commissione di vigilanza per il primo anno.

#### Articolo 6

##### **Fatturato applicabile**

Il fatturato di un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto è costituito dai ricavi generati in relazione all'uso dei suoi indici di riferimento da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione durante il suo ultimo esercizio finanziario.

Un amministratore di indici di riferimento di un paese terzo riconosciuto fornisce all'ESMA, su base annua, dati sottoposti a revisione contabile che confermano i ricavi generati in relazione all'uso dei suoi indici di riferimento nell'Unione. I dati sono certificati da una revisione esterna e sono trasmessi all'ESMA per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno. Se l'amministratore di un paese terzo è riconosciuto dopo il 30 settembre di un anno civile, esso fornisce i dati immediatamente dopo il riconoscimento ed entro la fine dell'anno civile del riconoscimento. I documenti contenenti i dati sottoposti a revisione contabile sono forniti in una lingua comunemente utilizzata nell'ambiente dei servizi finanziari.

Se i ricavi comunicati sono espressi in una valuta diversa dall'euro, l'ESMA li converte in un importo in euro al tasso di cambio medio dell'euro applicabile al periodo durante il quale i ricavi sono stati registrati. A tal fine è utilizzato il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.

Gli amministratori di paesi terzi riconosciuti prima del 1° gennaio 2022 comunicano all'ESMA il proprio fatturato 2020 entro il 31 gennaio 2022.

#### Articolo 7

##### **Modalità generali di pagamento**

1. Tutte le commissioni sono pagate in euro.
2. I ritardi di pagamento comportano una penale giornaliera pari allo 0,1 % dell'importo dovuto.

#### Articolo 8

##### **Pagamento delle commissioni per la presentazione della domanda e per l'autorizzazione**

1. Le commissioni per la presentazione della domanda, l'autorizzazione o la proroga dell'autorizzazione sono dovute al momento della presentazione della domanda da parte dell'amministratore di indici di riferimento e sono pagate per intero entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell'ESMA.



2. L'ESMA non rimborsa le commissioni agli amministratori di indici di riferimento che decidano di ritirare la domanda di autorizzazione.

#### Articolo 9

##### **Pagamento delle commissioni annuali di vigilanza**

1. La commissione annuale di vigilanza di cui all'articolo 4 per un esercizio finanziario è versata all'ESMA entro il 31 marzo dell'anno civile per il quale è dovuta. Le commissioni sono calcolate sulla base delle informazioni più recenti disponibili per le commissioni annuali.
2. L'ESMA non rimborsa le commissioni annuali di vigilanza.
3. L'ESMA invia la fattura all'amministratore dell'indice di riferimento almeno 30 giorni prima della scadenza del pagamento.

#### Articolo 10

##### **Rimborso delle autorità nazionali competenti**

1. In caso di delega di compiti da parte dell'ESMA alle autorità nazionali competenti, solo l'ESMA addebita la commissione di riconoscimento e le commissioni annuali di vigilanza agli amministratori di paesi terzi e agli amministratori di indici di riferimento critici.
2. L'ESMA rimborsa all'autorità nazionale competente i costi effettivi sostenuti per il lavoro svolto a norma del regolamento (UE) 2016/1011 con un importo che soddisfi le seguenti condizioni:
  - a) l'importo è concordato dall'ESMA e dall'autorità competente prima che abbia luogo la delega di compiti;
  - b) l'importo è inferiore all'importo totale delle commissioni di vigilanza pagate all'ESMA dagli amministratori di indici di riferimento pertinenti.

#### Articolo 11


##### **Disposizioni transitorie**

1. L'articolo 3 non si applica agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi già autorizzati o riconosciuti dalle autorità nazionali competenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, nel caso in cui il presente regolamento entri in vigore dopo il terzo mese del 2022, le commissioni annuali di vigilanza per il 2022 applicabili agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell'ESMA sono dovute entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura dell'ESMA.
3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, delle commissioni annuali di vigilanza applicabili agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell'ESMA per l'anno 2022, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), il fatturato applicabile si basa provvisoriamente sui ricavi generati nel 2021. Quando il bilancio sottoposto a revisione nel corso del 2021 è disponibile, gli amministratori degli indici di riferimento lo presentano all'ESMA senza indugio. L'ESMA ricalcherà le commissioni annuali di vigilanza nel corso del 2021 sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile e presenterà una fattura finale per la differenza a ciascun amministratore di indici di riferimento.

#### Articolo 12

##### **Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore e in applicazione il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

22CE1432



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/806 DELLA COMMISSIONE****del 23 maggio 2022**

**recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, e che istituisce dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14 bis

visto e il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup> («regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 24 bis,

considerando quanto segue:

**1. MISURE IN VIGORE E PIATTAFORMA CONTINENTALE/ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA****1.1. Misure in vigore**

- (1) Il 16 giugno 2020 la Commissione europea («Commissione») ha istituito, rispettivamente con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione <sup>(3)</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione <sup>(4)</sup>, dazi antidumping definitivi e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti («prodotti GFF») originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Egitto («misure in vigore»).

**1.2. Piattaforma continentale/zona economica esclusiva**

- (2) Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>, entrato in vigore l'8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale), ha introdotto i nuovi articoli 14 bis e 24 bis rispettivamente nel regolamento antidumping di base e nel regolamento antisovvenzioni di base.


<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1° aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).



- (3) Conformemente a tali articoli, un dazio antidumping o compensativo può anche essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping o di sovvenzioni trasportato in quantità significative su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della UNCLOS («PC/ZEE») <sup>(6)</sup>, laddove ciò arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (4) Gli stessi articoli hanno disposto che la Commissione deve adottare atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni relative all'insorgenza di tali dazi, nonché le procedure relative alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e il pagamento di tali dazi, compresi la riscossione, il rimborso e lo sgravio («strumento doganale»), e che deve imporre tali dazi unicamente a decorrere dalla data in cui lo strumento doganale è operativo. Lo strumento doganale <sup>(7)</sup> è applicabile dal 2 novembre 2019.

## 2. PROCEDURA

### 2.1. Riapertura parziale delle inchieste

- (5) Il 27 maggio 2021 la Commissione ha pubblicato un avviso <sup>(8)</sup> di riapertura delle inchieste che hanno portato all'istituzione di misure antidumping e compensative sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC e dell'Egitto.
- (6) La riapertura si limitava ad accertare se le misure dovessero applicarsi ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («paesi interessati») e trasportati in quantità significative nella PC/ZEE in quanto, all'epoca in cui sono state aperte le inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore, non era applicabile lo strumento doganale e pertanto la Commissione non ha potuto stabilire se fosse opportuna l'estensione dei dazi alla PC/ZEE.
- (7) La Commissione disponeva di sufficienti elementi di prova che dimostravano che i prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto erano stati trasportati in quantità significative in regime di perfezionamento attivo per essere trasformati in pale eoliche che erano state poi esportate in parchi eolici offshore nella PC/ZEE, arrecando con ciò pregiudizio all'industria dell'Unione. Questi elementi di prova erano stati in parte forniti dall'industria dell'UE. Una nota al fascicolo contenente gli elementi di prova di cui disponeva la Commissione è stata messa a disposizione delle parti interessate.


### 2.2. Parti interessate

- (8) La Commissione ha informato della riapertura del caso tutte le parti interessate che hanno collaborato alle inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore, vale a dire la missione della Repubblica popolare cinese, la missione dell'Egitto, i produttori esportatori e le loro società collegate nella RPC e in Egitto, i produttori dell'Unione, gli importatori indipendenti dell'Unione e gli utilizzatori dell'Unione.

<sup>(6)</sup> La piattaforma continentale comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale, nel caso in cui l'orlo esterno del margine continentale si trovi a una distanza inferiore, mentre la zona economica esclusiva è la zona al di là del mare territoriale e ad esso adiacente che non si estende oltre le 200 miglia marine [cfr. in particolare l'articolo 55 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)]. Le isole artificiali sono distese di terra circondate dalle acque, al di sopra del livello del mare, che non sono di origine naturale ma sono il risultato dell'attività umana. Queste isole possono essere utilizzate per l'esplorazione o lo sfruttamento dei fondali marini o per la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti o dai venti. Potrebbero servire come punto di consegna di prodotti oggetto di dumping o sovvenzioni, come tubi per collegare le piattaforme alla costa o per estrarre idrocarburi dal fondale marino, attrezzature e impianti di perforazione o turbine eoliche. Gli impianti fissi o galleggianti e qualsiasi altra struttura sono costruzioni, compresi gli impianti, come piattaforme, fissate al fondo marino o galleggianti, destinate all'esplorazione o allo sfruttamento dei fondali marini. Comprendono anche le costruzioni realizzate in loco per la produzione di energia a partire dall'acqua, dalle correnti o dai venti. Il prodotto oggetto del riesame potrebbe anche essere consegnato per essere utilizzato su tali costruzioni.

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione, del 2 luglio 2019, che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 3.7.2019, pag. 12).

<sup>(8)</sup> Avviso relativo a una riapertura parziale delle inchieste che hanno condotto alle misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU C 199 del 27.5.2021, pag. 6).



- (9) Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il termine fissato nell'avviso. Nessuna parte interessata ha chiesto un'audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore nel procedimento commerciale.

### 2.3. Risposte al questionario

- (10) La Commissione ha inviato un questionario alle parti interessate che hanno collaborato alle inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore.
- (11) La Commissione ha ricevuto risposte da quattro produttori dell'Unione, dall'associazione dell'industria dell'Unione e da un utilizzatore.
- (12) I produttori esportatori non hanno risposto al questionario. La Commissione ha comunicato alle missioni della RPC e dell'Egitto che, a causa dell'insufficiente collaborazione dei produttori esportatori della RPC e dell'Egitto, intendeva applicare rispettivamente l'articolo 18 del regolamento antidumping di base e l'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base e basare pertanto le sue conclusioni sui dati disponibili. Non sono pervenute osservazioni in risposta a detta comunicazione.

### 2.4. Periodo dell'inchiesta

- (13) Il periodo dell'inchiesta è stato lo stesso delle inchieste iniziali, vale a dire dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 («periodo dell'inchiesta iniziale»).

### 2.5. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (14) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è identico a quello delle inchieste che hanno portato all'istituzione delle misure in vigore, vale a dire tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 83, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84) e originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto («prodotto oggetto dell'inchiesta»).

### 2.6. Osservazioni sull'apertura

- (15) La missione dell'Egitto ha messo in dubbio la legittimità delle nuove disposizioni dei regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base (articoli 14 *bis* e 24 *bis* rispettivamente) a norma della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e della normativa doganale dell'Unione.
- (16) La Commissione ha respinto l'argomentazione. L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) prevede esplicitamente che alcune disposizioni della normativa doganale possano applicarsi al di fuori del territorio doganale dell'Unione nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali. L'UNCLOS fa parte del diritto dell'Unione. La zona economica esclusiva è disciplinata dalla parte V dell'UNCLOS, mentre le disposizioni riguardanti la piattaforma continentale sono contenute nella parte VI dell'UNCLOS. L'articolo 56 dell'UNCLOS definisce «Diritti, giurisdizione e obblighi dello Stato costiero nella zona economica esclusiva», che comprendono l'installazione e utilizzazione di isole artificiali, impianti e

(\*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)



strutture». In base all'articolo 60, paragrafo 2, dell'UNCLOS «Lo Stato costiero ha giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione». L'elenco delle materie in questa disposizione non è esaustivo. L'articolo 80 dell'UNCLOS rende l'articolo 60 applicabile anche alla piattaforma continentale. Il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha emanato ulteriori orientamenti in merito alla richiamata disposizione dell'UNCLOS. Nella sentenza sul caso M/V «Saiga» il Tribunale ha dichiarato che nella zona economica esclusiva lo Stato costiero ha giurisdizione sull'applicazione di leggi e regolamenti doganali a isole artificiali, impianti e strutture (articolo 60, paragrafo 2). Secondo il Tribunale, la convenzione non conferisce a uno Stato costiero il potere di applicare le proprie leggi doganali ad altre parti della zona economica esclusiva non menzionate sopra <sup>(10)</sup>. In base a quanto precede, ai sensi dell'UNCLOS, l'Unione è competente per la riscossione dei dazi antidumping e compensativi, che rientrano tra le «leggi e [i] regolamenti doganali, fiscali». Di fatto la competenza normativa dell'Unione si estende anche a zone sulle quali gli Stati membri esercitano diritti sovrani ai sensi del diritto internazionale pubblico <sup>(11)</sup>. La Commissione ha infine concluso che non vi è motivo di accogliere la richiesta della missione dell'Egitto di non applicare gli articoli 14 bis e 24 bis dei rispettivi regolamenti di base.

### 3. VALUTAZIONE


#### 3.1. Osservazioni preliminari

- (17) La Commissione ha analizzato, tra l'altro, le seguenti operazioni relative al periodo dell'inchiesta iniziale:
- la riesportazione ai sensi del codice doganale dell'Unione <sup>(12)</sup> del prodotto oggetto dell'inchiesta nella PC/ZEE;
  - le spedizioni dirette del prodotto oggetto dell'inchiesta dai paesi interessati nella PC/ZEE; e
  - l'esportazione o la riesportazione di prodotti finiti che incorporano il prodotto oggetto dell'inchiesta dal territorio doganale dell'UE nella PC/ZEE, sia nel caso in cui detto prodotto sia prima stato immesso in libera pratica nel territorio doganale dell'UE e poi incorporato nel prodotto finito, sia nel caso in cui sia stato incorporato nel prodotto finito secondo un diverso regime doganale (ad esempio il regime di perfezionamento attivo di cui al codice doganale dell'Unione).
- (18) Due utilizzatori hanno inizialmente collaborato all'inchiesta: Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A («SGRE») e Vestas Wind Systems A/S («Vestas»). Tuttavia dopo la riapertura delle inchieste, solo SGRE ha risposto al questionario.
- (19) Come indicato al considerando 469 del regolamento (UE) 2020/492 e al considerando 1079 del regolamento (UE) 2020/776, questi due utilizzatori sono tra i maggiori produttori di turbine eoliche dell'Unione e il loro consumo complessivo rappresenta oltre il 20 % della domanda di prodotti GFF dell'Unione. Le loro importazioni rappresentano insieme più del 30 % del totale delle importazioni dai paesi interessati.
- (20) Come indicato al considerando 464 del regolamento (UE) 2020/492 e al considerando 1075 del regolamento (UE) 2020/776, i produttori di turbine eoliche sono i maggiori utilizzatori di prodotti GFF e rappresentano circa il 60-70 % della domanda di tali prodotti nell'Unione. Tra gli altri utilizzatori figurano i produttori di imbarcazioni (circa l'11 %), autocarri (circa l'8 %) e attrezzature sportive (circa il 2 %) nonché i fornitori di sistemi di risanamento di canalizzazioni (circa l'8 %).
- (21) I produttori di turbine eoliche utilizzano i prodotti GFF per la fabbricazione di pale destinate agli impianti di torri eoliche sul continente che vengono poi spedite e installate a terra o in mare nella PC/ZEE.
- (22) Secondo la tabella 2 del regolamento (UE) 2020/492 e del regolamento (UE) 2020/776, il consumo totale di prodotti GFF è stato di 168 270 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta.

<sup>(10)</sup> Sentenza del 1° luglio 1999, Saint Vincent e Grenadine v Guinea, elenco dei casi dell'ITLOS, n. 2.

<sup>(11)</sup> Sentenza del 20 ottobre 2005, Commissione/UK, C-6/04, ECLI:EU:C:2005:626, punto 117.

<sup>(12)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013.



- (23) Durante il periodo dell'inchiesta iniziale, nell'UE sono stati aggiunti circa 2 600 MW di nuova capacità eolica offshore. Una turbina eolica offshore da 8 MW utilizza 60 tonnellate di prodotti GFF per le tre pale eoliche. Di conseguenza gli impianti offshore dell'UE-28 nel 2018 hanno avuto bisogno di circa 19 958 tonnellate di prodotti GFF e gli impianti offshore dell'UE-27 di circa 10 118 tonnellate.

### 3.2. Egitto

- (24) Per il 2018 non si attestano importazioni dall'Egitto in regime di perfezionamento attivo. In quanto parte contraente della convenzione paneuromediterranea, l'Egitto gode di un trattamento tariffario preferenziale. Le importazioni di prodotti GFF dall'Egitto sono pertanto soggette a tariffe preferenziali dello 0 % rispetto alle tariffe della nazione più favorita comprese tra il 5 % e il 7 %. Ne consegue che nel 2018 le parti non avevano nessuna giustificazione economica per importare prodotti GFF in regime di perfezionamento attivo dall'Egitto.
- (25) Nella risposta al questionario SGRE ha indicato di non aver importato prodotti GFF dall'Egitto destinati a essere utilizzati nella PC/ZEE durante il periodo dell'inchiesta. Vestas invece non ha dato risposte che permettessero di far luce sulla questione. In proposito la Commissione ha osservato che già durante l'inchiesta iniziale Vestas non aveva indicato separatamente le importazioni originarie dell'Egitto. Eppure, stando alle informazioni presentate nell'inchiesta iniziale, in particolare ai dati forniti direttamente dagli esportatori egiziani, Vestas ha importato dall'Egitto quantità significative di prodotti GFF in regime normale, tra il 5 % e l'8 % delle importazioni dell'UE-28 e tra il 2 % e il 5 % del consumo dell'UE-28 <sup>(13)</sup>. Queste percentuali sarebbero ben più elevate se riferite ai dati UE-27.
- (26) Allo stesso tempo Vestas disponeva nel 2018 di molti nuovi impianti offshore nell'UE, tra il 30 % e il 50 % della totalità di questo tipo di nuovi impianti nell'UE-28 e nell'UE-27. Ciò indica che durante il periodo dell'inchiesta iniziale sono state introdotte nella PCZEE/quantità significative di prodotti GFF egiziani. Nulla nel fascicolo contraddice questa conclusione.
- (27) Questa conclusione è ulteriormente corroborata dal fatto che le importazioni di prodotti GFF originari dell'Egitto sono avvenute immediatamente dopo l'istituzione delle misure in regime di perfezionamento attivo (oltre 230 tonnellate nella seconda metà del 2020).
- (28) Pertanto sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha concluso che dall'Egitto sono state introdotte nella PC/ZEE quantità significative, contribuendo al pregiudizio già constatato nell'inchiesta iniziale.

### 3.3. La RPC

- (29) Nel 2018 il volume delle importazioni dalla Cina di prodotti GFF in regime di perfezionamento attivo era di 5 343 tonnellate, 4 835 delle quali erano importazioni verso gli Stati membri con impianti offshore, per il 15 % verso il Regno Unito.
- (30) In risposta al questionario SGRE ha comunicato le importazioni di prodotti GFF dalla RPC verso la PC/ZEE dell'Unione sia in regime di perfezionamento attivo sia in regime normale. I volumi importati in regime di perfezionamento attivo solo per l'UE-27 rappresentavano, durante il periodo dell'inchiesta, tra l'1 % e il 3 % del consumo totale di prodotti GFF UE-28 e tra il 4 % e il 7 % del totale delle importazioni di prodotti GFF UE-28 <sup>(14)</sup>. La percentuale delle importazioni UE-27 e del consumo UE-27 sarebbe quindi persino maggiore. Tali quantità sono di per sé sufficienti ad arrecare pregiudizio, in quanto superiori ai livelli minimi, e quindi a contribuire al pregiudizio già constatato nell'inchiesta iniziale. La Commissione ha ricordato che l'analisi del pregiudizio nell'inchiesta iniziale era stata effettuata cumulando le importazioni dall'Egitto con quelle dalla RPC. Pertanto un aumento delle importazioni destinate alla PC/ZEE può solo contribuire al pregiudizio già constatato nell'inchiesta iniziale.

## 4. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (31) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva estendere le misure ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC e dell'Egitto importati nella PC/ZEE. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in merito a tale divulgazione.

<sup>(13)</sup> Gli intervalli di valori si giustificano per motivi di riservatezza.

<sup>(14)</sup> Gli intervalli di valori si giustificano per motivi di riservatezza.



- (32) Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, SGRE ha sostenuto che la Commissione era tenuta a effettuare un'analisi completa del pregiudizio ai sensi dei regolamenti di base prima di poter decidere di estendere le misure a un nuovo territorio, vale a dire la PC/ZEE. Ha poi sostenuto che nel 2018 la Commissione aveva limitato l'analisi del pregiudizio al volume delle importazioni di prodotti GFF dalla Cina verso la PC/ZEE e non aveva esaminato l'andamento delle importazioni nella PC/ZEE nel periodo in esame, ossia dal 2015 al 2018.
- (33) SGRE ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto valutare se fosse nell'interesse dell'Unione istituire misure in relazione alle importazioni in questione. Il fatto che l'interesse dell'Unione non avesse impedito l'istituzione delle misure iniziali non significava assolutamente che l'interesse dell'Unione non avrebbe impedito l'estensione delle misure alla PC/ZEE. Secondo SGRE estendere le misure antidumping e compensative sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto alle medesime importazioni verso la PC/ZEE non sarebbe nell'interesse dell'Unione, in quanto in contrasto con la politica dell'UE in materia di energie rinnovabili di sostegno all'attrattiva e alla competitività dell'energia eolica dell'UE, che ha subito pressioni sui prezzi e accusato problemi generali di redditività dovuti alle attuali condizioni di mercato. Sempre secondo SGRE i produttori dell'Unione non dispongono di capacità di produzione sufficienti per soddisfare la crescente domanda. Dall'istituzione delle misure antidumping e compensative nel 2020, l'industria dei prodotti GFF dell'UE non avrebbe aumentato adeguatamente la sua produzione né la sua capacità produttiva per rispondere alla crescente domanda di prodotti GFF dell'UE. La Commissione ha osservato che non sono stati presentati elementi di prova al riguardo, ad eccezione di un grafico relativo alle previsioni degli impianti eolici offshore in Europa per il periodo 2020-2030.
- (34) SGRE ha poi sostenuto che estendere le misure antidumping e compensative sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto alle medesime importazioni verso la PC/ZEE costringerebbe utilizzatori come SGRE a espandere o trasferire la loro produzione di pale per turbine eoliche offshore dai paesi dell'UE a paesi terzi, incidendo in tal modo sull'occupazione e sui fornitori dell'Unione.
- (35) SGRE ha inoltre affermato che estendere le misure antidumping e compensative sulle importazioni di prodotti GFF dalla Cina e dall'Egitto alle medesime importazioni verso la PC/ZEE comporterebbe un aumento dei costi per gli utilizzatori del prodotto in esame.
- (36) La Commissione ha osservato che l'avviso di riapertura indicava chiaramente che la riapertura delle inchieste iniziali si limitava solo ad accertare se le misure dovessero applicarsi ai prodotti GFF originari della RPC e dell'Egitto e trasportati in quantità significative nella PC/ZEE. Le informazioni contenute nella nota al fascicolo che hanno portato alla riapertura delle inchieste ne hanno confermato la portata limitata. La portata della presente inchiesta si evince direttamente dalla formulazione dell'articolo 14 bis del regolamento antidumping di base e dell'articolo 24 bis del regolamento antisovvenzioni di base ed è inoltre pienamente in linea con il considerando 24 del pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale <sup>(15)</sup>. Il criterio giuridico richiesto in queste disposizioni è che il prodotto oggetto di dumping e/o di sovvenzioni trasportato in quantità significative nella PC/ZEE «arrecherebbe pregiudizio all'industria dell'Unione».
- (37) Come chiaramente indicato nell'avviso di riapertura, la particolarità della situazione che ha portato alla presente inchiesta è costituita dal fatto che lo strumento doganale di cui agli articoli 14 bis e 24 bis non era applicabile al momento dell'apertura dell'inchiesta iniziale. A norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 24 bis, paragrafo 2, lo strumento doganale è divenuto in seguito disponibile e ha portato alla riapertura dell'inchiesta. Come tuttavia specificato sempre nell'avviso di riapertura, nelle inchieste iniziali che hanno portato all'istituzione dei dazi antidumping e compensativi la Commissione aveva già incluso nell'esame le importazioni del prodotto in esame in regime di perfezionamento attivo, concludendo che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame. L'analisi del pregiudizio nelle inchieste iniziali ha riguardato non solo il 2018, ma l'intero periodo in esame, vale a dire dal 2015 al 2018. La presente inchiesta si è basata su queste risultanze per stabilire se l'estensione dei dazi alla PC/ZEE fosse opportuna. Il regolamento che istituisce i dazi ha già pertanto confermato che il prodotto oggetto di dumping/sovvenzione trasportato in quantità significative nella PC/ZEE arrecherebbe pregiudizio all'Unione. La riapertura dell'inchiesta ha confermato l'esistenza di queste quantità e che è opportuno estendere le misure in vigore per proteggere l'industria dell'Unione.
- (38) Tenuto conto di questa situazione e del criterio giuridico pertinente, la Commissione si è basata sui dati, sugli elementi di prova e sulle risultanze riguardanti il pregiudizio nelle inchieste iniziali. Dalla presente inchiesta è emerso che nella PC/ZEE sono state introdotte importazioni oggetto di dumping e sovvenzioni in quantità significative e che queste importazioni arrecherebbero un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione, in quanto potrebbero solo aggravare la situazione pregiudizievole. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

<sup>(15)</sup> Regolamento (UE) 2018/825.



- (39) Quanto all'argomentazione secondo cui nell'ambito delle inchieste riaperte non sarebbe stato preso in considerazione l'interesse dell'Unione, gli articoli 14 bis e 24 bis dei rispettivi regolamenti di base non contengono alcun riferimento alla necessità di valutare l'interesse dell'Unione. In ogni caso SGRE non ha presentato osservazioni su questo punto in seguito all'apertura della presente inchiesta. La Commissione ha rilevato che le osservazioni di SGRE in merito all'interesse dell'Unione sono simili a quelle già trattate e confutate nei regolamenti che istituiscono le misure iniziali o non sono suffragate da elementi di prova. La valutazione della Commissione se sia opportuno estendere le attuali misure alla PC/ZEE è pertanto confermata e le argomentazioni sono respinte.

#### 5. ESTENSIONE DELLE MISURE


- (40) Sulla base di quanto precede, sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS dovrebbero essere istituiti gli attuali dazi antidumping e compensativi sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto.
- (41) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Sono istituiti dazi compensativi e dazi antidumping definitivi sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 83, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84), che sono riesportati ai sensi del codice doganale dell'Unione su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS.

2. Sono istituiti dazi compensativi e dazi antidumping definitivi sui tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m<sup>2</sup>, originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 83, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 83, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 83, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 83, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 83, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 83, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 83, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 83, 7019 69 90 84, 7019 90 00 81, 7019 90 00 83 e 7019 90 00 84), che sono ricevuti su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS, e che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1.



3. Norme specifiche per l'introduzione e la riscossione dei dazi antidumping e compensativi a norma dei paragrafi 1 e 2 figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037.

4. I dazi antidumping e compensativi definitivi applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, o se del caso, franco frontiera della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto ai paragrafi 1 e 2 e fabbricato dalle società sottoelencate sono i seguenti:

Paese interessato	Società	Dazio antidumping definitivo	Dazio compensativo definitivo	Codice addizionale TARIC
RPC	Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc.	69,0 %	30,7 %	C531
	PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp.	37,6 %	17,0 %	C532
	Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antisovvenzioni e all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I	37,6 %	24,8 %	Cfr. allegato I
	Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II	34,0 %	30,7 %	Cfr. allegato II
	Tutte le altre società	69,0 %	30,7 %	C999
Egitto	Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.	20,0 %	10,9 %	C533
	Tutte le altre società	20,0 %	10,9 %	C999


5. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping e del dazio compensativo specificate per le società di cui al paragrafo 4 o all'allegato I o II è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il/La sottoscritto/a certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il/La sottoscritto/a dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione della fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

6. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

—



## ALLEGATO I

**Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antisovvenzioni e all'inchiesta antidumping**

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd	B995
Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd	C534
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd	C535
Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd	C537
NMG Composites Co., Ltd	C538
Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd	C539



## ALLEGATO II

**Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni**

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd	C536

22CE1433



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/807 DELLA COMMISSIONE****del 23 maggio 2022****recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 <sup>(2)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Il considerando 347 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 contengono un errore per quanto riguarda il nome di un produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione, Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd. Nel considerando 347 e nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 il nome di questa società è infatti erroneamente incompleto, in quanto ne sono stati omessi gli ultimi tre termini («Products Co., Ltd»).
- (3) Ne consegue che il considerando 347 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 non rispecchiano il nome completo corretto del produttore esportatore che ha collaborato non incluso nel campione, Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd. La Commissione ha quindi deciso di rettificare di conseguenza il considerando 347 e l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. Gli effetti della rettifica dovrebbero decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, vale a dire dal 18 febbraio 2022.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il considerando 347 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 è sostituito dal seguente:

«(347) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha riscontrato alcuni errori materiali nell'elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato, che sono stati corretti. Tali correzioni si sono basate sulle informazioni fornite dalle parti interessate nel modulo di campionamento. Shanghai Foreign Trade (Pudong) Co., Ltd., che ha presentato informazioni ai fini del campionamento per i suoi produttori collegati Shanghai Rongdun Industry Co., Ltd. e Shanghai Chunri New Energy Technology Co., Ltd., è stata quindi depennata dall'elenco e sostituita dai suoi produttori collegati. Analogamente, BSC Corporation, un operatore commerciale che esporta il prodotto fabbricato dalla sua società collegata Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd, è stata depennata dall'elenco e sostituita dal suo produttore collegato.».

2. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1).



*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 18 febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese	Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Repubblica popolare cinese	Anhui Goodlink Fastener Co., Ltd	C859
Repubblica popolare cinese	Beijing Jinzhaobo High Strength Fastener Co., Ltd.	C767
Repubblica popolare cinese	Liaocheng BSC Metal Products Co., Ltd	C768
Repubblica popolare cinese	Celo Suzhou Precision Fasteners Co. Ltd	C769
Repubblica popolare cinese	Changshu City Standard Parts Factory Co., Ltd.	C770
Repubblica popolare cinese	CHENGLONG TECHNOLOGY (JIAXING) CO., LTD.	C771
Repubblica popolare cinese	EC International (Nantong) Co., Ltd.	C772
Repubblica popolare cinese	FASTWELL METAL PRODUCTS CO., LTD	C773
Repubblica popolare cinese	Finework (Hunan) New Energy Technology Co., Ltd	C774
Repubblica popolare cinese	FRÖTEK Plastic Technology (Wuxi) CO., LTD	C775
Repubblica popolare cinese	Haining Hisener Trade Co., Ltd	C776
Repubblica popolare cinese	HAINING JINJIE METAL CO., LTD	C778
Repubblica popolare cinese	HAIYAN BOOMING FASTENER CO., LTD.	C779
Repubblica popolare cinese	Haiyan C&F Fittings Co., LTD	C780
Repubblica popolare cinese	HAIYAN GUANGDA HARDWARE CO., LTD.	C781
Repubblica popolare cinese	Haiyan Jiamei Hardware Manufacturing And Tech. Co., Ltd	C782
Repubblica popolare cinese	Haiyan Shangxin Standard Parts Co., Ltd	C783
Repubblica popolare cinese	HAIYAN TIANQI STANDARD PARTS CO., LTD.	C784
Repubblica popolare cinese	Haiyan Wancheng Fasteners Co., Ltd.	C785
Repubblica popolare cinese	HAIYAN XINGLONG FASTENER CO., LTD	C786
Repubblica popolare cinese	HAIYAN YIHUI HARDWARE TECHNOLOGY CO., LTD	C787



Repubblica popolare cinese	HAIYAN YOUSUN ENTERPRISE CO., LTD	C788
Repubblica popolare cinese	HANDAN HAOSHENG FASTENER CO., LTD.	C789
Repubblica popolare cinese	HILTI (CHINA) LTD	C790
Repubblica popolare cinese	Jia Xing Tai Cheng Aoto Parts Co., Ltd	C791
Repubblica popolare cinese	Jiashan Chaoyi Fastener Co., Ltd	C792
Repubblica popolare cinese	JIASHAN GIANT IMP.&EXP.TRADE CO., LTD	C793
Repubblica popolare cinese	Jiashan Sanxin Fastener Company Limited	C794
Repubblica popolare cinese	Jiashan United Oasis Fastener Co., Ltd	C795
Repubblica popolare cinese	JIASHAN WEIYUE FASTENER CO., LTD	C796
Repubblica popolare cinese	Jiashan Xiaohai Metal Products Factory	C797
Repubblica popolare cinese	JIASHAN YONGXIN FASTENER CO., LTD	C798
Repubblica popolare cinese	JIAXING CHENGFENG METAL PRODUCTS CO., LTD	C799
Repubblica popolare cinese	JIAXING HJ TECH INDUSTRY LIMITED	C800
Repubblica popolare cinese	Jiaxing Huanhuan Tong Plastic Industry Co., LTD	C801
Repubblica popolare cinese	JIAXING KINFAST HARDWARE CO., LTD.	C802
Repubblica popolare cinese	JIAXING LONGSHENG HARDWARE CO., LTD	C803
Repubblica popolare cinese	Jiaxing Shangxiang Import and Export Co., LTD	C804
Repubblica popolare cinese	JIAXING SULATER AUTO PARTS CO., LTD.	C805
Repubblica popolare cinese	JIAXING TAIXIN AUTO PARTS MANUFACTURING CO., LTD	C806
Repubblica popolare cinese	Jiaxing Victor Screw Co., Ltd	C807
Repubblica popolare cinese	JIAXING ZHENGYING HARDWARE CO., LTD	C808
Repubblica popolare cinese	Jinan Huayang Fastener Co., Ltd	C809
Repubblica popolare cinese	JINAN STAR FASTENER CO., LTD	C810
Repubblica popolare cinese	Lianyungang Suli Hardware Technology Co., Ltd.	C811




Repubblica popolare cinese	NEDSCHROEF FASTENERS (KUNSHAN) CO., LTD.	C812
Repubblica popolare cinese	NEW STARWDH INDUSTRIAL CO., LTD	C813
Repubblica popolare cinese	Ningbo Dongxin High-Strength Nut Co., Ltd.	C814
Repubblica popolare cinese	Ningbo Economic & Technical Development Zone Yonggang Fasteners Co., Ltd.	C815
Repubblica popolare cinese	Ningbo Haixin Hardware Co., Ltd.	C816
Repubblica popolare cinese	NINGBO LEMNA PRODUCT TECHNOLOGY CO., LTD.	C817
Repubblica popolare cinese	Ningbo Minda Machinery & Electronics Co., Ltd.	C818
Repubblica popolare cinese	Ningbo Nanjubaoge Fastener Manufacturing Co. Ltd	C819
Repubblica popolare cinese	Ningbo Ningli High-Strength Fastener Co., Ltd	C820
Repubblica popolare cinese	Ningbo Shengtai Fastener Technology Co., Ltd	C821
Repubblica popolare cinese	Ningbo Taida Hezhong Fastener Manufacture Co., Ltd.	C822
Repubblica popolare cinese	Ningbo Zhenghai Yongding Fastener Co., Ltd.	C823
Repubblica popolare cinese	NINGBO ZHONGBIN FASTENER MFG. CO., LTD	C824
Repubblica popolare cinese	Ningbo Zhongjiang High Strength Bolts Co., Ltd.	C825
Repubblica popolare cinese	OK TECH CO., LTD	C826
Repubblica popolare cinese	PINGHU OTEBAY HARDWARE PRODUCT CO.LTD	C827
Repubblica popolare cinese	Pinghu Sanjiaozhou Lubricant Co., Ltd.	C828
Repubblica popolare cinese	Pol Shin Fastener (Zhejiang) Co., Ltd	C829
Repubblica popolare cinese	QIFENG PRECISION INDUSTRY SCI- TECH CORP.	C830
Repubblica popolare cinese	Shanghai Autocraft Co., Ltd.	C831
Repubblica popolare cinese	SHANGHAI CHAEN CHIA FASTENERS CO., LTD.	C832
Repubblica popolare cinese	SHANGHAI EAST BEST FOREIGN TRADE CO., LTD.	C833
Repubblica popolare cinese	Shanghai Chunri New Energy Technology Co., Ltd.	C777



Repubblica popolare cinese	Shanghai Rongdun Industry Co., Ltd.	C834
Repubblica popolare cinese	Shanghai Galgem Hardware Company Limited	C835
Repubblica popolare cinese	Shanghai High-Strength Bolts Plant	C836
Repubblica popolare cinese	SHANGHAI MOREGOOD HARDWARE CO., LTD.	C837
Repubblica popolare cinese	Shanghai Yueda Nails Co., Ltd.	C838
Repubblica popolare cinese	SSF INDUSTRIAL CO., LIMITED	C839
Repubblica popolare cinese	Suzhou Escort Hardware Manufacturing Co. Ltd	C840
Repubblica popolare cinese	Suzhou Hongly Hardware Co., Ltd	C841
Repubblica popolare cinese	Suzhou Litto Fastener Co., Ltd	C842
Repubblica popolare cinese	Suzhou YNK Fastener Co., Ltd.	C843
Repubblica popolare cinese	Yantai Agrati Fasteners Ltd.	C844
Repubblica popolare cinese	YUYAO ALFIRSTE HARDWARE CO., LTD	C845
Repubblica popolare cinese	Yuyao Zhenrui Metal Co., Ltd	C846
Repubblica popolare cinese	ZHE JIANG WORLD WIN FASTENER CO., LTD	C847
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Channov Auto Parts Co., Ltd	C848
Repubblica popolare cinese	ZHEJIANG CHAOBOER HARDWARE CO., LTD	C849
Repubblica popolare cinese	ZHEJIANG DONGHE MACHINERY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED	C850
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Excellent Industries Co. Ltd	C851
Repubblica popolare cinese	ZHEJIANG MS TECHNOLOGY CO., LTD.	C852
Repubblica popolare cinese	ZHEJIANG NEW SHENGDA FASTENER CO., LTD.	C853
Repubblica popolare cinese	Zhejiang RuiZhao Technology Co., Ltd.	C854
Repubblica popolare cinese	Zhejiang Tianyuan Metal Products Co., Ltd	C855

22CE1434



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/808 DELLA COMMISSIONE****del 23 maggio 2022****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) La domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva bispyribac è stata presentata il 30 luglio 2018 conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione <sup>(4)</sup> ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac dal 31 luglio 2021 al 31 luglio 2023.
- (4) Il 22 ottobre 2020 il richiedente ha tuttavia confermato di non sostenere più la domanda di rinnovo dell'approvazione.
- (5) Poiché la domanda di rinnovo è stata ritirata, la proroga del periodo di approvazione di tale sostanza attiva, prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916, non è più giustificata. È pertanto opportuno stabilire una nuova data di scadenza alla prima data possibile, concedendo nel contempo agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1916 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva bispyribac (GU L 311 del 7.12.2018, pag. 24).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte B, alla riga 1 (Bispyribac), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 luglio 2022».

22CE1435



**DECISIONE (PESC) 2022/809 DEL CONSIGLIO**  
**del 23 maggio 2022**

**che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 <sup>(1)</sup>, che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.
- (2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 <sup>(2)</sup> che modifica la decisione (PESC) 2022/338, che ha incrementato l'importo di riferimento finanziario portandolo a 900 000 000 EUR.
- (3) Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/636 <sup>(3)</sup> che modifica la decisione (PESC) 2022/338, che ha incrementato ulteriormente l'importo di riferimento finanziario portandolo a 1 350 000 000 EUR.
- (4) Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 490 000 000 EUR.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 1 840 000 000 EUR.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 1 840 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 43).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 34).



- 3) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR.»;
- 4) all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
- «j) dal ministero della Difesa e ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania;».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. BEK

**22CE1436**



**DECISIONE (PESC) 2022/810 DEL CONSIGLIO****del 23 maggio 2022****che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/339 <sup>(1)</sup> che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.
- (2) Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/472 <sup>(2)</sup> che modifica la decisione (PESC) 2022/339, che ha incrementato l'importo di riferimento finanziario portandolo a 100 000 000 EUR.
- (3) Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/637 <sup>(3)</sup> che modifica la decisione (PESC) 2022/339, che ha incrementato ulteriormente l'importo di riferimento finanziario portandolo a 150 000 000 EUR.
- (4) Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 000 000 EUR destinati a coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 160 000 000 EUR.»;


- 2) all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 160 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 45).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2022/637 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 36).



- 3) all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR.»;
- 4) all'articolo 4, paragrafo 4, la lettera k) è sostituita dalla seguente:
- «k) dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell'Interno e della comunità nazionale della Germania;».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
M. BEK

22CE1437



**DECISIONE (UE) 2022/811 DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO****del 24 marzo 2022****relativa al discarico sull'esecuzione del bilancio e alla chiusura dei conti del Comitato di risoluzione unico (SRB o Comitato) per l'esercizio finanziario 2020 (SRB/PS/2022/03)****(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

IL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 63, paragrafo 8,

visti gli articoli da 97 a 99 del regolamento finanziario dell'SRB del 17 gennaio 2020,

visti i conti annuali definitivi dell'SRB per l'esercizio finanziario 2020, adottati il 30 giugno 2021 (i «conti annuali definitivi 2020»),

vista la relazione annuale dell'SRB per l'esercizio finanziario 2020, adottata il 7 maggio 2021 (la «relazione annuale 2020»),

vista la relazione della Corte dei conti europea sui conti annuali dell'SRB relativi all'esercizio finanziario 2020, corredata delle risposte del Comitato (la «relazione annuale della Corte dei conti 2020»),

vista la relazione sui conti annuali definitivi 2020, comprendente i pareri di audit del 16 giugno 2021, predisposta da Mazars Réviseurs d'Enterprises (la «relazione di audit Mazars 2020»),

vista la relazione della Corte dei conti europea [ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014] su eventuali passività potenziali relative all'esercizio finanziario 2020 derivanti dallo svolgimento, da parte del Comitato, del Consiglio o della Commissione, dei compiti loro attribuiti dal regolamento (UE) n. 806/2014 (la «relazione della Corte dei conti su eventuali passività potenziali relative all'esercizio finanziario 2020»),


vista la relazione annuale di audit interno 2020 del 14 dicembre 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*

1. solleva il presidente del Comitato di risoluzione unico dalla responsabilità sull'esecuzione del bilancio del Comitato per l'esercizio finanziario 2020;
2. approva la chiusura dei conti dell'SRB per l'esercizio finanziario 2020;
3. presenta le proprie osservazioni nella mozione sottostante;
4. incarica il presidente del Comitato di notificare la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, provvedendo altresì alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L) e sul sito web del Comitato.

<sup>(1)</sup> GUL 225 del 30.7.2014, pag. 1.



La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.

*Per il Comitato di risoluzione unico*  
Birgit RODOLPHE  
*Membro della sessione plenaria*

**22CE1438**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/812 DELLA COMMISSIONE****del 19 maggio 2022****relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«dell'Emilia/Emilia» (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «dell'Emilia/Emilia», trasmessa dall'Italia a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative al nome «dell'Emilia/Emilia» (IGP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GU C 501 del 13.12.2021, pag. 36.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2022

*Per la Commissione  
a nome della presidente*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

22CE1439



**REGOLAMENTO (UE) 2022/813 DELLA COMMISSIONE****del 20 maggio 2022****che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del tonno rosso in arcipelaghi specifici per le navi adibite alla pesca artigianale battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio <sup>(2)</sup> fissa i contingenti per il 2022.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di tonno rosso in arcipelaghi specifici da parte di navi adibite alla pesca artigianale battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2022.
- (3) È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2022 al Portogallo per lo stock di tonno rosso in arcipelaghi specifici di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi adibite alla pesca artigianale battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Virginijus SINKEVIČIUS  
Membro della Commissione*


—



## ALLEGATO

N.	02/TQ109
Stato membro	Portogallo (navi adibite alla pesca artigianale)
Stock	BFT/AVARCH
Specie	Tonno rosso ( <i>Thunnus Thynnus</i> )
Zona	Arcipelaghi specifici in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera)
Data di chiusura	3.5.2022

22CE1440



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/814 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2022

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva heptamaloxylglucan**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione <sup>(3)</sup> ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva heptamaloxylglucan fino al 31 maggio 2022.
- (3) La domanda di rinnovo dell'approvazione di tale sostanza attiva è stata presentata in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione <sup>(4)</sup>. Nonostante che il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 sia stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione <sup>(5)</sup>, le disposizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, relative al rinnovo dell'approvazione di dette sostanze attive, continuano ad applicarsi in conformità all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740.
- (4) Dato che la valutazione della sostanza attiva heptamaloxylglucan è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione di tale sostanza attiva scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogare il relativo periodo di approvazione per lasciare il tempo necessario a completare la valutazione.


<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, del 6 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthialicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di *melaleuca alternifolia*, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumioossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxylglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, *Paezilomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazole e urea (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 89).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).



- (5) La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non viene rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nei casi in cui deve adottare un regolamento che prevede il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (7) Data l'urgenza della questione, alla luce dell'imminente scadenza dell'attuale approvazione il 31 maggio 2022, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022


*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN



## ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 298 (Heptamaloxyloglucan), sesta colonna (Scadenza dell'approvazione), la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023».

**22CE1441**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/815 DELLA COMMISSIONE****del 23 maggio 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche.
- (2) Il 19 maggio 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica e due entità dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

*Per la Commissione  
a nome della presidente  
Direttore generale*

*Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi  
finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali*

<sup>(1)</sup> GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.




## ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse le seguenti voci:

- «80. Khalaf M. M. Al-Dulaymi (*alias* Khalaf Al Dulaimi). Data di nascita: 25 Gennaio 1932. Passaporto n. H0044232 (Iracheno);
- «98. MIDCO FINANCIAL, S.A. (*alias* MIDCO FINANCE, S.A.). Altre informazioni: n. federale: CH-660-0-469-982-0 (Svizzera);
- «99. MONTANA MANAGEMENT, INC. Indirizzo: Panama».

**22CE1442**



**DECISIONE (UE) 2022/816 DEL CONSIGLIO****del 23 maggio 2022****relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica italiana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni <sup>(1)</sup>,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 <sup>(2)</sup>, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina della sig.ra Daniela BALLICO.
- (4) Il governo italiano ha proposto la sig.ra Luisa PIACENTINI, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività locale, Consigliere comunale del Comune di Marano Equo (RM), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La sig.ra Luisa PIACENTINI, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale, Consigliere comunale del Comune di Marano Equo (RM), è nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

<sup>(1)</sup> GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).



Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2022

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. BEK

**22CE1443**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/817 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2022

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2022) 3437]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:


- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione <sup>(2)</sup> integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione <sup>(3)</sup>, adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/745 della Commissione <sup>(4)</sup> a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Bulgaria, Francia, Ungheria, nei Paesi Bassi e in Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2022/745 della Commissione, dell'11 maggio 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 137 del 16.5.2022, pag. 84).



- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/745 la Germania, la Francia, e l'Ungheria hanno notificato alla Commissione la comparsa di altri focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (7) Le autorità competenti di Germania, Francia e Ungheria hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (8) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Germania, Francia e Ungheria in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Germania, Francia e Ungheria dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Germania, Francia e Ungheria, le zone di protezione e sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (10) È pertanto opportuno modificare le aree relative a Germania, Francia e Ungheria elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (11) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Germania, Francia e Ungheria in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*



ALLEGATO

«ALLEGATO

**Parte A**

Zone di protezione negli Stati membri interessati\* di cui agli articoli 1 e 2

**Stato membro: Bulgaria**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Region of Plovdiv</i>	
The following villages in Sadovo – Bogdanitsa, Ahmatovo The following villages in Asenovgrad – Konush;	21.5.2022
<i>Stara Zagora region</i>	
The following village in Stara Zagora municipality – Elenino, Hristiyanovo	19.5.2022
<i>Region Pleven</i>	
The following villages in Pleven municipality – Slaviano, Mechka, Koilovtsi	31.5.2022
The following villages in Pordim municipality – Valchitran, Pordim, Totleben	31.5.2022
<i>Region Gabrovo</i>	
The following villages in Sevlievo municipality – Sevlievo	31.5.2022


**Stato membro: Germania**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>SCHLESWIG-HOLSTEIN</b>	
<b>Kreis Nordfriesland</b> Beginn im Norden auf der Deichlinie Galmsbüllkoog, kreuzt den Westerweg in Höhe Marienkoog, folgt der Straße Mühlendeich bis zur Kreuzung Marienkoogsdeich, nach Osten in gerader Linie auf den Tefkebüller Weg und folgt diesem bis zum Süderdeich. Den Süderdeich 1 km folgend biegt der Sperrbezirk nach Süden ab bis zur Bahnlinie, folgt diesem Richtung Osten bis Höhe Der Südste Querweg, wo er nach Süden abbiegt. Weiter im Verlauf Der Südste Querweg und in dessen Verlängerung nach Süden bis zur Kreuzung am Schöpfweg/Martensenweg. Von dort aus südwestlich bis an den Kreuzungspunkt mit der B5/Gemeindegrenze. Weiter Richtung Südosten auf dem Süderdeich, darüber hinaus in gerader Linie bis zur Kreuzung Osewoldter Koog. Weiter östlich über den Deich in einem 10km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn.	5.6.2022



## Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Aveyron (12)</i>	
VEZINS-DE-LEVEZOU - sud de la RD611 et nord de la RD29 SAINT-LEONS - nord de la RD911	23.5.2022
"CONQUES-EN-ROUERGUE sud RD 42, est RD901" "PRUINES ouest RD228, nord RD 502" "SAINT-FELIX-DE-LUNEL ouest RD228, RD657, RD102" "SENERGUES sud RD137, ouest RD102"	23.5.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Cantal (15)</i>	
MAURS SAINT ETIENNE DE MAURS LE TRIOULOU	23.5.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Charente (16)</i>	
AUBETERRE-SUR-DRONNE BELLON BONNES COURLAC LES ESSARDS LAPRADE NABINAUD ORIVAL PILLAC ROUFFIAC SAINT-ROMAIN	6.6.2022
<i>Département: Dordogne (24)</i>	
ABJAT-SUR-BANDIAT ANGOISSE ANLHIAC ARCHIGNAC AURIAC-DU-PERIGORD AZERAT LA BACHELLERIE BANEUIL BARS BEAUREGARD-ET-BASSAC BELEYMAS BERGERAC BESSE BORREZE BOULAZAC ISLE MANOIRE BOURROU LE BUGUE CAMPAGNAC-LES-QUERCY CAMPAGNE CAMPSEGRET LA CASSAGNE CAUSE-DE-CLERANS CHALAGNAC CHAMPS-ROMAIN LA CHAPELLE-AUBAREIL	7.6.2022




LA CHAPELLE-SAINT-JEAN  
CHATRES  
LES COTEAUX PERIGOURDINS  
CLERMONT-DE-BEAUREGARD  
CORGNAC-SUR-L'ISLE  
COUBJOURS  
COULAURES  
COURS-DE-PILE  
CREYSSENSAC-ET-PISSOT  
DOISSAT  
LA DORNAC  
DOUVILLE  
LA DOUZE  
DUSSAC  
EGLISE-NEUVE-DE-VERGT  
EYMET  
EYZERAC  
FALSE  
LA FEUILLADE  
FIRBEIX  
FOULEIX  
GENIS  
GRUN-BORDAS  
ISSAC  
JAYAC  
JOURNIAC  
JUMILHAC-LE-GRAND  
LACROPTE  
LALINDE  
LAMONZIE-MONTASTRUC  
LANOUAILLE  
LANQUAIS  
LIORAC-SUR-LOUYRE  
MANAURIE  
MARCILLAC-SAINT-QUENTIN  
MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG  
MAYAC  
MIALET  
MONMADALES  
MONSAC  
MONTAGNAC-LA-CREMPSE  
MONTAUT  
MONTIGNAC  
NADAILLAC  
NANTHEUIL  
NANTHIAT  
NEGRONDES  
SANILHAC  
ORLIAC  
PAULIN  
PAYZAC  
PAZAYAC  
PETIT-BERSAC  
PEYRIGNAC  
PRATS-DU-PERIGORD  
PRESSIGNAC-VICQ  
PREYSSAC-D'EXCIDEUIL  
QUEYSSAC  
RAMPIEUX  
RAZAC-D'EYMET  
SAINT-AGNE  
VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU  
SAINT-AMAND-DE-COLY  
SAINT-AMAND-DE-VERGT  
SAINT-AUBIN-DE-CADELECH




SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS SAINT-AVIT-DE-VIALARD SAINT-CASSIEN SAINT-CERNIN-DE-L'HERM SAINT-CIRQ SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX SAINTE-FOY-DE-LONGAS SAINT-GENIES SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-GERMAIN-ET-MONS SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC SAINT-JEAN-D'ESTISSAC SAINT-JORY-LAS-BLOUX SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD SAINT-MARTIN-DES-COMBES SAINT-MAIME-DE-PEREYROL SAINT-MEDARD-D'EXCIDEUIL SAINT-MESMIN SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX SAINT-NEXANS SAINT-PAUL-DE-SERRE SAINT-POMPONT SAINT PRIVAT EN PERIGORD SAINT-RABIER SAINT-SAUD-LACOUSSIERE SAINT-SULPICE-D'EXCIDEUIL SAINTE-TRIE SALIGNAC-EYVIGUES SALON SARLANDE SARRAZAC SAVIGNAC-DE-MIREMONT SAVIGNAC-LEDRIER SAVIGNAC-LES-EGLISES SERGEAC SERRES-ET-MONTGUYARD SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD TAMNIES TEILLOTS TERRASSON-LAVILLEDIEU THENON THIVIERS THONAC VALOJOUX VAUNAC VERDON VERGT VEYRINES-DE-VERGT VILLAMBLARD VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD	
<i>Département: Gironde (33)</i>	
MARGUERON	7.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)</i>	
ABBARETZ AIGREFEUILLE SUR MAINE ANCENIS BOUSSAY	23.5.2022



<p>CHAUMES EN RETZ          CHAUVE          CLISSON          CORCOUE SUR LORGNE          CORDEMAIS          FROSSAY          GENESTON          GETIGNE          JOUE-SUR-ERDRE          LA BERNERIE EN RETZ          LA BOISSIERE DE DORE          LA CHEVROLIERE          LA LIMOUZINIERE          LA MARNE          LA PLAINE SUR MER          LA PLANCHE          LA ROCHE-BLANCHE          LA REGRIPIERE          LA REMAUDIERE          LE LANDREAU          LE TEMPLE DE BRETAGNE          LEGE          LES MOUTIERS EN RETZ          LOIREAUXENCE          MACHECOUL SAINT-MEME          MAUMUSSON          MONTBERT          NORT-SUR-ERDRE          NOZAY          PANNECE          PAULX          PORNIC          PREFAILLES          REMOUILLE          RIAILLE          SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU          SAINT COLOMBAN          SAINT ETIENNE DE MER MORTE          SAINT ETIENNE DE MONTLUC          SAINT HILAIRE DE CHALEONS          SAINT HILAIRE DE CLISSON          SAINT LUMINE DE CLISSON          SAINT LUMINE DE COUTAIS          SAINT MARS DE COUTAIS          SAINT MICHEL CHEF CHEF          SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU          SAINT VIAUD          SAINTE PAZANNE          TEILLE          TOUVOIS          TREFFIEUX          VAIR-SUR-LOIRE          VALLET          VIEILLEVIGNE          VIGNEUX DE BRETAGNE          VILLENEUVE EN RETZ</p>	
<i>Département: Lot (46)</i>	
<p>BESSONIES          LABASTIDE-DU-HAUT-MONT          LATRONQUIERE: au nord de la D653 et de la D29          LAURESSES au nord de la D30          SAINT-HILAIRE: au nord de Liffernet</p>	23.5.2022



CARDAILLAC FOURMAGNAC LABATHUDE SAINT-BRESSOU SAINTE-COLOMBE	23.5.2022
SOUSCEYRAC-EN-QUERCY TEYSSIEU	23.5.2022
ALBIAC ALVIGNAC ANGLARS-NOZAC ASSIER AUTOIRE AYNAC BALADOU BANNES LE BASTIT BELMONT-BRETENOUX BIO BRETENOUX CALES COUZOU CRESENSAC CREYSSE CUZANCE DURBANS ESPEDAILLAC ESPEYROUX FLAUJAC-GARE FLOIRAC FRAYSSINET FRAYSSINHES à l'ouest de la D43 GIGNAC GINOUILLAC GOURDON GRAMAT ISSENDOLUS ISSEPTS COEUR DE CAUSSE à l'ouest de l'A20 LACAVE LAVERGNE LEYME LIVERNON LOUBRESSAC LOUPIAC LUNEGARDE MARTEL MAYRAC MAYRINHAC-LENTOUR MEYRONNE MIERS MOLIERES MONTFAUCON à l'Ouest de l'A20 MONTVALENT PADIRAC PAYRAC PAYRIGNAC PINSAC PRUDHOMAT REILHAC REILHAGUET REYREVIGNES RIGNAC ROCAMADOUR	23.5.2022



ROUFFILHAC RUEYRES SAIGNES SAINT-CERE SAINT-CHAMARAND SAINT-CIRQ-SOULLAGUET SAINT-DENIS-LES-MARTEL SAINT-JEAN-LAGINESTE SAINT-JEAN-LESPINASSE SAINT-LAURENT-LES-TOURS SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU SAINT-PAUL-DE-VERN SAINT-PROJET SAINT-SIMON SAINT-SOZY SAINT-VINCENT-DU-PENDIT SARRAZAC SENIERGUES à l'Ouest de l'A20 SONAC SOUCIRAC SOUILLAC STRENQUELS THEGRA THEMINES VAYRAC LE VIGAN	
Partie de BAGNAC-SUR-CELE au Nord de la N122	23.5.2022
<i>Département: Lot-et-Garonne (47)</i>	
Allemans-du-Dropt Auradou Beaugas Boudy-de-Beauregard Bourran Cambes Cancon Casseneuil Castelnaud-de-Gratecambe Castillonnès Douzains Frespech Lacépède Lafitte-sur-Lot Lalandusse Lauzun Lédat Loubès-Bernac Lougratte Massels Massoulès Miramont-de-Guyenne Monflanquin Montauriol Montaut Monteton Moulinet Moustier Pailloles Parranquet Pinel-Hauterive Prayssas Puysserampion	7.6.2022




<p>Rayet Roumagne Saint-Astier Saint-Colomb-de-Lauzun Saint-Eutrope-de-Born Saint-Martin-de-Villereal Saint-Maurice-de-Lestapel Saint-Pardoux-Isaac Saint-Pastour Saint-Salvy Saint-Sardos Saint-Sernin La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-sur-Lède Savignac-sur-Leyze Ségallas Sérignac-Péboudou Tourliac Villeneuve-de-Duras</p>	
<i>Département: Maine-et-Loire (49)</i>	
<p>Angrie Aubigné-sur-Layon Beaulieu-sur-Layon Beaupréau-en-Mauges Bécon-les-Granits Bégrolles-en-Mauges Bellevigne-en-Layon "Brissac Loire Aubance Luigné" Cernusson Chalennes-sur-Loire Champtocé-sur-Loire Chanteloup-les-Bois Chaudefonds-sur-Layon Chazé-sur-Argos Chemillé-en-Anjou Cholet Cléré-sur-Layon Coron Denée "Doué-en-Anjou Brigné" Ingrandes-Le Fresne sur Loire La Plaine La Romagne La Séguinière La Tessouale Le May-sur-Evre Le Puy-Saint-Bonnet Les Cerqueux Loiré "Lys-Haut-Layon Tigné" Mauges-sur-Loire Maulévrier Mazières-en-Mauges Montilliers Montrevault-sur-Evre Mozé-sur-Louet Nuailé Orée d'Anjou Passavant-sur-Layon</p>	23.5.2022




<p> Rochefort-sur-Loire  Saint-Augustin-des-Bois  Saint-Christophe-du-Bois  Saint-Georges-sur-Loire  Saint-Germain-des-Prés  Saint-Léger-de-Linières  Saint-Léger-sous-Cholet  Saint-Martin-du-Fouilloux  Saint-Paul-du-Bois  Saint-Sigismond  "Segré-en-Anjou Bleu  Sainte-Gemmes-d'Andigné"  Sèvremoine  Somloire  Soulaines-sur-Aubance  Terranjou  Toutlemonde  Trémentines  Val d'Erdre-Auxence  Val-du-Layon  Vezins  Yzernay </p>	
<i>Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)</i>	
<p> AIRVAULT  ALLONNE  AMAILLOUX  ARDIN  ARGENTONNAY  AVAILLES-THOUARSAIS  AZAY-SUR-THOUET  BOUSSAIS  BRETIGNOLLES  BRESSUIRE  CERIZAY  CHANTELOUP  CIRIERES  COMBRAND  COULONGES-SUR-L'AUTIZE  COULONGES-THOUARSAIS  COURLAY  DOUX  GEAY  GENNETON  GOURGE  GLENAY  LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE  LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT  L'ABSIE  LA FORET SUR SEVRE  LAGEON  LARGEASSE  LE BREUIL-BERNARD  LE PIN  LE TALLUD  LOUIN  LUCHE-THOUARSAIS  MAISONTIERS  MAULEON  MONCOUTANT  MONTRAVERS  MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE  NEUVY-BOUIN </p>	26.5.2022




<p>NUEIL-LES-AUBIERS  LA PETITE-BOISSIERE  PUGNY  SAINT-AMAND-SUR-SEVRE  SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE  SAINT-AUBIN-DU-PLAIN  SAINT-GENEROUX  SAINT-JOUIN-DE-MILLY  SAINT-LOUP-LAMAIRE  SAINT-MAURICE-ETUSSON  SAINT-PARDOUX  SAINT-PAUL-EN-GATINE  SAINT-PIERRE_DES-ECHAUBROGNES  SAINT-POMPAIN  SAINT-VARENT  SCILLE  TESSONNIERE  THENEZAY  TRAYES  VAL EN VIGNES  VERNOUX-EN-GATINE  VILLIERS-EN-PLAINE  VOULMENTIN</p>	
<i>Département: Tarn-et-Garonne (82)</i>	
<p>ROQUECOR  SAINT AMANS DU PECH  SAINT BEAUZEIL  VAEILLES</p>	3.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
<p>AIZENAY  ANTIGNY  APREMONT  AUBIGNY-LES-CLOUZEUX  AUCHAY-SUR-VENDEE  BAZOGES-EN-PAILLERS  BAZOGES-EN-PAREDS  BEAUFOU  BEAULIEU-SOUS-LA ROCHE  BEAUREPAIRE  BEAUVOIR-SUR-MER  BELLEVIGNY  BENET  BESSAY  BOIS-DE-CENE  BOUFFERE  BOUIN  BOURNEAU  BOURNEZEAU  BREM-SUR-MER  Breuil-Barret  CEZAIS  CHALLANS  CHAMBRETAUD  CHANTONNAY  CHATEAU D'OLONNE  CHATEAUGUIBERT  CHATEAUNEUF  CHAUCHE  CHAVAGNES-EN-PAILLERS  CHAVAGNES-LES-REDOUX  CHEFFOIS</p>	23.5.2022



COEX  
COMMEQUIERS  
CORPE  
CUGAND  
DOIX-LES-FONTAINES  
DOMPIERRE-SUR-YON  
ESSARTS-EN-BOCAGE  
FALLERON  
FONTENAY-LE-COMTE  
FOUGERE  
FOUSSAIS PAYRE  
FROIDFOND  
GRAND'LANDES  
GROSBREUIL  
L'HERBERGEMENT  
L'ORBRIE  
LA BERNARDIERE  
LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU  
LA BRUFFIERE  
LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE  
LA CHAIZE-LE-VICOMTE  
LA CHAPELLE-HERMIER  
LA CHAPELLE-PALLUAU  
LA CHAPELLE-THEMER  
LA CHATAIGNERAIE  
LA COPECHAGNIERE  
LA FERRIERE  
LA GARNACHE  
LA GAUBRETIERE  
LA GENETOUZE  
LA GUYONNIERE  
LA JAUDONNIERE  
LA JONCHERE  
LA MEILLERAIE-TILLAY  
LA MERLATIERE  
LA RABATELIERE  
LA REORTHE  
LA ROCHE-SUR-YON  
LA TAILLEE  
LA TARDIERE  
LA VERRIE  
L'AIGUILLON-SUR-VIE  
LANDERONDE  
LANDEVIEILLE  
LE BOUPERE  
LE GIROUARD  
LE GIVRE  
LE LANGON  
LE POIRE-SUR-VIE  
LE TABLIER  
LES ACHARDS  
LES BROUZILS  
LES EPESES  
LES HERBIERS  
LES LANDES-GENUSSON  
LES LUCS-SUR-BOULOGNE  
LES MAGNILS-REIGNIERS  
LES PINEAUX  
LES VELLUIRE-SUR-VENDEE  
L'HERMENAULT  
L'ILE D'OLONNE  
LONGEVES  
LUCON  
MACHE




MALLIEVRE  
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS  
MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE  
MARTINET  
MENOMBLET  
MERVENT  
MESNARD-LA-BAROTIERE  
MONSIREIGNE  
MONTOURNAIS  
MONTREUIL  
MONTREVERD  
MORTAGNE-SUR-SEVRE  
MOUCHAMPS  
MOUILLERON-LE-CAPTIF  
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN  
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS  
MOUTIERS-SUR-LE-LAY  
MOUZEUIL-SAINTE-MARTIN  
NALLIERS  
NESMY  
PALLUAU  
PEAULT  
PETOSSE  
PISSOTTE  
POUILLE  
POUZAUGES  
REAUMUR  
RIVE-DE-LYON  
ROCHESERVIERE  
ROCHETREJOUX  
ROSNAY  
SAINT MICHEL LE CLOUCQ  
SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE  
SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX  
SAINT-AUBIN-LA-PLAINE  
SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES  
SAINT-BENOIST-SUR-MER  
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON  
SAINT-CYR-DES-GATS  
SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS  
SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE  
SAINTE-CECILE  
SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS  
SAINTE-FOY  
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE  
SAINTE-HERMINE  
SAINTE-PEXINE  
SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET  
SAINT-ETIENNE-DU-BOIS  
SAINT-FULGENT  
SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU  
SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX  
SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY  
SAINT-GERVAIS  
SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY  
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES  
SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS  
SAINT-JEAN-DE-BEUGNE  
SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON  
SAINT-JULIEN-DES-LANDES  
SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE  
SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE  
SAINT-MAIXENT-SUR-VIE  
SAINT-MALO-DU-BOIS




<p>SAINT-MARS-LA REORTHE          SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU          SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES          SAINT-MARTIN-DES-NOYERS          SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS          SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE          SAINT-MATHURIN          SAINT-MAURICE-DES-NOUES          SAINT-MAURICE-LE-GIRARD          SAINT-MESMIN          SAINT-PAUL-EN-PAREDS          SAINT-PAUL-MONT-PENIT          SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE          SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN          SAINT PIERRE LE VIEUX          SAINT-PROUANT          SAINT-REVEREND          SAINT-SULPICE-EN-PAREDS          SAINT-URBAIN          SAINT-VALERIEN          SAINT-VINCENT-STERLANGES          SAINT-VINCENT-SUR-GRAON          SALLERTAINE          SERIGNE          SEVREMONT          SIGOURNAIS          SOULLANS          TALLUD-SAINTE-GEMME          TALMONT-SAINT-HILAIRE          THIRE          THORIGNY          THOUARSAIS-BOUILDROUX          TIFFAUGES          TREIZE SEPTIERS          TREIZE-VENTS          VAIRE          VENANSAULT          VENDRENNES          VIX          VOUILLE-LES-MARAIS          VOUVANT</p>	
<i>Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)</i>	
<p>CUSSAC - à l'Est de la D 73 et à l'Ouest de la D 42          DOURNAZAC - à l'Ouest de la D 66          LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX          LADIGNAC-LE-LONG - à l'Est de la D11          LE CHALARD          MARVAL - à l'Est de la D 67 et au Nord de la D 15          PENSOL - à l'Est de la D 15 et à l'Est de la D 67          SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE - à l'Ouest de la D704 et au Nord de la D901</p>	23.5.2022

**Stato membro: Ungheria**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:</i>	




<p>Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900 a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	6.6.2022
<p>Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.459968 és a 19.483002, valamint a 46.410497 és a 19.517138 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	6.6.2022
<p>Bugac, Bugacpusztaháza és Jakabszállás települések közigazgatási területeinek a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	1.6.2022



Jánoshalma és Kunfehértó települések közigazgatási területeinek a 46.345334 és a 19.405583, valamint a 46.346178 és a 19.407121 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	3.6.2022
Kerekegyháza, Fülöpháza és Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, valamint a 46.911103 és a 19.480245 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	6.6.2022
Borota, Csávoly és Rémm települések közigazgatási területeinek a a 46.257695 és a 19.129421, a 46.258680 és a 19.132083, a 46.261845 és a 19.129315, a 46.264668 és a 19.126455, valamint a 46.257655 és a 19.135150 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	8.6.2022
Csongrád és Szentes települések közigazgatási területeinek a 46.649616 és a 20.230218 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	1.6.2022
<i>Békés megye:</i>	
Békéssámszon, Kardoskút, Kaszaper, Kunágota, Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Pusztaföldvár, Tótkomlós és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.414509 és 20.895129, a 46.412612 és a 20.721112, a 46.453700 és a 20.892040, a 46.461337 és a 20.822849, a 46.467000 és a 20.977800, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.464106 és a 20.824599, a 46.442739 és a 20.726279, valamint a 46.424346 és a 20.764714 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	24.5.2022
Mezőhegyes, Tótkomlós és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.350338 és a 20.802407 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	18.5.2022
Almáskamarás, Nagykamarás és Kétegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.475210 és a 21.138900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	24.5.2022
<i>Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:</i>	
Nyírbátor, Nyírpilis, Nyírvasvári és Piricse települések közigazgatási területeinek a 47.800570 és a 22.150850, a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150655 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	7.6.2022

**Stato membro: Paesi Bassi**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Province Gelderland</i>	
Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.11	26.5.2022
Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.56 lat 52.09	20.5.2022



**Stato membro: Polonia**


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Województwo wielkopolskie</b>	
1) <b>w powiecie wolsztyńskim:</b> a) w gminie Siedlec, miejscowości: Jaromierz, Kopanica, Jażyniec, Żodyń	23.5.2022
<b>Województwo lubuskie</b>	
1) <b>w powiecie zielonogórskim:</b> a) w gminie Kargowa, miejscowości: Stary Jaromierz na północ od drogi 314, Nowy Jaromierz i Obra Dolna	23.5.2022

**Parte B**

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati\* di cui agli articoli 1 e 3

**Stato membro: Bulgaria**


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Region of Plovdiv</i>	
The following villages in Rodopi municipality: Krumovo, Yagodovo The following villages in Sadovo municipality: Sadovo, Bolyartsi, Katunitsa, Karadzovo, Kochevo The following villages in Kuklen municipality: Kuklen, Ruen The following villages in Asenovgrad municipality: Izbeglii, Kozanovo, Stoevo, Zlatovrah, Muldava, Lyaskovo	19.5.2022
The following villages in Asenovgrad municipality: Asenovgrad, Boyantzi The following village in Sadovo municipality: Mominsko	11.5.2022 - 19.5.2022
The following villages in Sadovo municipality - Selti, Bolyartsi, Mominsko, Kochevo, Karadzovo, Sadovo, Cheshnigirovo, Popovitsa, Milevo The following villages in Asenovgrad municipality - Izbeglii, Kozanovo, Boyantsi, Zlatovruh, Patriarh Evtimovo The following villages in Parvomai municipality - Tatarevo, Dalbok izvor; The following villages in Rakovski municipality Chalakovi	30.5.2022
The following villages in Sadovo - Bogdanitsa, Ahmatovo The following villages in Asenovgrad - Konush;	21.5.2022 - 30.5.2022
<i>Stara Zagora region</i>	
The following village in Stara Zagora municipality - Elenino, Hristiyanovo	20.5.2022 - 30.5.2022
The following village in Stara Zagora municipality - Stara Zagora, Mogila, Malko Kadievo, Madzherito, Zagore, Pamukchii, Budeshte, Petrovo, Kaloyanovets, Arnautino, Rakitnitsa, Kirilovao, Bogomilovo, Lyaskovo, Malka Verea The following village in Radnevo municipality - Kolarovo	30.5.2022




<i>Region Pleven</i>	
The following village in Nikopol municipality – Asenovo, Debovo, Novachene, Batsova mahala; The following village in Levski municipality – Trunchovitsa, Obnova The following village in Pordim municipality - Odarne, Kamenets, Borislav, Kateritsa, Zgalevo The followig villages in Pleven municipality – Pelishat	9.6.2022
The following villages in Pleven municipality – Slaviano, Mechka, Koilovtsi	1.6.2022 - 9.6.2022
The following villages in Pordim municipality – Valchitran, Pordim, Totleben	1.6.2022 - 9.6.2022
<i>Lovech region</i>	
The following villages in Lovech municipality – Vladinya, Drenov	9.6.2022
<i>Gabrovo region</i>	
The following villages in Gabrovo municipality – Krushevo, Bogatovo, Yavorets, Draganovtsi, Novakovtsi, Gabene, Dragievtsi, Muzga, Smilovtsi, Kameshtitsa, Penkovtsi The following villages in Sevlievo municipality – Gorna Rositsa, Kastel, Batoshevo, Karamichevtsi, Shumata, Koriyata, Enev rat, Dushevski kolibi, Stolat, Dushevo, Sennik, Hirevo, Ryahovtsite, Kormyansko	9.6.2022
The following villages in Sevlievo municipality – Sevlievo	1.6.2022 - 9.6.2022

**Stato membro: Germania**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>NORDRHEIN-WESTFALEN</b>	
<b>Kreis Kleve</b> Kreisgrenze Viersen ab St-Huberter-Straße in westlicher Richtung folgen bis zum Hundertmorgenweg, Hundertmorgenweg nordwestlich folgen bis Gewässer Schwarze Rahm, Schwarze Rahm nördlich folgen bis L410/Heronger Straße, südwestlich auf L410/Slümer Straße bis Gewässer Niersgraben, Gewässer Niersgraben folgen in nordwestlicher Richtung bis L479/Straelener Straße, L479 nordöstlich folgen bis zur K21/Meerendonker Straße, 2. Ausfahrt im Kreisverkehr, im weiteren Verlauf Baersdonker Straße/Baersdonk, bis zur B9, dann B9 nordwestlich Richtung Kleve bis B58, B58 in nördlicher Richtung folgen, weiter geradeaus auf L480/Kapellener Straße/Am Mühlenwasser bis Bartelter Weg, Bartelter Weg in östlicher Richtung folgen bis K32/Waltersheide, K32 in nordwestlicher Richtung folgen bis zur L480/Am Mühlenwasser, L480/Am Mühlenwasser in nordöstlicher Richtung folgen bis Kreisgrenze Wesel	19.5.2022
<b>Kreis Kleve</b> Kreisgrenze Wesel - Südwestlich Kamper Straße folgen bis Kirchstraße, westlich auf der Kirchstraße, Verlängerung Kaplaneistraße, im weiteren Verlauf Fasanenstraße folgen, bis zum Reheierweg, Reiherweg südwestlich, B510 queren, im weiteren Verlauf Holthuyser Weg westlich folgen, im weiteren Verlauf Holthuyser Straße, dann nördlich auf die L362, im Kreisverkehr 2. Ausfahrt auf Sevelener Straße L362 in Richtung Issum weiter nördlich folgen, bis Erskensweg, nordöstlich dem Erskensweg folgen, bis Hoerstgener Landstraße folgen, dann auf Hoerstgener Landstraße südöstlich folgen, nordöstlich Hamsfeld folgen, im weiteren Verlauf Hamsfeld nördlich Richtung Issumer Fleuth folgen, Issumer Fleuth in östlicher Richtung folgen bis Brauweg, Brauweg nordöstlich folgen bis Hochwalder Straße, Hochwalder Straße südöstlich folgen bis Kreisgrenze Wesel	11.5.2022 - 19.5.2022




<p><b>Kreis Viersen</b></p> <p>Im Norden: Kreisgrenze</p> <p>Im Osten: Kreisgrenze in südlicher Richtung bis Niepkanal (Höhe Straße Neufeld)</p> <p>Im Süden: von dort in westlicher Richtung in gedachter Linie bis Ende Straße Pastoratsbenden-Kreuzung Ryckenweg, dem Ryckenweg in nördlicher Richtung folgend bis Neufelder Straße, der Neufelder Straße westlich folgend bis Rheinstraße, der Rheinstraße nördlich folgend bis Abzweigung Helmeskamp, Helmeskamp in westlicher Richtung folgend bis Abzweigung Erprathsweg, dem Erprathsweg folgend bis zur Bergstraße, der Bergstraße links folgend bis Windmühlenweg, dann dem Windmühlenweg folgend bis Haag (B9), die Straße Haag überquerend und der Tönisberger Straße (K23) bis zur Querung des Baches Landwehr folgend</p> <p>Im Westen: dem Lauf des Baches Landwehr in nördlicher Richtung folgend bis zur Abknickung des Bachlaufes, von dort in gedachter Linie bis zur Kreisgrenze.</p>	20.5.2022
<b>SCHLESWIG- HOLSTEIN</b>	
<p><b>Kreis Nordfriesland</b></p> <p>Beginn im Norden auf der Deichlinie Galmsbüllkoog, kreuzt den Westerweg in Höhe Marienkoog, folgt der Straße Mühlendeich bis zur Kreuzung Marienkoogsdeich, nach Osten in gerader Linie auf den Tefkebüller Weg und folgt diesem bis zum Süderdeich. Den Süderdeich 1 km folgend biegt der Sperrbezirk nach Süden ab bis zur Bahnlinie, folgt diesem Richtung Osten bis Höhe Der Südeste Querweg, wo er nach Süden abbiegt. Weiter im Verlauf Der Südeste Querweg und in dessen Verlängerung nach Süden bis zur Kreuzung am Schöpfweg/Martensenweg. Von dort aus südwestlich bis an den Kreuzungspunkt mit der B5/Gemeindegrenze. Weiter Richtung Südosten auf dem Süderdeich, darüber hinaus in gerader Linie bis zur Kreuzung Osewoldter Koog. Weiter östlich über den Deich in einem 10km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn.</p>	6.6.2022 - 14.6.2022
<p><b>Kreis Nordfriesland</b></p> <p>Beginn am Deich an der südlichsten Spitze des Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koogs in gerader Linie durch Emmelsbüll-Horsbüll bis zur Horsbüller Straße, dieser folgend bis zum Marksweg, diesen Richtung Osten folgend bis zur Diedersbüller Straße, auf der Diedersbüller Straße Richtung Norden bis zur Abbiegung Diedersbüller Weg in Richtung Osten bis auf die L6, der L6 Richtung Südosten folgend bis zum Dykensweg, den Dykensweg folgend über die Klanxbüller Straße in gerader Linie bis Wasserlebener Weg, diesen folgend bis zum Großen Rhinschlot, 500 m dem Großen Rhinschlot folgend nach Osten abbiegend auf die Gemeindegrenze zu Niebüll, auf der Gemeindegrenze bis Gotteskoogseeweg, diesem folgend in Richtung Osten bis Hallig Grönland, weiter im Verlauf Am Rollwagenzug bis zum Östlichen Peter-Jensen-Graben bis zur Gemeindegrenze nach Risum-Lindholm, an der Gemeindegrenze entlang Richtung Südosten bis zur B5, südlich bis 130 m über den Kreisverkehr hinaus, nach Osten dem Graben folgend und in gerader Linie bis zur Kreuzung Daagel/Senfmühlenweg. Dem Senfmühlenweg nach Süden folgend bis Klockries Von dort nach Westen abbiegend auf den Krouerswäi, 80 m folgend in gerader Linie bis zur Kreuzung Klockries/Smaasewäi. Diesem nach Süden folgen bis Dik, diesem bis zum Lindholmer Sielzug folgen, auf diesem nach Süden bis zum Siewert-Agsens-Wäi, nach Osten auf dem Siewert-Agsens-Wäi bis zum Grutstich, diesem nach Süden folgend bis kurz vor die Kreuzung Meelenwäi, von dort aus südöstlich über die Dorfstraße hinweg bis zum Ende des Üüle Browäi und weiter in gerader Linie bis zur Bahnlinie, dieser Richtung Südosten folgend bis zur Lecker Au, von dort aus in gerader Linie bis zu einem Punkt auf der K45, ca. 140 m östlich der Lecker Au. Auf Alter Deich Richtung Osten bis zur Abbiegung Steinighörnweg und diesem in südlicher Richtung folgend bis 100 m hinter Steinighörngraben, von da aus in gerader Linie zur Straße K45, weiter Richtung Süden bis Osterweg, diesem nach Nordwesten 500 m folgen und in gerader Linie in Richtung Süden bis zur Kreuzung Soltmeede/K45. Der K45 150 m Richtung Westen folgend und dann in gerader Linie südwestlich bis zur Kreuzung L6/Osterhallig-Weg. Dem Osterhallig-Weg Richtung Süden folgend bis Höhe</p>	14.6.2022




Westerhalligweg, von dort aus Richtung Westen bis zum Norderkoog-Weg, weiter bis zur rechtwinkligen Kurve, von dort aus in gerader Linie bis zur Kreuzung Neuer Weg/Schulweg. Weiter in gerader Linie bis zur Dorfstraße im Bereich der Fedderswarf, weiter in gerader Linie bis zum Deich an der Bäderstraße. Vom Kreuzungspunkt der Bäderstraße am 10km-Radius entlang durch die Nordsee, den Lorendamm zwischen Oland und Langeneß kreuzend weiter bis zur nordöstlichen Spitze von Föhr. Hier startet das Beobachtungsgebiet oberhalb des Nyhamsweg in nordwestlicher Richtung bis zur Kreuzung K126/Remsweg, in einem Bogen, endend am Deich westlich des Geesingswegs. Weiter im 10km-Radius durch die Nordsee bis zum Beginn der Beschreibung.	
---	--

**Stato membro: Francia**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Département: Aveyron (12)</i>	
SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU "SAINT-LEONS hors zp" "SEGUR est de la RD191, prolongée par RD29, puis RD95" "SEVERAC-D'AVEYRON ouest de l'A75, sud de la RN88" "VERRIERES ouest de l'A75" "VEZINS-DE-LEVEZOU hors zp"	1.6.2022
"VEZINS-DE-LEVEZOU sud de la RD611 et nord de la RD29" "SAINT-LEONS nord de la RD911"	24.5.2022 - 1.6.2022
"ALMONT-LES-JUNIES entre ruisseaux Brousse et Aumont" "AUZITS est RD 840" "CAMPUAC ouest RD20" "CONQUES-EN-ROUERGUE hors zp" ESPEYRAC "FIRMI est RD840" "GOLINHAC ouest RD20 puis RD 904"	1.6.2022




MARCILLAC-VALLON MOURET NAUVIALE "PRUINES hors zp" "SAINT-CHRISTOPHE-VALLON est RD 840" "SAINT-FELIX-DE-LUNEL hors zp" "SENERGUES hors zp" VILLECOMTAL	
CONQUES-EN-ROUERGUE PRUINES SAINT-FELIX-DE-LUNEL SENERGUES	24.5.2022 - 1.6.2022
SAINT-SANTIN	28.5.2022
AMBEYRAC BALAGUIER-D'OLT LA CAPELLE-BALAGUIER "FOISSAC ouest RD922" "MARTIEL nord RD911" OLS-ET-RINHODES SAINTE-CROIX "CAUSSE-ET-DIÈGE ouest RD922" "SALVAGNAC-CAJARC hors zp" "SAUJAC hors zp" "VILLENEUVE ouest RD922"	23.5.2022
SALVAGNAC-CAJARC SAUJAC	14.5.2022 - 23.5.2022
<i>Département: Cantal (15)</i>	
"GLENAT coupé d'ouest en est entre St Saury et Roumegoux en suivant D220, D32, D33" ROUMEGOUX SAINT-SAURY	23.5.2022




SIRAN	
BOISSET	
CAYROLS	
LEYNHAC	
MONTMURAT	
MOURJOU	
PARLAN	1.6.2022
QUEZAC	
ROUZIERS	
SAINT-CONSTANT-FOURNOULES	
SAINT-JULIEN-DE-TOURSAC	
SAINT-SANTIN-DE-MAURS	
MAURS	
SAINT ETIENNE DE MAURS	24.5.2022 - 1.6.2022
LE TRIOULOU	
<i>Les communes suivantes dans le département: Charente (16)</i>	
LES ADJOTS	
BERNAC	
LA CHEVRERIE	
LA FORET-DE-TE SSE	
LONDIGNY	
MONTJEAN	23.5.2022
RUFFEC	
SAINT-MARTIN-DU-CLOCHER	
TAIZE-AIZIE	
VILLIERS-LE-ROUX	
BARDENAC	
BAZAC	
BORS (canton de Tude-et-lavalette)	
BRIE-SOUS-CHALAIS	
CHALAIS	
CHATIGNAC	
COURGEAC	
CURAC	15.6.2022
JUIGNAC	
MEDILLAC	
MONTBOYER	
MONTIGNAC-LE-COQ	
MONTMOREAU	
PALLAUD	
RIOUX-MARTIN	



SAINT-AVIT SAINT-LAURENT-DES-COMBES SAINT-MARTIAL SAINT-QUENTIN-DE-CHALAIS SAINT-SEVERIN YVIERS	
AUBETERRE-SUR-DRONNE BELLON BONNES COURLAC LES ESSARDS LAPRADE NABINAUD ORIVAL PILLAC ROUFFIAC SAINT-ROMAIN	7.6.2022 - 15.6.2022
<i>Département: Charente Maritime (17)</i>	
Courçon La Greve sur Mignon La Ronde Taugon Marans Saint-Jean-de-Liversay Saint-Cyr-du-Doret	23.5.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Corrèze (19)</i>	
ALBIGNAC ALBUSSAC ARGENTAT-SUR-DORDOGNE ASTAILLAC AYEN BEAULIEU-SUR-DORDOGNE BEYNAT BEYSSENAC BILHAC BRANCEILLES CHABRIGNAC LA CHAPELLE-AUX-SAINTS CHASTEAX CHAUFFOUR-SUR-VELL CONCEZE	23.5.2022




CUREMONTE HAUTEFAGE LAGLEYGEOLLE LASCAUX LIGNEYRAC LIOURDRES LOSTANGES LOUIGNAC MARCILLAC-LA-CROZE MENOIRE MEYSSAC NEUVILLE NONARDS PERPEZAC-LE-BLANC LE PESCHER PUY-D'ARNAC QUEYSSAC-LES-VIGNES SAILLAC SAINT-AULAIRE SAINT-BAZILE-DE-MEYSSAC SAINT-BONNET-LA-RIVIERE SAINT-CHAMANT SAINT-CYPRIEN SAINT-CYR-LA-ROCHE SAINT-HILAIRE-TAURIEUX SAINT-JULIEN-MAUMONT SAINT-SOLVE SERILHAC SEXCLES SIONIAC TUDEILS VARETZ VARS-SUR-ROSEIX VEGENNES VIGNOLS YSSANDON	
JUGEALS-NAZARETH CHASTEAX BRIVE-LA-GAILLARDE NESPOULS NOAILLES	12.5.2022 - 23.5.2022




ALTILLAC BASSIGNAC-LE-BAS BRIGNAC-LA-PLAINE BRIVEZAC CAMPS-SAINT-MATHURIN-LEOBAZEL LA CHAPELLE-SAINT-GERAUD CHARTRIER-FERRIERE CHENAILLER-MASCHEIX CUBLAC ESTIVALS JUILLAC LARCHE LISSAC-SUR-COUZE MANSAC MERCOEUR MONCEAUX-SUR-DORDOGNE REYGADE ROSIERS-DE-JUILLAC SAINT-CERNIN-DE-LARCHE SAINT-JULIEN-LE-PELERIN SAINT-PANTALEON-DE-LARCHE SAINT-ROBERT SEGONZAC TURENNE	12.5.2022 - 23.5.2022
<i>Département: Dordogne (24)</i>	
AJAT ALLES-SUR-DORDOGNE ALLEMANS AUBAS AUDRIX AUGIGNAC BADEFOLS-D'ANS BADEFOLS-SUR-DORDOGNE BARDOU BASSILLAC ET AUBEROCHE BAYAC BEAUMONTOIS EN PERIGORD BEAUREGARD-DE-TERRASSON PAYS DE BELVES BERBIGUIERES BERGERAC	16.6.2022



BIRON	
BOISSE	
BOISSEUILH	
BOSSET	
BOULAZAC ISLE MANOIRE	
BOUNIAGUES	
BOURG-DU-BOST	
BOURGNAC	
BOURNIQUEL	
BOUTELLES-SAINT-SEBASTIEN	
BOUZIC	
BROUCHAUD	
LE BUISSON-DE-CADOUIN	
CALES	
CAPDROT	
CARLUX	
CASTELNAUD-LA-CHAPELLE	
CASTELS ET BEZENAC	
CAZOULES	
CENAC-ET-SAINT-JULIEN	
CHALAIS	
CHAMPNIERS-ET-REILHAC	
LA CHAPELLE-FAUCHER	
CHASSAIGNES	
CERVEIX-CUBAS	
CLERMONT-D'EXCIDEUIL	
COLOMBIER	
COLY	
COMBERANCHE-ET-EPELUCHE	
CONDAT-SUR-VEZERE	
CONNE-DE-LABARDE	
LA COQUILLE	
COULOUNIEIX-CHAMIERS	
COURSAC	
COUX ET BIGAROQUE-MOUZENS	
COUZE-ET-SAINT-FRONT	
CREYSSE	
CUBJAC-AUVEZERE-VAL D'ANS	
CUNEGES	
DAGLAN	
DOMME	




DOUZILLAC	
EGLISE-NEUVE-D'ISSAC	
EXCIDEUIL	
EYMET	
PLAISANCE	
LES EYZIES-DE-TAYAC-SIREUIL	
FANLAC	
LES FARGES	
FAURILLES	
FLAUGEAC	
FLEURAC	
FLORIMONT-GAUMIER	
FONROQUE	
FOSSEMAGNE	
GABILLOU	
GAGEAC-ET-ROUILLAC	
GAUGEAC	
GINESTET	
GRANGES-D'ANS	
GRIGNOLS	
GRIVES	
GROLEJAC	
HAUTEFORT	
ISSIGEAC	
JAURE	
LA JEMAYE-PONTEYRAUD	
LE LARDIN-SAINT-LAZARE	
LARZAC	
LAVALADE	
LAVOUR	
LAVEYSSIERE	
LES LECHES	
LEMBRAS	
LEMPZOURS	
LIMEUIL	
LIMEYRAT	
LOLME	
LOUBEJAC	
LUNAS	
MANZAC-SUR-VERN	
MARQUAY	




MARSALES	
MAURENS	
MAUZENS-ET-MIREMONT	
MAZEYROLLES	
MESCOULES	
MEYRALS	
MILHAC-DE-NONTRON	
MOLIERES	
MONBAZILLAC	
MONESTIER	
MONMARVES	
MONPAZIER	
MONSAGUEL	
MONTFERRAND-DU-PERIGORD	
MONTREM	
MOULEYDIER	
MUSSIDAN	
NABIRAT	
NAILHAC	
NAUSSANNES	
NEUVIC	
NONTRON	
SANILHAC	
ORLIAGUET	
PARCOUL-CHENAUD	
PAUNAT	
PEYRILLAC-ET-MILLAC	
PEYZAC-LE-MOUSTIER	
PEZULS	
PIEGUT-PLUVIERS	
PLAZAC	
PONTOURS	
PRATS-DE-CARLUX	
PROISSANS	
RAZAC-DE-SAUSSIGNAC	
RAZAC-SUR-L'ISLE	
RIBAGNAC	
RIBERAC	
ROUFFIGNAC-SAINT-CERNIN-DE-REILHAC	
SADILLAC	
SAINT-ANDRE-D'ALLAS	




SAINT-ASTIER	
SAINT-AUBIN-DE-NABIRAT	
SAINT AULAYE-PUYMANGOU	
SAINT-AVIT-RIVIERE	
SAINT-AVIT-SENIEUR	
SAINT-BARTHELEMY-DE-BUSSIÈRE	
SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE	
SAINT-CAPRAISE-D'EYMET	
SAINT-CERNIN-DE-LABARDE	
SAINT-CHAMASSY	
SAINT-CREPIN-D'AUBEROCHE	
SAINTE-CROIX	
SAINT-CYBRANET	
SAINT-CYPRIEN	
SAINT-CYR-LES-CHAMPAGNES	
SAINTE-EULALIE-D'ANS	
SAINTE-EULALIE-D'EYMET	
SAINTE-FOY-DE-BELVES	
SAINT-FRONT-D'ALEMPS	
SAINT-FRONT-DE-PRADOUX	
SAINT-GEYRAC	
SAINTE-INNOCENCE	
SAINT-JEAN-DE-COLE	
SAINT-JEAN-D'EYRAUD	
SAINT-JORY-DE-CHALAIS	
SAINT-JULIEN-DE-LAMPON	
SAINT-JULIEN-D'EYMET	
SAINT-LAURENT-DES-VIGNES	
SAINT-LAURENT-LA-VALLEE	
SAINT-LEON-D'ISSIGEAC	
SAINT-LEON-SUR-VEZERE	
SAINT-LOUIS-EN-L'ISLE	
SAINT-MARTIAL-D'ALBAREDE	
SAINT-MARTIAL-DE-NABIRAT	
SAINT-MARTIN-DE-FRESSENGEAS	
SAINTE-MONDANE	
SAINTE-NATHALENE	
SAINTE-ORSE	
SAINT-PANTALY-D'EXCIDEUIL	
SAINT-PARDOUX-LA-RIVIERE	
SAINT-PAUL-LA-ROCHE	




SAINT-PAUL-LIZONNE	
SAINT-PERDOUX	
SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC	
SAINT-PIERRE-DE-COLE	
SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE	
SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES	
SAINTE-RADEGONDE	
SAINT-RAPHAEL	
SAINT-ROMAIN-DE-MONPAZIER	
SAINT-ROMAIN-ET-SAINT-CLEMENT	
SAINT-SAUVEUR	
SAINT-SEVERIN-D'ESTISSAC	
SAINT-VINCENT-JALMOUTIERS	
SAINT-VINCENT-LE-PALUEL	
SAINT-VINCENT-SUR-L'ISLE	
SALAGNAC	
SALLES-DE-BELVES	
SARLAT-LA-CANEDA	
SARLIAC-SUR-L'ISLE	
SAUSSIGNAC	
SAVIGNAC-DE-NONTRON	
SIGOULES	
SIMEYROLS	
SINGLEYRAC	
SIORAC-EN-PERIGORD	
SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD	
SOULAURES	
SOURZAC	
TEMPLE-LAGUYON	
THENAC	
TOURTOIRAC	
TREMOLAT	
TURSAC	
VALLEREUIL	
VANXAINS	
VARENNES	
VERGT-DE-BIRON	
VEYRIGNAC	
VILLAC	
VILLARS	
ABJAT-SUR-BANDIAT	8.6.2022 - 16.6.2022




ANGOISSE	
ANLHIAC	
ARCHIGNAC	
AURIAC-DU-PERIGORD	
AZERAT	
LA BACHELLERIE	
BANEUIL	
BARS	
BEAUREGARD-ET-BASSAC	
BELEYMAS	
BERGERAC	
BESSE	
BORREZE	
BOULAZAC ISLE MANOIRE	
BOURROU	
LE BUGUE	
CAMPAGNAC-LES-QUERCY	
CAMPAGNE	
CAMPSEGRET	
LA CASSAGNE	
CAUSE-DE-CLERANS	
CHALAGNAC	
CHAMPS-ROMAIN	
LA CHAPELLE-AUBAREIL	
LA CHAPELLE-SAINT-JEAN	
CHATRES	
LES COTEAUX PERIGOURDINS	
CLERMONT-DE-BEAUREGARD	
CORGNAC-SUR-L'ISLE	
COUBJOURS	
COULAURES	
COURS-DE-PILE	
CREYSSENSAC-ET-PISSOT	
DOISSAT	
LA DORNAC	
DOUVILLE	
LA DOUZE	
DUSSAC	
EGLISE-NEUVE-DE-VERGT	
EYMET	
EYZERAC	



FALSE	
LA FEUILLADE	
FIRBEIX	
FOULEIX	
GENIS	
GRUN-BORDAS	
ISSAC	
JAYAC	
JOURNIAC	
JUMILHAC-LE-GRAND	
LACROPTÉ	
LALINDE	
LAMONZIE-MONTASTRUC	
LANOUAILLE	
LANQUAIS	
LIORAC-SUR-LOUYRE	
MANAURIE	
MARCILLAC-SAINT-QUENTIN	
MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG	
MAYAC	
MIALET	
MONMADALES	
MONSAC	
MONTAGNAC-LA-CREMPSE	
MONTAUT	
MONTIGNAC	
NADAILLAC	
NANTHEUIL	
NANTHIAT	
NEGRONDES	
SANILHAC	
ORLIAC	
PAULIN	
PAYZAC	
PAZAYAC	
PETIT-BERSAC	
PEYRIGNAC	
PRATS-DU-PERIGORD	
PRESSIGNAC-VICQ	
PREYSSAC-D'EXCIDEUIL	
QUEYSSAC	



RAMPIEUX	
RAZAC-D'EYMET	
SAINT-AGNE	
VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU	
SAINT-AMAND-DE-COLY	
SAINT-AMAND-DE-VERGT	
SAINT-AUBIN-DE-CADELECH	
SAINT-AUBIN-DE-LANQUAIS	
SAINT-AVIT-DE-VIALARD	
SAINT-CASSIEN	
SAINT-CERNIN-DE-L'HERM	
SAINT-CIRQ	
SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET	
SAINT-FELIX-DE-REILLAC-ET-MORTEMART	
SAINT-FELIX-DE-VILLADEIX	
SAINTE-FOY-DE-LONGAS	
SAINT-GENIES	
SAINT-GEORGES-DE-MONTCLARD	
SAINT-GERMAIN-DES-PRES	
SAINT-GERMAIN-ET-MONS	
SAINT-HILAIRE-D'ESTISSAC	
SAINT-JEAN-D'ESTISSAC	
SAINT-JORY-LAS-BLOUX	
SAINT-JULIEN-DE-CREMPSE	
SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD	
SAINT-MARTIN-DES-COMBES	
SAINT-MAIME-DE-PEREYROL	
SAINT-MEDARD-D'EXCIDEUIL	
SAINT-MESMIN	
SAINT-MICHEL-DE-VILLADEIX	
SAINT-NEXANS	
SAINT-PAUL-DE-SERRE	
SAINT-POMPONT	
SAINT PRIVAT EN PERIGORD	
SAINT-RABIER	
SAINT-SAUD-LACOUSSIÈRE	
SAINT-SULPICE-D'EXCIDEUIL	
SAINTE-TRIE	
SALIGNAC-EYVIGUES	
SALON	
SARLANDE	




SARRAZAC SAVIGNAC-DE-MIREMONT SAVIGNAC-LEDRIER SAVIGNAC-LES- EGLISES SERGEAC SERRES-ET-MONTGUYARD SORGES ET LIGUEUX EN PERIGORD TAMNIES TEILLOTS TERRASSON-LAVILLEDIEU THENON THIVIERS THONAC VALOJOUX VAUNAC VERDON VERGT VEYRINES-DE-VERGT VILLAMBLARD VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD	
<i>Département: Gironde (33)</i>	
COURS-DE-MONSEGUR SAINT-ANDRE-ET-APPELLES LES LEVES-ET-THOUMEYRAGUES PINEUILH PELLEGRUE LIGUEUX LA ROQUILLE LANDERROUAT RIOCAUD TAILLECAVAT SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL CAPLONG	16.6.2022
MARGUERON	8.6.2022 - 16.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)</i>	
BASSE GOULAINÉ BESNE BLAIN BOUAYE BOUEE	1.6.2022




BOUGUENAI	
BOUVRON	
BRAINS	
CAMPBON	
CARQUEFOU	
CASSON	
CHATEAU THEBAUD	
CHEIX EN RETZ	
CONQUEREUIL	
CORSEPT	
COUERON	
COUFFE	
DERVAL	
DIVATTE SUR LOIRE	
DONGES	
ERBRAY	
FAY DE BRETAGNE	
GORGES	
GRAND AUVERNE	
GRAND CHAMPS DES FONTAINES	
GUEMENE PENFAO	
HAUTE GOULAIN	
HERIC	
INDRE	
ISSE	
JANS	
LA CHAPELLE HEULIN	
LA CHAPELLE-GLAIN	
LA CHAPELLE-LAUNAY	
LA CHAPELLE SUR ERDRE	
CHATEAUBRIAND	
LA CHEVALERAI	
LA GRIGONNAIS	
LA HAIE FOUASSIERE	
LA MEILLERAYE-DE-BRETAGNE	
MOISDON-LA-RIVIERE	
LA MONTAGNE	
LAVAU-SUR-LOIRE	
LE BIGNON	
LE CELLIER	
LE GAVRE	



LE LOROUX BOTTEREAU	
LE PELLERIN	
LE PIN	
LES SORINIERES	
LES TOUCHES	
LIGNE	
LOUISFERT	
LUSANGER	
MAISDON SUR SEVRE	
MALVILLE	
MARSAC-SUR-DON	
MAUVES-SUR-LOIRE	
MESANGER	
MONNIERES	
MONTOIR-DE-BRETAGNE	
MONTRELAIS	
MOUAIS	
MOUZEIL	
MOUZILLON	
NANTES	
NOTRE DAME DES LANDES	
ORVAULT	
OUDON	
PAIMBOEUF	
PALLET	
PETIT-AUVERNE	
PETIT MARS	
PIERRIC	
PONT SAINT MARTIN	
PORT SAINT PERE	
POUILLE-LES-COTEAUX	
PRINQUIAU	
PUCEUL	
REZE	
ROUANS	
ROUGE	
RUFFIGNE	
SAFFRE	
SAINT AUBIN LES CHATEAUX	
SAINT BREVIN LES PINS	
SAINT FIACRE SUR MAINE	




SANT JEAN DE BOISEAU SANT JULIEN DE CONCELLES SANT-JULIEN-DE-VOUVANTES SANT LEGER LES VIGNES SANT SEBASTIEN SUR LOIRE SANT-GEREON SANT-HERBLAIN SANT-MARS-DU-DESERT SANT-NAZAIRE SANT PERE EN RETZ SANT-VINCENT-DES-LANDES SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE SAUTRON SAVENAY SION LES MINES SUCE-SUR-ERDRE THOUARE-SUR-LOIRE TRANS-SUR-ERDRE TRELIERES TRIGNAC VALLONS DE L'ERDRE VAY VERTOU VUE	
ABBARETZ AIGREFEUILLE SUR MAINE ANCENIS BOUSSAY CHAUMES EN RETZ CHAUVE CLISSON CORCOUE SUR LORGNE CORDEMAIS FROSSAY GENESTON GETIGNE JOUÉ-SUR-ERDRE LA BERNERIE EN RETZ LA BOISSIERE DE DORE LA CHEVROLIERE LA LIMOUZINIÈRE	24.5.2022 - 1.6.2022




LA MARNE	
LA PLAINE SUR MER	
LA PLANCHE	
LA ROCHE-BLANCHE	
LA REGRIPIERE	
LA REMAUDIERE	
LE LANDREAU	
LE TEMPLE DE BRETAGNE	
LEGE	
LES MOUTIERS EN RETZ	
LOIREAUXENCE	
MACHECOUL SAINT-MEME	
MAUMUSSON	
MONTBERT	
NORT-SUR-ERDRE	
NOZAY	
PANNECE	
PAULX	
PORNIC	
PREFAILLES	
REMOUILLE	
RIAILLE	
SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU	
SAINT COLOMBAN	
SAINT ETIENNE DE MER MORTE	
SAINT ETIENNE DE MONTLUC	
SAINT HILAIRE DE CHALEONS	
SAINT HILAIRE DE CLISSON	
SAINT LUMINE DE CLISSON	
SAINT LUMINE DE COUTAIS	
SAINT MARS DE COUTAIS	
SAINT MICHEL CHEF CHEF	
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU	
SAINT VIAUD	
SAINTE PAZANNE	
TEILLE	
TOUVOIS	
TREFFIEUX	
VAIR-SUR-LOIRE	
VALLET	
VIEILLEVIGNE	



VIGNEUX DE BRETAGNE VILLENUEVE EN RETZ	
<i>Département: Lot (46)</i>	
ESPEYROUX FIGEAC MOLIERES PLANIOLES	1.6.2022
CARDAILLAC FOURMAGNAC LABATHUDE SAINT-BRESSOU SAINTE-COLOMBE	24.5.2022 - 1.6.2022
BIARS SUR CERE CAHUS CORNAC ESTAL GAGNAC SUR CERE GLANES LABASTIDE-DU-HAUT-MONT LATOUILLE-LENTILLAC LAVAL-DE-CERE SENAILLAC-LATRONQUIERE	1.6.2022
SOUSCEYRAC-EN-QUERCY TEYSSIEU	24.5.2022 - 1.6.2022
BEDUER CALVIGNAC CARAYAC FAYCELLES FRONTENAC LARNAGOL LARROQUE-TOIRAC MARCILHAC-SUR-CELE PUYJOURDES SAINT-CHELS SAINT-JEAN-DE-LAUR SAINT-MARTIN-LABOUVAL SAINT-PIERRE-TOIRAC	23.5.2022
GREALOU CAJARC	14.5.2022 - 23.5.2022



MONTBRUN	
CADRIEU	
ANGLARS	
AYNAC	
BETAILE	
BLARS	
LE BOURG	
BOUSSAC	
LE BOUYSSOU	
BRENGUES	
CAMBES	
CAMBOULIT	
CAMBURAT	
CANIAC-DU-CAUSSE	
CARDAILLAC	
CARENAC	
CARLUCET	
CAZALS	
CAVAGNAC	
CAZILLAC	
COEUR DE CAUSSE à l'est de l'A20	
CONCORES	1.6.2022
CONDAT	
CORN	
DEGAGNAC	
DURBANS	
ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE	
ESPEDAILLAC	
FAJOLES	
FLAUJAC-GARE	
FONS	
FOURMAGNAC	
FRAYSSINET-LE-GELAT	
FRAYSSINHES à l'est de la D43	
GIGNAC	
GINTRAC	
GIRAC	
GORSES	
GREZES	
COEUR DE CAUSSE	
LABATHUDE	



LACAPPELLE-MARIVAL	
LACHAPPELLE-AUZAC	
LADIRAT	
LAMOTHE-CASSEL	
LAMOTHE-FENELON	
LANZAC	
IATRONQUIERE	
LEOBARD	
LISSAC-ET-MOURET	
LIVERNON	
MARMINIAC	
MARTEL	
MASCLAT	
MECHMONT	
MILHAC	
MONTAMEL	
MONTCLERA	
MONTET-ET-BOUXAL	
MONTEAUCON à l'est de l'A20	
NADAILLAC-DE-ROUGE	
PEYRILLES	
PUYBRUN	
LES QUATRE-ROUTES-DU-LOT	
QUISSAC	
LE ROC	
ROUFFILHAC	
RUDELLE	
SENIERGUES à l'est de l'A20	
SAINT-BRESSOU	
SAINT-CAPRAIS	
SAINT-CIRQ-MADELON	
SAINT-CLAIR	
SAINTE-COLOMBE	
SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR	
SAINT-MAURICE-EN-QUERCY	
SAINT-MEDARD-NICOURBY	
SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES	
SAINT-SULPICE	
SONAC	
SOULOMES	
SOUSCEYRAC-EN-QUERCY : au sud de la D673 et de la D653	




TAURIAC TERROU TEYSSIEU THEMINETTES USSEL	
ALBIAC ALVIGNAC ANGLARS-NOZAC ASSIER AUTOIRE AYNAC BALADOU BANNES LE BASTIT BELMONT-BRETENOUX BIO BRETENOUX CALES COUZOU CRESENSAC CREYSSE CUZANCE DURBANS ESPEDAILLAC ESPEYROUX FLAUJAC-GARE FLOIRAC FRAYSSINET FRAYSSINHES à l'ouest de la D43 GIGNAC GINOILLAC GOURDON GRAMAT ISSENDOLUS ISSEPTS COEUR DE CAUSSE à l'ouest de l'A20 LACAVE LAVERGNE LEYME LIVERNON LOUBRESSAC	24.5.2022 - 1.6.2022




LOUPIAC	
LUNEGARDE	
MARTEL	
MAYRAC	
MAYRINHAC-LENTOUR	
MEYRONNE	
MIERS	
MOLIERES	
MONTFAUCON à l'Ouest de l'A20	
MONTVALENT	
PADIRAC	
PAYRAC	
PAYRIGNAC	
PINSAC	
PRUDHOMAT	
REILHAC	
REILHAGUET	
REYREVIGNES	
RIGNAC	
ROCAMADOUR	
ROUFFILHAC	
RUEYRES	
SAIGNES	
SAINT-CERE	
SAINT-CHAMARAND	
SAINT-CIRQ-SOULLAGUET	
SAINT-DENIS-LES-MARTEL	
SAINT-JEAN-LAGINESTE	
SAINT-JEAN-LESPINASSE	
SAINT-LAURENT-LES-TOURS	
SAINT-MEDARD-DE-PRESQUE	
SAINT-MICHEL-DE-LOUBEJOU	
SAINT-PAUL-DE-VERN	
SAINT-PROJET	
SAINT-SIMON	
SAINT-SOZY	
SAINT-VINCENT-DU-PENDIT	
SARRAZAC	
SENIERGUES à l'Ouest de l'A20	
SONAC	
SOUCIRAC	




SOUILLAC STRENQUELS THEGRA THEMINES VAYRAC LE VIGAN	
Partie de BAGNAC-SUR-CELE au Sud de la N122 FELZINS LAURESSES LINAC MONTREDON PRENDEIGNES SABADEL-LATRONQUIERE SAINT-CIRGUES SAINT-FELIX SAINT-HILAIRE SAINT-JEAN-MIRABEL SAINT-PERDOUX VIAZAC	1.6.2022
Partie de BAGNAC-SUR-CELE au Nord de la N122	24.5.2022 - 1.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)</i>	
Agnac Aiguillon Allez-et-Cazeneuve Anthé Armillac Auriac-sur-Dropt Baleyssagues Bazens Beauville Bias Blaymont Bourgougnague Bournel Brugnac Cahuzac Cassignas Castelmoron-sur-Lot Caubon-Saint-Sauveur Cauzac	16.6.2022




Cavarc	
Cazideroque	
Clairac	
Clermont-Dessous	
Coulx	
Cours	
Dausse	
Déவில்	
Dolmayrac	
Dondas	
Doudrac	
Duras	
Engayrac	
Escassefort	
Esclottes	
Ferrensac	
Fongrave	
Frégimont	
Galapian	
Gavaudun	
Granges-sur-Lot	
Hautefage-la-Tour	
Lacapelle-Biron	
Lacaussade	
Lachapelle	
Lagarrigue	
Laparade	
Laroque-Timbaut	
Laugnac	
Laussou	
Lavergne	
Lévignac-de-Guyenne	
Lusignan-Petit	
Maillaan	
Mazières-Naresse	
Monbahus	
Monbalen	
Monclar	
Montagnac-sur-Lède	
Montastruc	
Montignac-de-Lauzun	



Montignac-Toupinerie	
Montpezat	
Monviel	
Nicole	
Pardaillan	
Paulhiac	
Penne-d'Agenais	
Peyrière	
Port-Sainte-Marie	
Puymiclan	
Rives	
Saint-Antoine-de-Ficalba	
Saint-Aubin	
Saint-Avit	
Saint-Barthélemy-d'Agenais	
Sainte-Colombe-de-Duras	
Saint-Etienne-de-Fougères	
Saint-Etienne-de-Villereal	
Saint-Géraud	
Saint-Hilaire-de-Lusignan	
Saint-Jean-de-Duras	
Sainte-Livrade-sur-Lot	
Saint-Pierre-sur-Dropt	
Saint-Quentin-du-Dropt	
Saint-Robert	
Saint-Sylvestre-sur-Lot	
Savignac-de-Duras	
Seyches	
Soumensac	
Le Temple-sur-Lot	
Tombeboeuf	
Trémons	
Trentels	
Villebramar	
Villeneuve-sur-Lot	
Villereal	
Virazeil	
Allemans-du-Dropt	
Auradou	
Beaugas	8.6.2022 - 16.6.2022
Boudy-de-Beauregard	



Bourran	
Cambes	
Cancon	
Casseneuil	
Castelnaud-de-Gratecambe	
Castillonnès	
Douzains	
Frespech	
Lacépède	
Lafitte-sur-Lot	
Lalandusse	
Lauzun	
Lédat	
Loubès-Bernac	
Lougratte	
Massels	
Massoulès	
Miramont-de-Guyenne	
Monflanquin	
Montauriol	
Montaut	
Monteton	
Moulinet	
Moustier	
Pailloles	
Parranquet	
Pinel-Hauterive	
Prayssas	
Puysserampion	
Rayet	
Roumagne	
Saint-Astier	
Saint-Colomb-de-Lauzun	
Saint-Eutrope-de-Born	
Saint-Martin-de-Villereal	
Saint-Maurice-de-Lestapel	
Saint-Pardoux-Isaac	
Saint-Pastour	
Saint-Salvy	
Saint-Sardos	
Saint-Sernin	



<p>La Sauvetat-du-Dropt          La Sauvetat-sur-Lède          Savignac-sur-Leyze          Ségalas          Sérignac-Péboudou          Tourliac          Villeneuve-de-Duras</p>	
<i>Département: Maine-et-Loire (49)</i>	
<p>Angers          Armaillé          Avrillé          Beaucouzé          Béhuard          Blaison-Saint-Sulpice          Bouchemaine          Bouillé-Ménard          Bourg-l'Évêque          "Brissac Loire Aubance          hors zp"          Brossay          Candé          Cantenay-Épinard          Carbay          Challain-la-Potherie          Chambellay          Chenillé-Champteussé          Cizay-la-Madeleine          Courchamps          Dénezé-sous-Doué          "Doué-en-Anjou          hors zp"          Ecoflant          Erdre-en-Anjou          Feneu          Gennes-Val-de-Loire          Grez-Neuville          La Jaille-Yvon          La Ménitré          La Possonnière          La Séguinière          Le Lion-d'Angers</p>	1.6.2022




Le Plessis-Grammoire	
Le Puy-Notre-Dame	
Les Garennes sur Loire	
Les Ponts-de-Cé	
Les Ulmes	
"Loire-Authion	
Andard"	
"Loire-Authion	
Brain-sur-l'Authion"	
"Loire-Authion	
Corné"	
"Loire-Authion	
La Bohalle"	
"Loire-Authion	
La Daguenière"	
"Loire-Authion	
Saint-Mathurin-sur-Loire"	
Longuenée-en-Anjou	
Louresse-Rochemenier	
Montreuil-Juigné	
Montreuil-sur-Maine	
Mûrs-Erigné	
Ombrée d'Anjou	
Rou-Marson	
Saint-Barthélémy-d'Anjou	
Saint-Christophe-du-Bois	
Saint-Clément-de-la-Place	
Saint-Clément-des-Levées	
Saint-Jean-de-la-Croix	
Saint-Lambert-la-Potherie	
Saint-Macaire-du-Bois	
Saint-Mélaine-sur-Aubance	
Sainte-Gemmes-sur-Loire	
Sarrigné	
Savennières	
Sceaux-d'Anjou	
"Segré-en-Anjou Bleu	
hors zp"	
Thorigné d'Anjou	
Trélazé	
Tuffalun	




Vaudelnay	
Verrie	
Verrières-en-Anjou	
Angrie	
Aubigné-sur-Layon	
Beaulieu-sur-Layon	
Beaupréau-en-Mauges	
Bécon-les-Granits	
Bégrolles-en-Mauges	
Bellevigne-en-Layon	
"Brissac Loire Aubance	
Luigné"	
Cernusson	
Chalonnnes-sur-Loire	
Champtocé-sur-Loire	
Chanteloup-les-Bois	
Chaufonds-sur-Layon	
Chazé-sur-Argos	
Chemillé-en-Anjou	
Cholet	
Cléré-sur-Layon	
Coron	
Denée	24.5.2022 - 1.6.2022
"Doué-en-Anjou	
Brigné"	
Ingrandes-Le Fresne sur Loire	
La Plaine	
La Romagne	
La Séguinière	
La Tessouale	
Le May-sur-Evre	
Le Puy-Saint-Bonnet	
Les Cerqueux	
Loiré	
"Lys-Haut-Layon	
Tigné"	
Mauges-sur-Loire	
Maulévrier	
Mazières-en-Mauges	
Montilliers	
Montrevault-sur-Evre	




Mozé-sur-Louet Nuillé Orée d'Anjou Passavant-sur-Layon Rochefort-sur-Loire Saint-Augustin-des-Bois Saint-Christophe-du-Bois Saint-Georges-sur-Loire Saint-Germain-des-Prés Saint-Léger-de-Linières Saint-Léger-sous-Cholet Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Paul-du-Bois Saint-Sigismond "Segré-en-Anjou Bleu Sainte-Gemmes-d'Andigné" Sèvremoine Somloire Soulaines-sur-Aubance Terranjou Toutlemonde Trémentines Val d'Erdre-Auxence Val-du-Layon Vezins Yzernay	
<i>Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)</i>	
CAUNAY LA CHAPELLE-POUILLOUX LORIGNE MAIRE-LEVESCAULT PLIBOUX SAUZE-VAUSSAIS VANZAY	23.5.2022
LIMALONGES MONTALEMBERT	29.3.2022 - 23.5.2022
ADILLY AIFFRES AMURE ARCAIS ARGENTON-L'EGLISE	4.6.2022




ASSAIS-LES-JUMEAUX	
AUBIGNY	
AUGE	
AZAY-LE-BRULE	
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY	
BECELEUF	
BESSINES	
BOISME	
LA BOISSIERE-EN-GATINE	
BOUILLE-LORETZ	
BRIE	
BRION-PRES-THOUET	
CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS	
CHANTECORPS	
CHATILLON-SUR-THOUET	
CHAURAY	
CHERVEUX	
CHICHE	
CLAVE	
CLESSE	
COULON	
COURS	
ECHIRE	
EPANNES	
EXIREUIL	
FAYE-L'ABBESSE	
FAYE-SUR-ARDIN	
FENERY	
FENIOUX	
LES FORGES	
FORS	
FRANCOIS	
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN	
GERMOND-ROUVRE	
IRAIS	
LA CHAPELLE-BATON	
LA CHAPELLE-BERTRAND	
LA CHAPELLE-THIREUIL	
LA CRECHE	
LA FERRIERE-EN-PARTHENAY	
LES GROSEILLERS	




LA PEYRATTE	
LE CHILLOU	
LHOUMOIS	
LE BEUGNON	
LE BOURDET	
LE BUSSEAU	
LE RETAIL	
LE VANNEAU-IRLEAU	
LOUZY	
LUZAY	
MAGNE	
MARNES	
MAUZE-THOUARSAIS	
MAZIERES-EN-GATINE	
MISSE	
NIORT	
OIRON	
OROUX	
PAS-DE-JEU	
PAMPLIE	
PARTHENAY	
PIERREFITTE	
POMPAIRE	
POUGNE-HERISSON	
PRESSIGNY	
PRIN-DEYRANCON	
PUIHARDY	
REFFANNES	
SAINT-AUBIN-LE-CLOUD	
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC	
SAINT-CYR-LA-LANDE	
SAINT-GELAIS	
SAINT-GEORGES-DE-NOISNE	
SAINT-GEORGES-DE-REX	
SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME	
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD	
SAINT-JACQUES-DE-THOUARS	
SAINT-JEAN-DE-THOUARS	
SAINT-JOUIN-DE-MARNES	
SAINT-LAURS	
SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN	



SAINT-LIN SAINT-MARC-LA-LANDE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE SAINT-MAIXENT-L'ECOLE SAINT-MARTIN-DE-MACON SAINT-MARTIN-DE-SANZAY SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX SAINT-MAXIRE SAINT-REMY SAINT-SYMPHORIEN SAINTE-GEMME SAINTE-OUENNE SAINTE-RADEGONDE SAINTE-VERGE SAIVRES SANSAIS SAURAI SCIECQ SECONDIGNY SOUTIERS SURIN TAIZE-MAULAI THOUARS TOURTENAY VALLANS VASLES VAUSSEROUX VAUTEBIS VERRUYES VIENNAY VOUHE VOUILLE XAINTRAY	
AIRVAULT ALLONNE AMAILLOUX ARDIN ARGENTONNAY AVAILLES-THOUARSAIS AZAY-SUR-THOUET BOUSSAIS	27.5.2022 - 4.6.2022




BRETIGNOLLES	
BRESSUIRE	
CERIZAY	
CHANTELOUP	
CIRIERES	
COMBRAND	
COULONGES-SUR-L'AUTIZE	
COULONGES-THOUARSAIS	
COURLAY	
DOUX	
GEAY	
GENNETON	
GOURGE	
GLENAY	
LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE	
LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT	
L'ABSIE	
LA FORET SUR SEVRE	
LAGEON	
LARGEASSE	
LE BREUIL-BERNARD	
LE PIN	
LE TALLUD	
LOUIN	
LUCHE-THOUARSAIS	
MAISONTIERS	
MAULEON	
MONCOUTANT	
MONTRAVERS	
MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE	
NEUVY-BOUIN	
NUEIL-LES-AUBIERS	
LA PETITE-BOISSIERE	
PUGNY	
SAINT-AMAND-SUR-SEVRE	
SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE	
SAINT-AUBIN-DU-PLAIN	
SAINT-GENEROUX	
SAINT-JOUIN-DE-MILLY	
SAINT-LOUP-LAMAIRE	
SAINT-MAURICE-ETUSSON	



SAINT-PARDOUX SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT-PIERRE_DES-ECHAUBROGNES SAINT-POMPAIN SAINT-VARENT SCILLE TESSONNIERE THENEZAY TRAYES VAL EN VIGNES VERNOUX-EN-GATINE VILLIERS-EN-PLAINE VOULMENTIN	
<i>Département: Tarn-et-Garonne (82)</i>	
ROQUECOR SAINT AMANS DU PECH SAINT BEAUZEIL VALEILLES	3.6.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
All towns in Vendée which are not in the Protection zone	1.6.2022
AIZENAY ANTIGNY APREMONT AUBIGNY-LES-CLOUZEUX AUCHAY-SUR-VENDEE BAZOGES-EN-PAILLERS BAZOGES-EN-PAREDS BEAUFOU BEAULIEU-SOUS-LA ROCHE BEAUREPAIRE BEAUVOIR-SUR-MER BELLEVIGNY BENET BESSAY BOIS-DE-CENE BOUFFERE BOUIN BOURNEAU BOURNEZEAU BREM-SUR-MER Breuil-Barret	24.5.2022 - 1.6.2022




CEZAIS	
CHALLANS	
CHAMBRETAUD	
CHANTONNAY	
CHATEAU D'OLONNE	
CHATEAUGUIBERT	
CHATEAUNEUF	
CHAUCHE	
CHAVAGNES-EN-PAILLERS	
CHAVAGNES-LES-REDOUX	
CHEFFOIS	
COEX	
COMMEQUIERS	
CORPE	
CUGAND	
DOIX-LES-FONTAINES	
DOMPIERRE-SUR-YON	
ESSARTS-EN-BOCAGE	
FALLERON	
FONTENAY-LE-COMTE	
FOUGERE	
FOUSSAIS PAYRE	
FROIDFOND	
GRAND'LANDES	
GROSBREUIL	
L'HERBERGEMENT	
L'ORBRIE	
LA BERNARDIERE	
LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU	
LA BRUFFIERE	
LA CAILLERE-SAINT-HILAIRE	
LA CHAIZE-LE-VICOMTE	
LA CHAPELLE-HERMIER	
LA CHAPELLE-PALLUAU	
LA CHAPELLE-THEMER	
LA CHATAIGNERAIE	
LA COPECHAGNIERE	
LA FERRIERE	
LA GARNACHE	
LA GAUBRETIERE	
LA GENETOUZE	




LA GUYONNIERE	
LA JAUDONNIERE	
LA JONCHERE	
LA MEILLERAIE-TILLAY	
LA MERLATIERE	
LA RABATELIERE	
LA REORTHE	
LA ROCHE-SUR-YON	
LA TAILLEE	
LA TARDIERE	
LA VERRIE	
L'AIGUILLON-SUR-VIE	
LANDERONDE	
LANDEVIEILLE	
LE BOUPERE	
LE GIROUARD	
LE GIVRE	
LE LANGON	
LE POIRE-SUR-VIE	
LE TABLIER	
LES ACHARDS	
LES BROUZILS	
LES EPESSES	
LES HERBIERS	
LES LANDES-GENUSSON	
LES LUCS-SUR-BOULOGNE	
LES MAGNILS-REIGNIERS	
LES PINEAUX	
LES VELLUIRE-SUR-VENDEE	
L'HERMENAULT	
L'ILE D'OLONNE	
LONGEVES	
LUCON	
MACHE	
MALLIEVRE	
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS	
MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE	
MARTINET	
MENOMBLET	
MERVENT	
MESNARD-LA-BAROTIERE	




MONSIREIGNE	
MONTOURNAIS	
MONTREUIL	
MONTREVERD	
MORTAGNE-SUR-SEVRE	
MOUCHAMPS	
MOUILLERON-LE-CAPTIF	
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN	
MOUTIERS-LES-MAUXFAITS	
MOUTIERS-SUR-LE-LAY	
MOUZEUIL-SAINT-MARTIN	
NALLIERS	
NESMY	
PALLUAU	
PEAULT	
PETOSSE	
PISSOTTE	
POUILLE	
POUZAUGES	
REAUMUR	
RIVE-DE-LYON	
ROCHESERVIERE	
ROCHETREJOUX	
ROSNAY	
SAINT MICHEL LE CLOUCQ	
SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE	
SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX	
SAINT-AUBIN-LA-PLAINE	
SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES	
SAINT-BENOIST-SUR-MER	
SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON	
SAINT-CYR-DES-GATS	
SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS	
SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE	
SAINTE-CECILE	
SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS	
SAINTE-FOY	
SAINTE-GEMME-LA-PLAINE	
SAINTE-HERMINE	
SAINTE-PEXINE	
SAINT-ETIENNE-DE-BRILLOUET	



SAINT-ETIENNE-DU-BOIS	
SAINT-FULGENT	
SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU	
SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX	
SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY	
SAINT-GERVAIS	
SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY	
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES	
SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS	
SAINT-JEAN-DE-BEUGNE	
SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON	
SAINT-JULIEN-DES-LANDES	
SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE	
SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE	
SAINT-MAIXENT-SUR-VIE	
SAINT-MALO-DU-BOIS	
SAINT-MARS-LA REORTHE	
SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU	
SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES	
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS	
SAINT-MARTIN-DES-TILLEULS	
SAINT-MARTIN-LARS-EN-SAINTE-HERMINE	
SAINT-MATHURIN	
SAINT-MAURICE-DES-NOUES	
SAINT-MAURICE-LE-GIRARD	
SAINT-MESMIN	
SAINT-PAUL-EN-PAREDS	
SAINT-PAUL-MONT-PENIT	
SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE	
SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN	
SAINT PIERRE LE VIEUX	
SAINT-PROUANT	
SAINT-REVEREND	
SAINT-SULPICE-EN-PAREDS	
SAINT-URBAIN	
SAINT-VALERIEN	
SAINT-VINCENT-STERLANGES	
SAINT-VINCENT-SUR-GRAON	
SALLERTAINE	
SERIGNE	
SEVREMONT	



SIGOURNAIS SOULLANS TALLUD-SAINTE-GEMME TALMONT-SAINT-HILAIRE THIRE THORIGNY THOUARSAIS-BOILDROUX TIFFAUGES TREIZE SEPTIERS TREIZE-VENTS VAIRE VENANSAULT VENDRENNES VIX VOUILLE-LES-MARAIS VOUVANT	
<i>Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)</i>	
LINAZAY SAINT-MACOUX SAINT-SAVIOL	29.3.2022 - 23.5.2022
CHAUNAY SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL SAVIGNE LIZANT VOULEME SAINT-GAUDENT BLANZAY BRUX CHAMPAGNE-LE-SEC GENOUILLE CIVRAY	23.5.2022
ANGLIERS ARCAY AULNAY BERRIE CHALAIS CRAON CURCAY-SUR-DIVE GLENOUZE LA CHAUSSEE	23.5.2022



<p>LA GRIMAUDIERE  MARTAIZE  MASSOGNES  MAZEUIL  MONCONTOUR  MOUTERRE-SILLY  RANTON  SAINT-CLAIR  SAINT-JEAN-DE-SAUVES  SAINT-LAON  TERNAY  CHALANDRAY  CHERVES  MAISONNEUVE</p>	
<i>Les communes suivantes dans le département: Haute Vienne (87)</i>	
<p>BUSSIERE-GALANT  CHALUS  CHAMPAGNAC-LA-RIVIERE  CHAMPSAC - au Sud de la D 141  CUSSAC - à l'Ouest de la D 73 et à l'Est de la D 42  DOURNAZAC - à l'Est de la D 66  GLANDON  LA MEYZE  LA-ROCHE-L'ABEILLE - à l'Ouest de la D17  LADIGNAC-LE-LONG - à l'Ouest de la D11  MARVAL - à l'Ouest de la D 67 et au Sud de la D 15  ORADOUR-SUR-VAYRES - au Sud de la D 34  PENSOL - à l'Ouest de la D 15 et à l'Ouest de la D 67  SAINT-BAZILE  SAINT-HILAIRE-LES-PLACES  SAINT-MATHIEU  SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE - à l'Est de la D704 et au Sud de la D901</p>	1.6.2022
<p>CUSSAC - à l'Est de la D 73 et à l'Ouest de la D 42  DOURNAZAC - à l'Ouest de la D 66  LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX  LADIGNAC-LE-LONG - à l'Est de la D11  LE CHALARD  MARVAL - à l'Est de la D 67 et au Nord de la D 15  PENSOL - à l'Est de la D 15 et à l'Est de la D 67  SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE - à l'Ouest de la D704 et au Nord de la D901</p>	24.5.2022 - 1.6.2022



## Stato membro: Ungheria

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye:</i>	
<p>Balotaszállás, Borota, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Felsőszentiván, Harkakötöny, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kéleshalom, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Móricgát, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Rémsoltsó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Ambrózfalva, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Pusztamérges, Pusztaszér, Ruzsa, Szatymaz, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.</p> <p>Baja, Érsekcsanád, Érsekhalma, Fülöpjakab, Gátér, Hajós, Jakabszállás, Kaskantyú, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Imrehegy, Izsák, Mélykút, Nemesnádudvar, Páhi, Petőfiszállás, Sükkösd, Asothalom, Csengele, Orgovány, Ópusztaszer, Öttömös, Röske, Sándorfalva, Szeged és Tömörkény települések közigazgatási területeinek a 46.602519 és a 19.476076, a 46.275100 és a 19.945900, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.304142 és a 19.77246857, a 46.594879 és a 19.475755, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.551212, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.55831146 és a 19.90176582, a 46.67918396 és a 19.66313362, a 46.6588707 és a 19.84514999, a 46.64757538 és a 19.83792496, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.45996857 és a 19.48300171, a 46.345334 és a 19.405583, a 46.346178 és a 19.407121, a 46.257695 és a 19.129421, a 46.258680 és a 19.132083, a 46.261845 és a 19.129315, a 46.264668 és a 19.126455, valamint a 46.257655 és a 19.135150 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.</p>	17.6.2022
<p>Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpháza, Fülöpszállás, Izsák, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.930155 és a 19.454917, valamint a 46.924205 és a 19.464929 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.</p>	15.6.2022
<p>Ambrózfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Makó, Nagyer, Pitvaros és Székkutas települések közigazgatási területeinek a 46.412612 és a 20.721112, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.350338 és a 20.802407, valamint a 46.424346 és a 20.764714 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.</p>	2.6.2022
<p>Csanylelek, Csongrád, Felgyő, Nagytőke, Szegvár és Szentés települések közigazgatási területeinek a 46.64961624 és a 20.23021889 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.</p>	10.6.2022
<p>Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Zsana, Balástya, Bordány, Csengele, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Mórahalom, Ruzsa, Szatymaz, Szeged, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések közigazgatási területeinek a 46.4715502 és a 19.7517826, a 46.405959 és a 19.779518, a 46.400225 és a 19.738443, a 46.602519 és a 19.476076, a 46.579444 és a 19.736667, a 46.275100 és a 19.945900</p>	7.6.2022 - 17.6.2022




<p>a 46.595993 és a 19.715993, a 46.598411 és a 19.463081, a 46.362527 és a 19.889897, a 46.305325 és a 19.971843 a 46.594879 és a 19.475755, a 46.411066 és a 19.824131, a 46.634798 és a 19.528758, a 46.565116 és a 19.736982, a 46.390193 és a 19.859026, a 46.622269 és a 19.510662, a 46.637471 és a 19.534997, a 46.360253 és a 19.889856, a 46.412262 és a 19.882318, a 46.388589 és a 19.865548, a 46.393122 és a 19.879532, a 46.618518 és a 19.547109, a 46.341487 és a 19.959773, a 46.428945 és a 19.858540, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.418260 és a 19.870100, a 46.474934 és a 19.867312, a 46.647600 és a 19.532000, a 46.629090 és a 19.601820, a 46.423310 és a 19.839009, a 46.442445 és a 19.847226, a 46.454135 és a 19.851760, a 46.446677 és a 19.842729, a 46.450811 és a 19.848044, a 46.465875 és a 19.855253, a 46.584834 és a 19.571869, a 46.403030 és a 19.836280, a 46.515756 és a 19.644498, a 46.556377 és a 19.521274, a 46.632294 és a 19.540128, a 46.625950 és a 19.687550, a 46.423812 és a 19.851522, a 46.304143 és a 19.772469, a 46.416320 és a 19.855250, a 46.357129 és a 19.886464, a 46.657800 és a 19.525600, a 46.558312 és a 19.901765, a 46.646110 és a 19.506637, a 46.467710 és a 19.816220, a 46.383000 és a 19.863400, a 46.631240 és a 19.603105, a 46.674721 és a 19.501666, a 46.621178 és a 19.551212, a 46.643000 és a 19.547100, a 46.622759 és a 19.546290, a 46.674300 és a 19.496878, a 46.563426 és a 19.472723, a 46.424156 és a 19.854776, a 46.682057 és a 19.499820, a 46.443106 és a 19.844167, a 46.444167 és a 19.837500, a 46.569480 és a 19.691870, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.509101 és a 19.639519, a 46.493050 és a 19.772140, a 46.675174 és a 19.500882, a 46.539300 és a 19.848400, a 46.460471 és a 19.829871, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.451065 és a 19.838705, a 46.532821 és a 19.867635, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.656787 és a 19.530891, a 46.538708 és a 19.820980, a 46.532500 és a 19.643611, a 46.500240 és a 19.782750, a 46.554744 és a 19.877308, a 46.442824 és a 19.859982, a 46.532438 és a 19.812180, a 46.506380 és a 19.781720, a 46.534952 és a 19.835752, a 46.625636 és a 19.653214, a 46.538611 és a 19.742222, a 46.672206 és a 19.497207, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.518432 és a 19.790984, a 46.535395 és a 19.743623, a 46.532906 és a 19.822510, a 46.384682 és a 19.911029, a 46.582284 és a 19.467612, a 46.518168 és a 19.678617, a 46.395004 és a 19.675672, a 46.527904 és a 19.627410, a 46.342700 és a 19.803100, a 46.539808 és a 19.748672, a 46.498220 és a 19.776852, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.525265 és a 19.722482, a 46.514691 és a 19.631108, a 46.617304 és a 19.548761, a 46.618622 és a 19.536336, a 46.526774 és a 19.498163, a 46.620761 és a 19.449354, a 46.570148 és a 19.650975, a 46.519380 és a 19.631010, a 46.472718 és a 19.664062, a 46.504690 és a 19.639840 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	
<p>Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.459968 és a 19.483002, valamint a 46.410497 és a 19.517138 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	7.6.2022 - 17.6.2022
<p>Bugac, Bugacpusztaháza és Jakabszállás települések közigazgatási területeinek a 46.684719 és a 19.640491, a 46.679183 és a 19.663134 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	2.6.2022 - 17.6.2022
<p>Jánoshalma és Kunfehértó települések közigazgatási területeinek a 46.345334 és a 19.405583, valamint a 46.346178 és a 19.407121 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	4.6.2022 - 17.6.2022
<p>Kerekegyháza, Fülöpháza és Szabadszállás települések közigazgatási területeinek a 46.926789 és a 19.469943, a 46.927460 és a 19.474320, a 46.923632 és a 19.467383, a 46.930155 és a 19.454917, a 46.924205 és a 19.464929, a 46.916900 és a 19.450500, valamint a 46.911103 és a 19.480245 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.</p>	7.6.2022 - 15.6.2022



Borota, Csávoly és Rév települések közigazgatási területeinek a 46.257695 és a 19.129421, a 46.258680 és a 19.132083, a 46.261845 és a 19.129315, a 46.264668 és a 19.126455, valamint a 46.257655 és a 19.135150 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe	9.6.2022 - 17.6.2022
Csongrád és Szentes települések közigazgatási területeinek a 46.649616 és a 20.230218 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	2.6.2022 - 10.6.2022
<i>Békés megye:</i>	
Almáskamarás, Battonya, Békéssámsón, Csanádapáca, Dombiratos, Elek, Gyula, Kardoskút, Kaszaper, Kétegyháza, Kevermes, Kisdombegyház, Kunágota, Lókösháza, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Orosháza, Pusztaföldvár, Pusztatottlaka, Szabadkígyós, Tótkomlós, Ujkígyós és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.414509 és a 20.895129, a 46.412612 és a 20.721112, a 46.453700 és a 20.892040, a 46.461337 és a 20.822849, a 46.475210 és a 21.138900, a 46.467000 és a 20.977800, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.464106 és a 20.824599, a 46.442739 és a 20.726279, a 46.350338 és a 20.802407, valamint a 46.424346 és a 20.764714 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	2.6.2022
Békéssámsón, Kardoskút, Kaszaper, Kunágota, Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Pusztaföldvár, Tótkomlós és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.414509 és 20.895129, a 46.412612 és a 20.721112, a 46.453700 és a 20.892040, a 46.461337 és a 20.822849, a 46.467000 és a 20.977800, a 46.448300 és a 20.723600, a 46.423614 és a 20.753063, a 46.464106 és a 20.824599, a 46.442739 és a 20.726279, valamint a 46.424346 és a 20.764714 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	25.5.2022 - 2.6.2022
Mezőhegyes, Tótkomlós és Végegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.350338 és a 20.802407 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	19.5.2022 - 2.6.2022
Almáskamarás, Nagykamarás és Kétegyháza települések közigazgatási területeinek a 46.475210 és a 21.138900 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	25.5.2022 - 2.6.2022
<i>Szabolcs-Szatmár-Bereg megye:</i>	
Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírpilis, Nyírvasvári, Önböly, Piricse és Terem települések közigazgatási területeinek a 47.800570 és a 22.150850, a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150655 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül és védőkörzeten kívül eső területe.	16.6.2022
Nyírbátor, Nyírpilis, Nyírvasvári és Piricse települések közigazgatási területeinek a 47.800570 és a 22.150850, a 47.802603 és a 22.155499, valamint a 47.802424 és a 22.150655 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.	8.6.2022 - 16.6.2022

**Stato membro: Paesi Bassi**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Province Gelderland</i>	
1. Vanaf kruising Oldenalleralee met A28, de Oldenalleralee volgen in oostelijke richting overgaand in Withagersteeg tot aan Broekermolenweg.	25.5.2022



2. Broekermolenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hellerweg.
3. Hellerweg volgen in oostelijke richting tot aan Hooiweg.
4. Hooiweg volgen in oostelijke richting tot aan Halvinkhuizerweg.
5. Halvinkhuizerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Koekamperweg.
6. Koekamperweg volgen in oostelijke richting tot aan Voorthuizerstraat (N303).
7. Voorthuizerstraat (N303) volgen in zuidelijke richting tot aan Kolthoornseweg.
8. Kolthoornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Bato'sweg.
9. Bato'sweg volgen in oostelijke richting tot aan Poolserondweg.
10. Poolserondweg volgen in zuidelijke richting tot aan Poolseweg.
11. Poolseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Veenhuizerveldweg.
12. Veenhuizerveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Drosteweg.
13. Drosteweg volgen in zuidelijke richting tot aan water bij tegenover nr 38.
14. Water volgen in oostelijke richting tot aan Traa.
15. Traa volgen in noordoostelijke richting tot aan Hunnenweg.
16. Hunnenweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Meeuwenveenseweg.
17. Meeuwenveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenbergjesweg.
18. Zevenbergjesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Boeschoterweg.
19. Hoge Boeschoterweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Apeldoornsestraat.
20. Apeldoornsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Tolnegeweg.
21. Tolnegeweg volgen in oostelijke richting tot aan Wolweg.
22. Wolweg volgen in zuidelijke richting tot aan Harskamperweg.
23. Harskamperweg volgen in oostelijke richting tot aan Topperweg.
24. Topperweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Breihutterweg.
25. Breihutterweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Meentweg.
26. Meentweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Laageinderweg.
27. Laageinderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Valkseweg (N801).
28. N801 volgen in zuidoostelijke richting tot aan Meenthorsterweg.
29. Meenthorsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Koudhornweg.
30. Koudhornweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Vijfsprongweg.
31. Vijfsprongweg volgen in westelijke richting tot aan Meulunterseweg.
32. Meulunterseweg volgen in westelijke richting tot aan Hessenweg.
33. Hessenweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Engweg.




<p>34. Engweg volgen in westelijke richting overgaand in Oranjestraat overgaand in Postweg tot aan Westzoom.</p> <p>35. Westzoom volgen in zuidelijke richting tot aan Heuvelseweg.</p> <p>36. Heuvelseweg volgen in zuidelijke later westelijke richting overgaand in Klomperweg tot aan Bruinehorsterweg.</p> <p>37. Bruinehorsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Krommeweg.</p> <p>38. Krommeweg volgen in westelijke richting tot aan Fliertseweg.</p> <p>39. Fliertseweg volgen in oostelijke richting tot aan water.</p> <p>40. Water volgen in zuidelijke later westelijke richting tot aan provinciegrens.</p> <p>41. Provinciegrens volgen in zuidelijke richting tot aan Munnikweg.</p> <p>42. Munnikweg volgen in zuidelijke richting tot aan Veenweg.</p> <p>43. Veenweg volgen in westelijke richting tot aan Dorpstraat.</p> <p>44. Dorpstraat volgen in westelijke richting tot aan Oude Holleweg.</p> <p>45. Oude Holleweg volgen in zuidelijke richting tot aan water.</p> <p>46. Water volgen in westelijke richting tot aan Hopeseweg.</p> <p>47. Hopeseweg volgen in noordelijke richting tot aan N224.</p> <p>48. N224 volgen in noordelijke, later westelijke richting tot aan Voskuilerweg.</p> <p>49. Voskuilerweg volgen in noordelijke richting tot aan Roffelaarskade.</p> <p>50. Roffelaarskade volgen in zuidwestelijke richting tot aan Valleikanaal.</p> <p>51. Valleikanaal volgen in noordwestelijke richting tot aan A28.</p> <p>52. A28 volgen in noordelijke richting tot aan Domstraat.</p> <p>53. Domstraat volgen in westelijke richting tot aan Palestineweg.</p> <p>54. Palestinaweg volgen in noordelijke richting tot aan provinciegrens.</p> <p>55. Provinciegrens volgen in westelijke richting tot aan Philipshoeve.</p> <p>56. Philipshoeve langsgaan en pad volgen in noordoostelijke richting tot aan De Veenhuis.</p> <p>57. De Veenhuis volgen Bunschoterweg.</p> <p>58. Bunschoterweg volgen in westelijke richting tot aan Groenewegje.</p> <p>59. Groenewegje volgen in noordelijke richting tot aan Bontepoort.</p> <p>60. Bontepoort volgen in noordoostelijke richting overgaand in Olevoortseweg tot aan A28.</p> <p>61. A28 volgen in noordelijke richting tot aan Oldenalleralee.</p>	
<p>Those parts of the municipality Barneveld and Nijkerk contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Longitude 5.54602, Latitude 52.16028</p>	<p>17.5.2022 - 25.5.2022</p>




1. Vanaf kruising N224/ Zegheweg, Zegheweg volgen in noordelijke richting tot aan Valleikanaal.
2. Valleikanaal volgen in noordelijke richting tot aan Leusbroekerweg.
3. Leusbroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Langesteeg.
4. Langesteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Laapeersteeg overgaand in Asschaterweg tot aan Valleikanaal.
5. Valleikanaal volgen in noordelijke richting tot aan Hessenweg.
6. Hessenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Emelaarsweg.
7. Emelaarsweg volgen in oostelijke richting tot aan Kleinhofweg.
8. Kleinhofweg volgen in noordelijke richting tot aan Stoutenburgerweg.
9. Stoutenburgerweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoevelakenseweg.
10. Hoevelakenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Rijksweg.
11. Rijksweg volgen in oostelijke richting tot aan N303.
12. N303 volgen in zuidelijke richting tot aan Baron van Nagelstraat.
13. Baron van nagelstraat volgen in noordelijke richting tot aan Hoofdstraat.
14. Hoofdstraat volgen in oostelijke richting tot aan Molenweg.
15. Molenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Garderbroekerweg tot aan Kapweg.
16. Kapweg volgen in oostelijke richting tot aan Graafhorstweg.
17. Graafhorstweg volgen in zuidelijke richting tot aan Gardebroekerweg.
18. Gardebroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Veluweweg.
19. Veluweweg volgen in zuidelijke richting tot aan Topperbinnenweg.
20. Topperbinnenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kerkweg.
21. Kerkweg volgen in oostelijke richting tot aan Breihutterweg.
22. Breihutterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Meentweg.
23. Meentweg volgen in westelijke richting tot aan Essenerweg.
24. Essenerweg volgen in oostelijke richting overgaand in Hulstweg tot aan Dijkerweg.
25. Dijkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Waterloop naar Kleine Valksche Beek.
26. Kleine Valksche Beek volgen in oostelijke richting tot aan Schilshoterweg.
27. Schilshoterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Velkemeensedijk.
28. Velkemeensedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Westenengseweg tot aan Edeseweg.
29. Edeseweg volgen in westelijke richting tot aan Laarweg.
30. Laarweg volgen in oostelijke richting tot aan Lange heideweg tot aan Damakkerweg.

23.5.2022



31. Damakkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan N304.
32. N304 volgen in westelijke richting tot aan Planken Wambuisweg.
33. Planken Wambuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.
34. Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan Groot Ginkelseweg.
35. Groot Ginkelseweg volgen in zuidelijke richting tot aan N224.
36. N224 volgen in westelijke richting tot aan Zandweg naar Renkumseweg.
37. Renkumseweg volgen in zuidelijke richting tot aan A12.
38. A12 volgen in westelijke richting tot aan Edeseweg.
39. Edeseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Van Balverenweg.
40. Van Balverenweg volgen in westelijke richting overgaand in Waterloop tot aan Harnsedijkje.
41. Harnsedijkje volgen in westelijke richting tot aan Krommesteeg.
42. Krommesteeg volgen in westelijke richting tot aan Dijkgraaf.
43. Dijkgraaf volgen in zuidelijke richting tot aan Dickensweg.
44. Dickensweg volgen in westelijke richting tot aan Harsloweg.
45. Harsloweg volgen in zuidelijke richting tot aan Weerdjesweg.
46. Weerdjesweg volgen in westelijke richting tot aan Slagsteeg.
47. Slagsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Heuvelweg.
48. Heuvelweg volgen in westelijke richting tot aan Veensteeg.
49. Veensteeg volgen in noordelijke richting tot aan Werftweg.
50. Werftweg volgen in westelijke richting overgaand in Zuidelijke Meensteeg tot aan Maatsteeg.
51. Maatsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Middenweg.
52. Middenweg volgen in westelijke richting tot aan Vrijweidersweg.
53. Vrijweidersweg volgen in noordelijke richting tot aan Noordelijke Meensteeg.
54. Noordelijke Meensteeg volgen in westelijke richting tot aan Cuneraweg.
55. Cuneraweg volgen in noordelijke richting tot aan zandweg naar Eindseweg.
56. Eindseweg volgen in noordelijke richting tot aan Dwarsweg.
57. Dwarsweg volgen in westelijke richting tot aan Bergweg.
58. Bergweg volgen in noordelijke richting tot aan Haarweg.
59. Haarweg volgen in westelijke richting tot aan Laagerfseweg.
60. Laagerfseweg volgen in noordelijke richting tot aan Waterloop naar Rumelaarseweg.




61. Rumelaarseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Zegheweg tot aan Valleikanaal.	
Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. Longitude 5.59148, Latitude 52.08873	15.5.2022 - 23.5.2022
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vanaf kruising De Dreef/ Rensersteeg, Rensersteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Goorsteeg tot aan Moorsterweg.</li> <li>2. Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dashorsterweg.</li> <li>3. Dashorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in provinciegrens Utrecht/ Gelderland tot aan Moorsterweg.</li> <li>4. Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Postweg.</li> <li>5. Postweg volgen in westelijke richting tot aan Asschaterweg.</li> <li>6. Asschaterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Koningin Julianaweg overgaand in Pater Stormstraat tot aan Jan van Arkelweg.</li> <li>7. Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Eendrachtstraat tot aan Wielweg.</li> <li>8. Wielweg volgen in oostelijke richting tot aan Peerweg.</li> <li>9. Peerweg volgen in noordelijke richting tot aan Vrouwenweg.</li> <li>10. Vrouwenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zelderseweg tot aan Appelsestraat.</li> <li>11. Appelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.</li> <li>12. Woudweg volgen in noordelijke richting tot aan Schoenlapperweg.</li> <li>13. Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Voortuizerweg.</li> <li>14. Nieuwe Voortuizerweg volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg</li> <li>15. Woudweg volgen in oostelijke richting aan N303.</li> <li>16. N303 volgen in noordelijke richting tot aan Veldbeek.</li> <li>17. Veldbeek volgen in oostelijke richting tot aan Traa.</li> <li>18. Traa volgen in oostelijke richting tot aan Hunnerweg.</li> <li>19. Hunnerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Meeuwenveenseweg.</li> <li>20. Meeuwenveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenbergjesweg.</li> <li>21. Zevenbergjesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Boeschoterweg.</li> <li>22. Hoge Boeschoterweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.</li> <li>23. N344 volgen in oostelijke richting tot aan Tolnegenweg.</li> <li>24. Tolnegenweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.</li> <li>25. A1 volgen in oostelijke richting tot aan Provincialeweg N310.</li> <li>26. N310 volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselsepad.</li> </ol>	4.6.2022



<p>27. Mosselsepad volgen in zuidelijke richting overgaand in Koeweg tot aan zandweg langs Heide.</p> <p>28. Zandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.</p> <p>29. Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan N224.</p> <p>30. N224 volgen in westelijke richting tot aan Raadhuisstraat.</p> <p>31. Raadhuisstraat volgen in zuidelijke richting overgaand Klinkenbergerweg overgaand in Bennekomseweg overgaand in Edeseweg tot aan A12.</p> <p>32. A12 volgen in oostelijke richting tot aan Maanderdijk.</p> <p>33. Maanderdijk volgen in westelijke richting overgaand in Meentdijk tot aan Dragonderweg.</p> <p>34. Dragonderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Valleikanaal.</p> <p>35. Valleikanaal volgen in westelijke richting tot aan Dashorsterweg.</p> <p>36. Dashorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Oude Holleweg.</p> <p>37. Oude Holleweg volgen in westelijke richting tot aan Hopeseweg.</p> <p>38. Hopeseweg volgen in noordelijke richting overgaand Verlengde Hopeseweg tot aan De Dreef.</p> <p>39. De Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Rensersteeg</p>	
<p>Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.11</p>	<p>27.5.2022 - 4.6.2022</p>
<p>1. Vanaf kruising N224/ Zegheweg, Zegheweg volgen in noordelijke richting tot aan Valleikanaal.</p> <p>2. Valleikanaal volgen in noordelijke richting tot aan Leusbroekerweg.</p> <p>3. Leusbroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Langesteeg.</p> <p>4. Langesteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Laapeersteeg overgaand in Asschaterweg tot aan Valleikanaal.</p> <p>5. Valleikanaal volgen in noordelijke richting tot aan Hessenweg.</p> <p>6. Hessenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Emelaarsweg.</p> <p>7. Emelaarsweg volgen in oostelijke richting tot aan Kleinhofweg.</p> <p>8. Kleinhofweg volgen in noordelijke richting tot aan Stoutenburgerweg.</p> <p>9. Stoutenburgerweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoewelakenseweg.</p> <p>10. Hoewelakenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Leemweg.</p> <p>11. Leemweg volgen in noordelijke en westelijke richting overgaand in Westerveldseweg.</p> <p>12. Westerveldseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rijksweg.</p> <p>13. Rijksweg volgen in oostelijke richting tot aan N303.</p> <p>14. N303 volgen in zuidelijke richting tot aan Baron van Nagelstraat.</p>	<p>22.5.2022</p>




15. Baron van nagelstraat volgen in noordelijke richting tot aan Hoofdstraat.
16. Hoofdstraat volgen in oostelijke richting tot aan Molenweg.
17. Molenweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Garderboroeckerweg tot aan Kapweg.
18. Kapweg volgen in oostelijke richting tot aan Graafhorstweg.
19. Graafhorstweg volgen totaan water 'in de bocht'.
20. Water volgen in oostelijke richting tot aan pad.
21. Pad volgen in zuidelijke richting tot aan Brinkerweg.
22. Brinkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kootwijkerbroekseweg.
23. Kootwijkerbroekseweg volgen in tot aan Gardebroekerweg.
24. Gardebroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Breihutterweg.
25. Breihutterweg volgen in oostelijke richting tot aan Hulstweg.
26. Hulstweg volgen in zuidelijke richting tot aan Dijkerweg.
27. Dijkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Waterloop naar Kleine Valksche Beek.
28. Kleine Valksche Beek volgen in oostelijke richting tot aan Schilshoterweg.
29. Schilshoterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Velkemeensedijk.
30. Velkemeensedijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Westenengseweg tot aan Edeseweg.
31. Edeseweg volgen in westelijke richting tot aan Laarweg.
32. Laarweg volgen in oostelijke richting tot aan Lange heideweg tot aan Damakkerweg.
33. Damakkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan N304.
34. N304 volgen in westelijke richting tot aan Planken Wambuisweg.
35. Planken Wambuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.
36. Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan Groot Ginkelseweg.
37. Groot Ginkelseweg volgen in zuidelijke richting tot aan N224.
38. N224 volgen in westelijke richting tot aan Zandweg naar Renkumseweg.
39. Renkumseweg volgen in zuidelijke richting tot aan A12.
40. A12 volgen in westelijke richting tot aan Edeseweg.
41. Edeseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Van Balverenweg.
42. Van Balverenweg volgen in westelijke richting overgaand in Waterloop tot aan Harnsedijkje.
43. Harnsedijkje volgen in westelijke richting tot aan Krommesteeg.



<p>44. Krommesteeg volgen in westelijke richting tot aan Dijkgraaf.</p> <p>45. Dijkgraaf volgen in zuidelijke richting tot aan Dickenesweg.</p> <p>46. Dickenesweg volgen in westelijke richting tot aan Harsloweg.</p> <p>47. Harsloweg volgen in zuidelijke richting tot aan Weerdjesweg.</p> <p>48. Weerdjesweg volgen in westelijke richting tot aan Slagsteeg.</p> <p>49. Slagsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Heuvelweg.</p> <p>50. Heuvelweg volgen in westelijke richting tot aan Veensteeg.</p> <p>51. Veensteeg volgen in noordelijke richting tot aan Werftweg.</p> <p>52. Werftweg volgen in westelijke richting overgaand in Zuidelijke Meensteeg tot aan Maatsteeg.</p> <p>53. Maatsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Middenweg.</p> <p>54. Middenweg volgen in westelijke richting tot aan Vrijweidersweg.</p> <p>55. Vrijweidersweg volgen in noordelijke richting tot aan Noordelijke Meensteeg.</p> <p>56. Noordelijke Meensteeg volgen in westelijke richting tot aan Cuneraweg.</p> <p>57. Cuneraweg volgen in noordelijke richting tot aan zandweg naar Eindseweg.</p> <p>58. Eindseweg volgen in noordelijke richting tot aan Dwarsweg.</p> <p>59. Dwarsweg volgen in westelijke richting tot aan Bergweg.</p> <p>60. Bergweg volgen in noordelijke richting tot aan Haarweg.</p> <p>61. Haarweg volgen in westelijke richting tot aan Laagerfseweg.</p> <p>62. Laagerfseweg volgen in noordelijke richting tot aan Waterloop naar Rumelaarseweg.</p> <p>63. Rumelaarseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Zegheweg tot aan Valleikanaal.</p>	
<p>Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Longitude 5.59043, Latitude 52.08549</p>	<p>14.5.2022 - 22.5.2022</p>
<p>1. Vanaf kruising De Dreef/ Rensersteeg, Rensersteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Goorsteeg tot aan Moorsterweg.</p> <p>2. Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dashorsterweg.</p> <p>3. Dashorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in provinciegrens Utrecht/ Gelderland tot aan Moorsterweg.</p> <p>4. Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Postweg.</p> <p>5. Postweg volgen in westelijke richting tot aan Asschaterweg.</p> <p>6. Asschaterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Koningin Julianaweg overgaand in Pater Stormstraat tot aan Jan van Arkelweg.</p> <p>7. Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Eendrachtstraat tot aan Wielweg.</p>	<p>23.5.2022</p>




8. Wielweg volgen in oostelijke richting tot aan Peerweg.
9. Peerweg volgen in noordelijke richting tot aan Vrouwenweg.
10. Vrouwenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zelderseweg tot aan Appelsestraat.
11. Appelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.
12. Woudweg volgen in noordelijke richting tot aan Schoenlapperweg.
13. Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Voortuizerweg.
14. Nieuwe Voortuizerweg volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg
15. Woudweg volgen in oostelijke richting aan N303.
16. N303 volgen in noordelijke richting tot aan Veldbeek.
17. Veldbeek volgen in oostelijke richting tot aan Traa.
18. Traa volgen in oostelijke richting tot aan Hunnerweg.
19. Hunnerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Meeuwenveenseweg.
20. Meeuwenveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenbergjesweg.
21. Zevenbergjesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Boeschoterweg.
22. Hoge Boeschoterweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.
23. N344 volgen in oostelijke richting tot aan Tolnegenweg.
24. Tolnegenweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.
25. A1 volgen in oostelijke richting tot aan Provincialeweg N310.
26. N310 volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselsepad.
27. Mosselsepad volgen in zuidelijke richting overgaand in Koeweg tot aan zandweg langs Heide.
28. Zandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.
29. Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan N224.
30. N224 volgen in westelijke richting tot aan Raadhuisstraat.
31. Raadhuisstraat volgen in zuidelijke richting overgaand Klinkenbergerweg tot aan Spoorlijn Utrecht-Arnhem..
32. Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan A30
33. A30 volgen in zuidelijke richting tot aan Schutterweg.
34. Schutterweg volgen in westelijke richting overgaand in Pakhuisweg overgaand in Maanderbuurtweg tot aan A12.
35. A12 volgen in westelijke richting tot aan N323.
36. N323 volgen in noordelijke richting tot aan Griftweg volgen in westelijke richting tot aan Veenendaalseweg.



<p>37. Veenendaalseweg volgen in zuidelijke richting tot aan A12.</p> <p>38. A12 volgen in westelijke richting tot aan Kooiweg.</p> <p>39. Kooiweg volgen in noordelijke richting tot aan Munnikebeek.</p> <p>40. Minnikebeek volgen in westelijke richting tot aan Luntersebeek.</p> <p>41. Luntersebeek volgen in zuidelijke richting tot aan aan Hopeseweg.</p> <p>42. Hopeseweg volgen in noordelijke richting overgaand Verlengde Hopeseweg tot aan De Dreef.</p> <p>43. De Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Rensersteeg</p>	
<p>Those parts of the municipality Ede and Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Longitude 5.63984, Latitude 52.12358</p>	<p>15.5.2022 - 23.5.2022</p>
<p>1. Vanaf kruising Rembrandtstraat-Rubenstraat de Rubenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Kerkstraat.</p> <p>2. Kerkstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolstraat.</p> <p>3. Schoolstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Apeldoornsestraat.</p> <p>4. Apeldoornsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Molenweg.</p> <p>5. Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Haarkampstraat.</p> <p>6. Haarkampstraat volgen in oostelijke richting tot aan Kamphuisstraat.</p> <p>7. Kamphuisstraat volgen in zuidelijke en daarna oostelijke richting tot aan Harremaatweg.</p> <p>8. Harremaatweg volgen in oostelijke richting tot aan Polleveenseweg.</p> <p>9. Polleveenseweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Lange Zuiderweg.</p> <p>10. Lange Zuiderweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Brugveenseweg.</p> <p>11. Brugveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan snelweg en spoor.</p> <p>12. Aan de andere kant snelweg en spoor oppakken op Graafhorstweg.</p> <p>13. Graafhorstweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan bocht bij nr 7.</p> <p>14. Na de bocht overgaan in water.</p> <p>15. Water volgen in oostelijke richting tot aan Brinkerweg.</p> <p>16. Brinkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kootwijkerbroekerweg.</p> <p>17. Kootwijkerbroekeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Garderbroekerweg.</p> <p>18. Garderbroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Breihutterweg.</p> <p>19. Breihutterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hulstweg.</p> <p>20. Hulstweg volgen in zuidelijke richting tot aan Joostweg.</p> <p>21. Joostweg volgen in zuidelijke richting tot aan water aan het einde van de Joostweg.</p>	<p>26.5.2022</p>



- 
22. Water volgen in zuidelijke richting tot aan Westerhuisweg.
  23. Westerhuisweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Westenengseweg.
  24. Wetenegseweg volgen in westelijke richting tot aan Blaakweg.
  25. Blaakweg volgen in oostelijke richting tot aan Westenengseweg.
  26. Westenengseweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Edeseweg.
  27. Edeseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Otterloseweg.
  28. Otterloseweg volgen in oostelijke richting tot aan Damakkerweg.
  29. Damakkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Roekelse Zandweg.
  30. Roekelse Zandweg volgen in westelijke richting tot aan Roekelseweg.
  31. Roekelseweg volgen in westelijke richting tot aan Evekinkweg.
  32. Evekinkweg volgen in zuidelijke richting tot aan Edeseweg.
  33. Edeseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Wekeromseweg tot aan Vosseveldseweg.
  34. Vosseveldseweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Apeldoornseweg.
  35. Apeldoornseweg volgen in westelijke richting overgaand in Otterloseweg tot aan rotonde Apeldoornseweg (N304)
  36. N304 volgen in zuidwestelijke richting tot aan Raadhuisstraat.
  37. Raadhuisstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Klinkenbergerweg tot aan Emmalaan.
  38. Emmalaan volgen in westelijke richting overgaand in Jan TH Tooroplaan overgaand in Laan de Verenigde Naties overgaand in Statepad.
  39. Statepad volgen in zuidelijke richting volgen tot aan Maanderdijk.
  40. Maanderdijk volgen in westelijke richting tot aan Rijnsteeg.
  41. Rijnsteeg volgen in zuidelijke richting tot aan nr 1.
  42. Vanaf nr 1 doodlopende Rijnsteeg in westelijke richting tot aan water.
  43. Water volgen in westelijke richting tot aan Slagsteeg.
  44. Slagsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Maanderdijk.
  45. Maanderdijk volgen in westelijke richting tot aan Zuiderkade.
  46. Zuiderkade volgen in noordelijke richting tot aan Meentdijk.
  47. Meentdijk volgen in westelijke richting overgaand in Gelders Benedeneind tot aan Rondweg-oost.
  48. Rondweg-Oost volgen in zuidwestelijke richting tot aan De Smalle Zijde.
  49. De Smalle Zijde volgen in westelijke richting tot aan Groeneveldselaan.
- 



<p>50. Groeneveldselaan volgen in zuidelijke richting tot aan spoor.</p> <p>51. Spoor volgen in noordwestelijke richting tot aan Laagerfseweg.</p> <p>52. Laagerfseweg volgen in noordelijke richting tot aan water.</p> <p>53. Water volgen in westelijke richting tot aan Rumelaarseweg.</p> <p>54. Rumelaarseweg volgen in noordelijke richting tot aan Stationsweg-West.</p> <p>55. Stationsweg-West volgen in oostelijke richting tot aan Zegheweg.</p> <p>56. Zegheweg volgen in noordelijke richting tot aan Parallelweg.</p> <p>57. Parallelweg volgen in westelijke richting tot aan Leusbroekerweg.</p> <p>58. Leusbroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan water.</p> <p>59. Water volgen in noordelijke richting tot aan Horsterweg.</p> <p>60. Horsterweg volgen in noordelijke richting Engweg.</p> <p>61. Engweg volgen in oostelijke richting tot aan Hessenweg.</p> <p>62. Hessenweg volgen in oostelijke richting tot aan Verjaagde Ruiteweg.</p> <p>63. Verjaagde Ruiteweg volgen in noordelijke richting tot aan Jan van Arkelweg.</p> <p>64. Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting tot aan Stoutenburgerweg.</p> <p>65. Stoutenburgerweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eendrachtstraat tot aan nr 14-14a.</p> <p>66. Nr14-14a doorsteken naar water.</p> <p>67. Water volgen in zuidelijke en vervolgens oostelijke richting tot aan Blankenhoefseweg.</p> <p>68. Blankenhoefseweg volgen in noordelijke richting tot aan pad.</p> <p>69. Pad volgen in oostelijke richting tot aan Leemweg.</p> <p>70. Leemweg volgen in zuidelijke richting tot aan Diepenrustweg.</p> <p>71. Diepenrustweg volgen in westelijke richting tot aan Zelderseweg.</p> <p>72. Zelderseweg volgen in noordelijke richting tot aan Akkerweg.</p> <p>73. Akkerweg volgen in oostelijke richting tot aan water.</p> <p>74. Water volgen in oostelijke richting tot aan Lankerenseweg.</p> <p>75. Lankerenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Appelseweg.</p> <p>76. Appelseweg volgen in oostelijke richting tot aan Overhorsterweg overgaand in Rembrandtstraat tot aan Rubensstraat.</p>	
<p>Those parts of the municipality Ede and Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. Longitude 5.58188, Latitude 52.09703</p>	<p>18.5.2022 - 26.5.2022</p>
<p>1. Vanaf kruising N225/ Maarsbergseweg N226, N226 volgen in noordelijke richting tot aan Leusbroekerweg.</p> <p>2. Leusbroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Hamersveldseweg.</p>	<p>29.5.2022</p>



3. Hamersveldseweg volgen in noordelijke richting tot aan Zuiderslag.
4. Zuiderslag volgen in westelijke richting tot aan Groene Zoom.
5. Groene Zoom volgen in noordelijke richting overgaand in Plesmanstraat overgaand in Horsterweg tot aan Engweg.
6. Engweg volgen in oostelijke richting tot aan Hessenweg.
7. Hessenweg volgen in oostelijke richting tot aan Stoutenburgerlaan.
8. Stoutenburgerlaan volgen in noordelijke richting tot aan Esveldse Beek.
9. Esveldse Beek volgen in oostelijke richting tot aan A1.
10. A1 volgen in oostelijke richting tot aan Stoutenburgerweg.
11. Stoutenburgerweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eendrachtlaan tot aan waterloop.
12. Waterloop volgen in oostelijke richting tot aan Blankenhoefseweg.
13. Blankenhoefseweg volgen in noordelijke richting tot aan Dijkpad.
14. Dijkpad volgen in oostelijke richting tot aan Leemweg.
15. Leemweg volgen in zuidelijke richting tot aan Diepenrustweg.
16. Diepenrustweg volgen in oostelijke richting tot aan Zelderseweg.
17. Zelderseweg volgen in noordelijke richting tot aan Akkerweg.
18. Akkerweg volgen in oostelijke richting overgaand in waterloop tot aan Lankerenseweg.
19. Lankerenseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rijksweg.
20. Rijksweg volgen in oostelijke richting tot aan N303.
21. N303 volgen in zuidelijke richting tot aan A1.
22. A1 volgen in oostelijke richting tot aan Gardebroekerweg.
23. Gardebroekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Drieënhuizerweg.
24. Drieënhuizerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Krollerweg.
25. Krollerweg volgen in westelijke richting overgaand in Wencopperweg tot aan Wesselseweg.
26. Wesselseweg volgen in oostelijke richting tot aan De Spil.
27. De Spil volgen in zuidelijke richting overgaand in Puurveenseweg tot aan Walhuisweg.
28. Walhuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Muldersweg.
29. Muldersweg volgen in oostelijke richting tot aan Laageinderweg.
30. Laageinderweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Broekdijk tot aan N801.
31. N801 volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Valkseweg.




<p>32. Hoge Valkseweg volgen in westelijke richting tot aan Groote Valksche Beek.</p> <p>33. Groote Valksche Beek volgen in zuidelijke richting tot aan Koperensteeg.</p> <p>34. Koperensteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Matendijk.</p> <p>35. Matendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Vijfsprongweg.</p> <p>36. Vijfsprongweg volgen in zuidelijke richting tot aan Edeseweg.</p> <p>37. Edeseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Wekeromseweg tot aan Vosseveldseweg.</p> <p>38. Vosseveldseweg volgen in zuidelijke richting tot aan N304.</p> <p>39. N304 volgen in zuidelijke richting overgaand in Raadhuisstraat overgaand Klinkenbergweg tot aan Emmalaan.</p> <p>40. Emmalaan volgen in westelijke richting overgaand in Jan Th Tooroplaan tot aan Doctor Willem Dreeslaan.</p> <p>41. Doctor Willem Dreeslaan volgen in zuidelijke richting tot aan Maanderdijk.</p> <p>42. Maanderdijk volgen in westelijke richting tot aan Harnsesteeg.</p> <p>43. Harnsesteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Krommesteeg.</p> <p>44. Krommesteeg volgen in westelijke richting tot aan Dijkgraaf.</p> <p>45. Dijkgraaf volgen in westelijke richting overgaand in Veendersteeg tot aan Kraatsweg.</p> <p>46. Kraatsweg volgen in westelijke richting tot aan Veensteeg.</p> <p>47. Veensteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Werftweg.</p> <p>48. Werftweg volgen in westelijke richting tot aan Maatsteeg.</p> <p>49. Maatsteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Veenweg tot aan Middenweg.</p> <p>50. Middenweg volgen in westelijke richting tot aan Vrijweidersweg.</p> <p>51. Vrijweidersweg volgen in noordelijke richting tot aan Noorder Meentsteeg tot aan Cuneraweg N233.</p> <p>52. N233 volgen in noordelijke richting tot aan Veenendaalsestraatweg.</p> <p>53. Veenendaalsestraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan N225.</p> <p>54. N225 volgen in westelijke richting tot aan Maarsbergseweg N226.</p>	
<p>Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.56 lat 52.09</p>	<p>21.5.2022 - 29.5.2022</p>
<p>1. Vanaf kruising Drievoortseweg met A28, de A28 volgen in noordelijke richting tot aan Ariersteeg.</p> <p>2. Ariersteeg volgen in oostelijke richting overgaand in Arkemheenseweg tot aan Kloosterweg.</p> <p>3. Kloosterweg volgen in noordelijke richting tot aan nr 4 – 4A.</p>	<p>25.5.2022</p>




4. Pad tussen 4 en 4A doorsteken naar water.
5. Water volgen in noordelijke richting tot aan Hoeverveldweg.
6. Hoeverveldweg volgen in noordelijke richting tot aan Stenenkamerseweg.
7. Stenenkamerseweg volgen in oostelijke richting tot aan Broeksteegje.
8. Broeksteegje volgen in zuidelijke richting tot aan Henslare.
9. Henslare volgen in zuidelijke richting tot aan N798.
10. N798 volgen in oostelijke richting tot aan Van Geenstraat.
11. Van Geenstraat volgen in zuidoostelijke richting tot aan Voorthuizerstraat (N303).
12. Voorthuizerstraat (N303) volgen in zuidelijke richting tot aan Kolthoornseweg.
13. Kolthoornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Bato'sweg.
14. Bato'sweg volgen in oostelijke richting tot aan Poolserondweg.
15. Poolserondweg volgen in zuidelijke richting tot aan Poolseweg.
16. Poolseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Veenhuizerveldweg.
17. Veenhuizerveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Drosteweg.
18. Drosteweg volgen in zuidelijke richting tot aan water bij tegenover nr 38.
19. Water volgen in oostelijke richting tot aan Traa.
20. Traa volgen in noordoostelijke richting tot aan Hunnenweg.
21. Hunnenweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Meeuwenveenseweg.
22. Meeuwenveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenbergjesweg.
23. Zevenbergjesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Boeschoterweg.
24. Hoge Boeschoterweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Apeldoornsestraat.
25. Apeldoornsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Tolnegeweg.
26. Tolnegeweg volgen in oostelijke richting tot aan Wolweg.
27. Wolweg volgen in zuidelijke richting tot aan Harskamperweg.
28. Harskamperweg volgen in oostelijke richting tot aan Topperweg.
29. Topperweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Breihutterweg.
30. Breihutterweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan Meentweg.
31. Meentweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Laageinderweg.
32. Laageinderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Valkseweg (N801).
33. N801 volgen in zuidoostelijke richting tot aan Meenthorsterweg.
34. Meenthorsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Koudhornweg.



35. Koudhornweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Vijfsprongweg.
36. Vijfsprongweg volgen in westelijke richting tot aan Meulunterseweg.
37. Meulunterseweg volgen in westelijke richting tot aan Dorpstraat.
38. Dorpstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Postweg.
39. Postweg volgen in westelijke richting tot aan Westzoom.
40. Westzoom volgen in zuidelijke richting tot aan water.
41. Water volgen in westelijke richting tot aan Drienuizerweg.
42. Drienuizerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Klomperweg.
43. Klomperweg volgen in westelijke richting tot aan Zwetselaarsepad.
44. Zwetselaarsepad volgen in westelijke richting tot aan Zwetselaarseweg.
45. Zwetselaarseweg volgen in zuidelijke richting tot aan provinciegrens.
46. Provinciegrens volgen in noordelijke richting tot aan Luntersebeek.
47. Luntersebeek volgen in zuidwestelijke richting tot aan Barneveldsestraat.
48. Barneveldsestraat volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpstraat.
49. Dorpstraat volgen in westelijke richting, overgaand in Utrechtseweg tot aan Restaurant De Dennen.
50. Voor het restaurant in noordelijke richting tot aan Groot Wolfswinkel.
51. Groot Wolfswinkel volgen in noordelijke richting tot aan Heintjeskamperweg.
52. Heintjeskamperweg volgen in westelijke richting tot aan Barneveldsestraat (N802).
53. N802 volgen in westelijke richting tot aan N224.
54. N224 volgen in westelijke richting tot aan Voskuilerweg.
55. Voskuilerweg volgen in noordelijke richting tot aan Roffelaarskade.
56. Roffelaarskade volgen in zuidwestelijke richting tot aan Valleikanaal.
57. Valleikanaal volgen in noordwestelijke richting tot aan A28.
58. A28 volgen in noordelijke richting tot aan Domstraat.
59. Domstraat volgen in westelijke richting tot aan Palestineweg.
60. Palestinaweg volgen in noordelijke richting tot aan provinciegrens.
61. Provinciegrens volgen in westelijke richting tot aan Philipshoeve.
62. Philipshoeve langsgaan en pad volgen in noordoostelijke richting tot aan De Veenhuis.
63. De Veenhuis volgen Bunschoterweg.
64. Bunschoterweg volgen in westelijke richting tot aan Groenewegje.




<p>65. Groenewegje volgen in noordelijke richting tot aan Bontepoort.</p> <p>66. Bontepoort volgen in noordoostelijke richting overgaand in Olevoortseweg tot aan A28.</p> <p>67. A28 volgen in noordelijke richting tot aan Drievoortseweg.</p>	
<p>Those parts of the municipality Barneveld en Nijkerk contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Longitude 5.54970, Latitude 52.16849</p>	<p>17.5.2022 - 25.5.2022</p>
<p>1. Vanaf kruising Langesteeg/ Valleikanaal, Valleikanaal volgen in noordelijke richting tot aan A28.</p> <p>2. A28 volgen in noordelijke richting tot aan Arlesteeg.</p> <p>3. Arlesteeg volgen in oostelijke richting tot aan Waterweg.</p> <p>4. Waterweg volgen in noordelijke richting tot aan Stenenkamerseweg.</p> <p>5. Stenenkamerseweg volgen in oostelijke richting tot aan Henslare.</p> <p>6. Henslare volgen in noordelijke richting tot aan Stationstraat.</p> <p>7. Stationstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Engweg tot aan Voorthuizerstraat.</p> <p>8. Voorthuizerstraat volgen in noordelijke richting tot aan N797.</p> <p>9. N797 volgen in oostelijke richting tot aan Bakkerstraat.</p> <p>10. Bakkerstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Hogesteeg overgaand in N310 tot aan Oude Essenerweg.</p> <p>11. Oude Essenerweg volgen in westelijke richting tot aan Velkemeensedijk.</p> <p>12. Velkemeensedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Dijkerweg.</p> <p>13. Dijkerweg volgen in westelijke richting tot aan Kleine Valksche Beek.</p> <p>14. Kleine Valksche beek volgen in zuidelijke richting tot aan Westerhuisweg.</p> <p>15. Westerhuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westenengseweg.</p> <p>16. Westenengseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Valkseweg.</p> <p>17. Lage Valkseweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoge valseweg.</p> <p>18. Hoge Valkseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Grote Valksche Beek.</p> <p>19. Grote Valksche beek volgen in zuidelijke richting overgaand in Klompenpad tot aan Vijfsprongweg.</p> <p>20. Vijfsprongweg volgen in westelijke richting tot aan Meuluntersedijk.</p> <p>21. Meuluntersedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Hessenweg.</p> <p>22. Hessenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Engweg.</p> <p>23. Engweg volgen in westelijke richting tot aan Oranjestraat.</p>	<p>21.5.2022</p>



<p>24. Oranjestraat volgen in westelijke richting overgaand in Nieuwe Erf overgaand in Postweg tot aan Westzoom.</p> <p>25. Westzoom volgen in zuidelijke richting tot aan Lunterse Beek.</p> <p>26. Lunterse beek volgen in westelijke richting tot aan Driehuizerweg.</p> <p>27. Driehuizerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Klomperweg.</p> <p>28. Klomperweg volgen in westelijke richting tovergaand in Zwetselaarsepad tot aan Zwetselaarseweg.</p> <p>29. Zwetselaarseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Fliertseweg.</p> <p>30. Fliersteweg volgen in noordelijke richting tot aan Slaperdijk</p> <p>31. Slaperdijk volgen in noordelijke richting tot aan Luntersche Beek.</p> <p>32. Luntersche Beek volgen in westelijke richting tot aan Barneveldsestraat.</p> <p>33. Barneveldsestraat volgen in noordelijke richting tot aan Wittendoorseweg.</p> <p>34. Wittendoorseweg volgen in westelijke richting overgaand in Waterloop tot aan Heintjeskamperweg.</p> <p>35. Heintjeskamperweg volgen in noordelijke richting tot aan Barneveldsestraat.</p> <p>36. Barneveldsestraat volgen in westelijke richting tot aan Rensersteeg.</p> <p>37. Rensersteeg volgen in noordelijke richting tot aan Goorsteeg.</p> <p>38. Goorsteeg volgen in westelijke richting tot aan Moorsterweg.</p> <p>39. Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolschoterdijk.</p> <p>40. Kolschoterdijk volgen in westelijke richting tot aan Romselaarshebeek.</p> <p>41. Romselaarshebeek volgen in noordelijke richting tot aan. Langesteeg.</p> <p>42. Langesteeg volgen in westelijke richting tot aan Valleikanaal.</p>	
<p>Those parts of the municipality Barneveld and Nijkerk contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates Longitude 5.57199, Latitude 52.17081</p>	<p>12.5.2022 - 21.5.2022</p>

**Stato membro: Polonia**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<b>Województwo wielkopolskie:</b>	
<p>1) <b>w powiecie grodziskim, w gminie Rakoniewice, miejscowości:</b> Błońsko, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Głodno, Rostarzewo, Stodolsko, Cegielsko,</p> <p>2) <b>w powiecie nowotomyskim,</b></p> <p>a) w gminie Zbąszyń, miejscowości: Perzyny, Zakrzewko, Stefanowo, Stefanowice, Nowa Wieś Zbąska, Nowa Wieś, Przyprostynia;</p> <p>3) <b>w powiecie wolsztyńskim,</b></p> <p>a) w gminie Wolsztyn, miejscowości: Wola Dąbrowiecka, Barłożnia Wolsztyńska, Barłożnia Gościeszynska, Nowy Młyn, Nowe Tłoki, Wolsztyn, Adamowo, Karpicko, Berzyna, Niałek Wielki, Komorowo, Tłoki, Stary Widzim, Obra;</p>	<p>26.5.2022</p>



b) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Nowa Tuchorza, Boruja, Kielkowo, Żodyń, Wojciechowo, Godziszewo, Zakrzewo, Bełęcin, Mariankowo, Jażyniec, Jaromierz, Chobienice, Grójec Mały, Wąchabno, Kopanica.	
<b>1 w powiecie wolsztyńskim,</b> a) w gminie Wolsztyn, miejscowości: Chorzemin, Powodowo; b) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Kiełpiny, Siedlec, Karna, Nieborza.	18.5.2022 - 26.5.2022
<b>1) w powiecie wolsztyńskim:</b> a) w gminie Wolsztyn, miejscowości: Chorzemin, Powodowo, Wolsztyn, Adamowo, Berzyna, Niałek Wielki, Komorowo, Obra, Nowa Obra, Świętno, Kębłowo, Wilcze, Rudno; w gminie Siedlec, miejscowości: Kielkowo, Wojciechowo, Wąchabno, Chobienice, Wielka Wieś, Mała Wieś, Karna, Nieborza, Reklinek, Siedlec, Kiełpiny.	1.6.2022
<b>1) w powiecie wolsztyńskim:</b> a) w gminie Siedlec, miejscowości: Jaromierz, Kopanica, Jażyniec, Żodyń	24.5.2022 - 1.6.2022
<b>Województwo lubuskie</b>	
<b>1) w powiecie zielonogórskim:</b> a) w gminie Babimost, miejscowość Nowe Kramsko na wschód od rzeki Gniła Obra, b) w gminie Kargowa, miejscowości: Wojnowo, Chwalim, Kargowa miasto, Karszyn, Stary Jaromierz na południe od drogi 314, c) w gminie Bojadła, miejscowość Susłów, <b>2) w powiecie nowosolskim:</b> a) w gminie Kolsko, miejscowości: Uście, Tatarki, Jesiona.	1.6.2022
<b>1) w powiecie zielonogórskim:</b> a) w gminie Kargowa, miejscowości: Stary Jaromierz na północ od drogi 314, Nowy Jaromierz i Obra Dolna	24.5.2022 - 1.6.2022

### Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati\* di cui agli articoli 1 e 3 bis

#### Stato membro: Francia


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Département: Lot-et-Garonne (47)</i>	
Agen Agmé Bajamont Beaupuy Birac-sur-Trec Blanquefort-sur Briolance Bon-Encontre Bourlens	25.5.2022



Brax	
Bruch	
Buzet-sur-Baise	
Calonges	
Castella	
Castelnau-sur-Gupie	
Colayrac-Saint-Cirq	
Condezaygues	
Courbiac	
La Croix-Blanche	
Cuzorn	
Damazan	
Espiens	
Estillac	
Fauguerolles	
Fauillet	
Feugarolles	
Foulayronnes	
Fourques-sur-Garonne	
Fumel	
Gaujac	
Gontaud-de-Nogaret	
Grateloup-Saint-Gayrand	
Hautsvignes	
Labretonie	
Lagruère	
Lagupie	
Laperche	
Longueville	
Marmande	
Masquières	
Mauvezin-sur-Gupie	
Mongaillard	
Monheurt	
Monségur	
Monsempron-Libos	
Montagnac-sur-Auvignon	
Montayral	
Montesquieu	
Le Passage	
Pont-du-Casse	




Puch-d'Agenais	
Pujols	
Puymirol	
Razimet	
Roquefort	
Sainte-Bazeille	
Saint-Caprais-de-Lerm	
Sainte-Colombe-de-Villeneuve	
Sainte-Colombe-en-Bruilhois	
Saint-Front-sur-Lémance	
Saint-Laurent	
Saint-Léger	
Saint-Léon	
Saint-Martin-de-Beauville	
Saint-Martin-Petit	
Saint-Maurin	
Saint-Pardoux-du-Breuil	
Saint-Pierre-de-Buzet	
Saint-Vite	
Salles	
Sauvagnas	
La Sauvetat-de-Savères	
Sauveterre-la-Lémance	
Savignac-de-Duras	
Sembas	
Sérignac-sur-Garonne	
Tayrac	
Thézac	
Thouars-sur-Garonne	
Tonneins	
Tournon d'Agenais	
Tourtrès	
Varès	
Verteuil-d'Agenais	
Vianne	
Villefranche-du-Queyran	
Villeton	
Saint-Georges	
<i>Les communes suivantes dans le département: Tarn-et-Garonne (82)</i>	
BELVEZE	23.5.2022
BOULOC	



BOURG-DE-VISA BRASSAC CASTELSAGRAT FAUROUX GASQUES LACOUR LAUZERTE MIRAMONT-DE-QUERCY MONTAGUDET MONTAIGU-DE-QUERCY MONTJOI PERVILLE SAINT-CLAIR SAINT-NAZAIRE-DE-VALENTANE TOUFFAILLES	
---	--

\* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»

22CE1444



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/818 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2022

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2021

[notificata con il numero C(2022) 3305]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 51, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dal Regno Unito, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.
- (2) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2021, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2020 e il 15 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da o erogati al Regno Unito in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.
- (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche proposte.
- (5) Per gli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency», i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).



- (6) L'articolo 36, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti intermedi sono effettuati purché sia rispettato l'importo globale del contributo programmato del FEASR. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale programmato per un programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare deve essere limitato all'importo programmato, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all'adozione del piano di finanziamento modificato o alla chiusura del periodo di programmazione.
- (7) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le norme sui termini di pagamento per le misure nell'ambito dello sviluppo rurale nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo si applicano a partire dall'anno di domanda 2019. Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento, calcolate a norma dell'articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione<sup>(1)</sup>, seguono la procedura di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e devono essere prese in considerazione nella presente decisione per l'esercizio finanziario 2021. Tali riduzioni possono essere esaminate, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (8) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico del Regno Unito. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone al Regno Unito di allegare ai conti annuali che deve presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, una tabella certificata che attesti le conseguenze finanziarie a suo carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo, per il Regno Unito, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che il Regno Unito è tenuto a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dal Regno Unito, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (9) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati il Regno Unito può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
- (10) La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR.
- (11) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione,

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2021 e relativamente al periodo di programmazione 2014-2020.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da o erogati al Regno Unito nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I.

*Articolo 2*

Gli importi da imputare al Regno Unito in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono stabilite nell'allegato III della presente decisione.

*Articolo 4*

La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione.

*Articolo 5*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

*Per la Commissione*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO I

## Spese liquidate del FEASR relative all'esercizio finanziario 2021, per programma di sviluppo rurale

## Importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito, per programma

## Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020

		(in EUR)						
	CCI	Spese 2021	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2021	Pagamenti intermedi rimborsati al Regno Unito per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dal (-) o erogato al (+) Regno Unito
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi
UK	2014UK06RDRP001	433 836 361,18	0,00	433 836 361,18	0,00	433 836 361,18	433 840 583,96	- 4 222,78
UK	2014UK06RDRP002	31 916 683,06	0,00	31 916 683,06	0,00	31 916 683,06	31 916 983,22	- 300,16
UK	2014UK06RDRP003	93 984 744,63	- 4 954,05	93 979 790,58	0,00	93 979 790,58	94 656 753,77	- 676 963,19
UK	2014UK06RDRP004	77 329 751,21	0,00	77 329 751,21	0,00	77 329 751,21	77 329 753,93	- 2,72



## ALLEGATO II

## Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

## Esercizio finanziario 2021 - FEASR

## Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

	Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020		Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013	
	In valuta nazionale	In EUR	In valuta nazionale	In EUR
Valuta				
GBP	10 226,71	0,00	21 262,92	0,00
UK				



## ALLEGATO III

## Liquidazione dei conti degli organismi pagatori


## Esercizio finanziario 2021 - FEASR

## Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013

(in EUR)

	CCI	Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2021
UK	2014UK06RDRP001	2 069 307,56
UK	2014UK06RDRP002	0,00
UK	2014UK06RDRP003	0,00
UK	2014UK06RDRP004	0,00

22CE1445



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/819 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2022

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori del Regno Unito relativi ai debiti derivanti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per gli esercizi 2014-2020 e delle precedenti prospettive finanziarie per l'esercizio finanziario 2021

[notificata con il numero C(2022) 3306]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 51, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»),

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dal Regno Unito, corredati delle informazioni necessarie per la liquidazione e di un parere di revisione in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del suddetto regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.
- (2) A norma dell'articolo 138, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, il Regno Unito ha l'obbligo di continuare ad assicurare il funzionamento del sistema di gestione e di controllo per il riconoscimento, la registrazione e il recupero delle spese finanziate dal FEAGA nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 o delle precedenti prospettive finanziarie, conformemente all'articolo 54, all'articolo 58, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (3) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2021, si dovrebbe tenere conto del riconoscimento, della registrazione e del recupero dei debiti da parte del Regno Unito tra il 16 ottobre 2020 e il 15 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dal Regno Unito e ha comunicato al Regno Unito le risultanze delle proprie verifiche corredate delle modifiche proposte.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).



- (5) Per gli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspections Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency», i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi.
- (6) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità è a carico del Regno Unito. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone al Regno Unito di allegare ai conti annuali che deve trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a suo carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per il Regno Unito, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che il Regno Unito è tenuto a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dal Regno Unito, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (7) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati il Regno Unito può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali il Regno Unito ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati al Regno Unito e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
- (8) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori del Regno Unito «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» e «Rural Payments Agency» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e delle precedenti prospettive finanziarie, conformemente all'articolo 54, all'articolo 58, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'esercizio finanziario 2021.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati al Regno Unito, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione.



*Articolo 3*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

*Per la Commissione*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*

—



## ALLEGATO

## Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

## Esercizio finanziario 2021 — FEAGA

## Importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito

	2021 — Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente al FEAGA	Totale	Importo che deve essere recuperato dal (-) o erogato al (+) Regno Unito (1)
	liquidati	stralciati				
	= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili				
	a	b	c=a+b	d	e=c+d	f=e
UK	0,00	0,00	0,00	- 23 104,12	- 23 104,12	- 23 104,12
UK	- 2 397 512,90	0,00	- 2 397 512,90	0,00	- 2 397 512,90	- 2 397 512,90

	Spese (1)	Entrate con destinazione specifica (2)	Articolo 54, paragrafo 2 (= d)		Totale (=f)
			g	i	
	08 02 06 01	6 200	6 200		
		h		j=g+h+i	
UK	0,00	0,00	- 23 104,12	- 23 104,12	- 23 104,12
UK	0,00	- 2 397 512,90	0,00	- 2 397 512,90	- 2 397 512,90

(1) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dal o erogato al Regno Unito si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.

(2) LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00 e le rettifiche positive a favore del Regno Unito che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

NB: Nomenclatura 2022: 08 02 06 01, 6200



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/820 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2022

## sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2021

[notificata con il numero C(2022) 3307]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.
- (2) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e finisce il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio 2021, si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dal Regno Unito tra il 16 ottobre 2020 e il 15 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.
- (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche proposte.
- (5) Per alcuni organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi.
- (6) Le informazioni trasmesse da alcuni altri organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non consentono pertanto di procedere, con la presente decisione, alla liquidazione dei conti da questi presentati.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).




- (7) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione <sup>(1)</sup>, gli eventuali superamenti dei termini di pagamento sono presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso del 2021 è stata effettuata oltre i termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.
- (8) La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso una serie di pagamenti mensili per l'esercizio finanziario 2021 per inosservanza dei massimali finanziari oppure a causa di lacune nel sistema di controllo. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 di tale regolamento.
- (9) La Commissione ha già ridotto i pagamenti mensili pertinenti per l'esercizio finanziario 2021 per gli importi dovuti al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a seguito di decisioni di liquidazione finanziaria e di conformità, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, eseguite dalla Commissione nell'esercizio finanziario 2021. Eventuali tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione.
- (10) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.
- (11) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali gli Stati membri hanno deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
- (12) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2021.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).



Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione.

*Articolo 2*

Per l'esercizio finanziario 2021 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri indicati nell'allegato III, relativi alle spese finanziate dal FEAGA, non sono liquidati dalla presente decisione e saranno oggetto di una futura decisione di liquidazione dei conti.

*Articolo 3*


La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

*Per la Commissione*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*




## ALLEGATO I

## Liquidazione dei conti degli organismi pagatori


## Esercizio finanziario 2021 — FEAGA

## Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro


SM	2021 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni, sospensioni e altri adeguamenti per l'esecuzione delle decisioni di conformità e di liquidazione per l'intero esercizio finanziario 1)	Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1306/2013 relativamente al FEAGA	Totale comprensivo di riduzioni, sospensioni e altri adeguamenti	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro 2)
	liquidati	stralciati						
	= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale	= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili						
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d+e	g	h=f-g
AT	EUR	706 430 573,23	0,00	- 2 870 315,25	0,00	703 560 257,98	703 560 257,98	0,00
BE	EUR	554 760 898,85	0,00	- 351 989,67	- 3 177,15	554 405 732,03	554 733 385,87	- 327 653,84
BG	BGN	0,00	0,00	0,00	- 1 556,12	- 1 556,12	0,00	- 1 556,12
BG	EUR	863 821 851,29	0,00	- 3 138 702,25	0,00	860 683 149,04	861 522 574,67	- 839 425,63
CY	EUR	52 502 823,95	0,00	12 089,72	- 256 486,43	52 258 427,24	52 550 492,04	- 292 064,80
CZ	CZK	0,00	0,00	0,00	- 2 919,33	- 2 919,33	0,00	- 2 919,33
CZ	EUR	867 205 026,59	0,00	- 1 980 556,04	0,00	865 224 470,55	865 224 470,86	- 0,31
DE	EUR	4 728 310 987,83	0,00	- 2 023 816,79	- 201 516,47	4 726 085 654,57	4 726 685 305,04	- 599 650,47
DK	DKK	0,00	0,00	0,00	- 74 800,08	- 74 800,08	0,00	- 74 800,08
DK	EUR	807 631 689,90	0,00	- 44 732 587,53	0,00	762 899 102,37	762 919 853,48	- 20 751,11
EE	EUR	1 668 809 943,17	0,00	- 133 455,75	- 8 582,90	1 666 667 904,52	1 666 676 066,54	- 8 162,02
ES	EUR	5 653 944 798,91	0,00	- 23 331 476,95	- 1 540 518,27	5 629 072 803,69	5 632 844 872,47	- 3 772 068,78
FI	EUR	525 039 902,75	0,00	- 11 403,31	- 1 903,38	525 026 596,06	525 014 939,18	11 656,88
FR	EUR	7 323 853 757,26	0,00	- 119 323 840,58	- 4 735 016,88	7 199 794 899,80	7 207 429 699,92	- 7 634 800,12
EL	EUR	2 036 268 718,40	0,00	176 894 797,88	- 1 706 909,35	2 211 456 606,93	2 213 249 638,46	- 1 793 031,53
HR	HRK	0,00	0,00	0,00	- 866 935,30	- 866 935,30	0,00	- 866 935,30
HR	EUR	359 555 285,25	0,00	- 46 307,48	0,00	359 508 977,77	359 509 968,88	- 991,11



SM	2021 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono		Totale a + b	Riduzioni, sospensioni e altri adeguamenti per l'esecuzione delle decisioni di conformità e di liquidazione per l'intero esercizio finanziario 1)	Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1306/2013 relativamente al FEAGA	Totale comprensivo di riduzioni, sospensioni e altri adeguamenti	Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro 2)
	liquidati	stralciati						
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d+e	g	h=f-g
HU	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 196 569,00	-66 196 569,00	0,00	-66 196 569,00
HU	1 308 388 735,04	0,00	1 308 388 735,04	-6 114 909,10	0,00	1 302 273 825,94	1 302 448 012,60	-174 186,66
IE	1 185 513 381,00	0,00	1 185 513 381,00	-4 185 327,13	-13 776,71	1 181 314 277,16	1 180 317 724,81	996 552,35
IT	4 227 648 632,75	0,00	4 227 648 632,75	-216 393 398,86	-5 713 858,78	4 005 541 375,11	4 025 018 120,95	-19 476 745,84
LT	513 777 203,73	0,00	513 777 203,73	-2 003 428,81	-1 985,43	511 771 789,49	511 452 567,68	319 221,81
LU	34 777 912,12	0,00	34 777 912,12	75 370,02	-54 311,19	34 798 970,95	34 749 464,51	49 506,44
LV	296 433 444,83	0,00	296 433 444,83	-11 798,86	-10 500,36	296 411 145,61	296 422 643,44	-11 497,83
MT	5 070 956,79	0,00	5 070 956,79	82,21	-283,11	5 070 755,89	5 071 039,00	-283,11
NL	0,00	701 449 904,92	701 449 904,92	0,00	0,00	701 449 904,92	701 449 904,92	0,00
PL	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 360,21	-480 360,21	0,00	-480 360,21
PL	3 344 928 202,03	0,00	3 344 928 202,03	-11 615 407,04	0,00	3 333 312 794,99	3 333 287 343,21	25 451,78
PT	855 072 937,80	0,00	855 072 937,80	-4 129 633,81	-215 614,84	850 727 689,15	849 980 286,77	747 402,38
RO	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 362 606,76	-6 362 606,76	0,00	-6 362 606,76
RO	1 939 544 980,75	0,00	1 939 544 980,75	-40 876 104,60	0,00	1 898 668 876,15	1 903 229 534,93	-4 560 658,78
SE	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 042,00	-19 042,00	0,00	-19 042,00
SE	684 849 433,65	0,00	684 849 433,65	-1 810 296,09	0,00	683 039 137,56	683 740 589,85	-701 452,29
SI	139 003 233,25	0,00	139 003 233,25	154 602,03	-101 944,37	139 055 890,91	139 157 835,28	-101 944,37
SK	394 889 567,79	0,00	394 889 567,79	-19 604 716,19	-64 401,76	375 220 449,84	375 302 826,10	-82 376,26



SM		Spese 3)		Entrate con destinazione specifica 3)		Articolo 54, paragrafo 2 (=e)		Totale (=h)	
		08 02 06 01	i	6200	j	6200	k	l = i+j+k	
AT	EUR		0,00		0,00		0,00		0,00
BE	EUR		0,00		-324476,69		-3177,15		-327 653,84
BG	BGN		0,00		0,00		-1 556,12		-1 556,12
BG	EUR		0,00		-839 425,63		0,00		-839 425,63
CY	EUR		0,00		-35 578,37		-256 486,43		-292 064,80
CZ	CZK		0,00		0,00		-2 919,33		-2 919,33
CZ	EUR		0,00		-0,31		0,00		-0,31
DE	EUR		0,00		-398 134,00		-201 516,47		-599 650,47
DK	DKK		0,00		0,00		-74 800,08		-74 800,08
DK	EUR		0,00		-20 751,11		0,00		-20 751,11
EE	EUR		420,88		0,00		-8 582,90		-8 162,02
ES	EUR		0,00		-2 231 550,51		-1 540 518,27		-3 772 068,78
FI	EUR		81 444,62		-67 884,36		-1 903,38		11 656,88
FR	EUR		0,00		-2 899 783,24		-4 735 016,88		-7 634 800,12
EL	EUR		0,00		-86 122,18		-1 706 909,35		-1 793 031,53
HR	HRK		0,00		0,00		-866 935,30		-866 935,30
HR	EUR		0,00		-991,11		0,00		-991,11
HU	HUF		0,00		0,00		-66 196 569,00		-66 196 569,00
HU	EUR		0,00		-174 186,66		0,00		-174 186,66
IE	EUR		1 241 932,20		-231 603,14		-13 776,71		996 552,35
IT	EUR		0,00		-13 762 887,06		-5 713 858,78		-19 476 745,84
LT	EUR		321 207,24		0,00		-1 985,43		319 221,81
LU	EUR		103 817,63		0,00		-54 311,19		49 506,44
LV	EUR		0,00		-997,47		-10 500,36		-11 497,83
MT	EUR		0,00		0,00		-283,11		-283,11
NL	EUR		0,00		0,00		0,00		0,00
PL	PLN		0,00		0,00		-480 360,21		-480 360,21
PL	EUR		25 451,78		0,00		0,00		25 451,78
PT	EUR		1 111 005,26		-1 147 988,04		-215 614,84		747 402,38



SM	Spese 3)	Entrate con destinazione specifica 3)	Articolo 54, paragrafo 2 (=e)		Totale (=h)
			6200	k	
	08 02 06 01	6200			
	i	j			l = i+j+k
RO	RON	0,00	0,00	- 6 362 606,76	- 6 362 606,76
RO	EUR	0,00	- 4 560 658,78	0,00	- 4 560 658,78
SE	SEK	0,00	0,00	- 19 042,00	- 19 042,00
SE	EUR	0,00	- 701 452,29	0,00	- 701 452,29
SI	EUR	0,00	0,00	- 101 944,37	- 101 944,37
SK	EUR	0,00	- 17 974,50	- 64 401,76	- 82 376,26

1) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2) Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione.

3) LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

NB: Nomenclatura 2022: 08 02 06 01, 6200



## ALLEGATO II


## Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

## Esercizio finanziario 2021 — FEAGA

## Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (\*)

Stato membro	Valuta	In valuta nazionale	In EUR
AT	EUR		
BE	EUR		
BG	BGN		
CY	EUR	-	5 937,99
CZ	CZK	-	-
DE	EUR		
DK	DKK		
EE	EUR	-	-
ES	EUR		
FI	EUR		
FR	EUR		
EL	EUR		
HR	HRK		
HU	HUF	-	-
IE	EUR		
IT	EUR		
LT	EUR	-	-
LU	EUR		
LV	EUR	-	-
MT	EUR	-	-
NL	EUR		
PL	PLN	215 989,80	-
PT	EUR		
RO	RON		
SE	SEK		
SI	EUR	-	-
SK	EUR	-	-

(\*) Importi da imputare agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) [regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36)]



## ALLEGATO III

**Liquidazione dei conti degli organismi pagatori****Esercizio finanziario 2021 — FEAGA****Elenco degli organismi pagatori i cui conti sono stralciati e soggetti a una decisione di liquidazione dei conti successiva**

Stato membro	Organismo pagatore
Paesi Bassi	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

22CE1447



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/821 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2022

**sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l'esercizio finanziario 2021***[notificata con il numero C(2022) 3312]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.
- (2) A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio finanziario 2021, al fine di allineare il periodo di riferimento della spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a quello del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2020 e il 15 ottobre 2021, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti intermedi erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dal pagamento intermedio successivo o aggiungerlo ad esso.
- (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche proposte.
- (5) Per tutti gli organismi pagatori, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).




- (6) Conformemente all'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, i termini per i pagamenti intermedi di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere interrotti per un periodo massimo di sei mesi per effettuare verifiche supplementari a seguito di informazioni che tali pagamenti siano connessi a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie. Nell'adottare la presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto degli importi oggetto di tale interruzione per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi.
- (7) La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso una serie di pagamenti intermedi per l'esercizio finanziario 2021, per spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi in virtù dell'articolo 41 di tale regolamento, per evitare pagamenti indebiti o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria.
- (8) L'articolo 36, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti intermedi sono effettuati purché sia rispettato l'importo globale del contributo programmato del FEASR. A norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il contributo totale programmato per un programma di sviluppo rurale, l'importo da pagare deve essere limitato all'importo programmato, fatto salvo il massimale di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. L'importo così limitato sarà oggetto di un rimborso successivo da parte della Commissione in seguito all'adozione del piano di finanziamento modificato o alla chiusura del periodo di programmazione.
- (9) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, le norme sui termini di pagamento per le misure nell'ambito dello sviluppo rurale nel contesto del sistema integrato di gestione e di controllo si applicano a partire dall'anno di domanda 2019. Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento, calcolate a norma dell'articolo 5 bis del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>, seguono la procedura di cui agli articoli 40 e 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e devono essere prese in considerazione nella presente decisione per l'esercizio finanziario 2021. Tali riduzioni possono essere esaminate, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (10) La presente decisione dovrebbe tenere conto anche delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (11) Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).



- (12) A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbero essere per il 100 % a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nel riepilogo di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.
- (13) La presente decisione dovrebbe inoltre tenere conto degli importi ancora da imputare agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR.
- (14) A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), tenendo conto anche delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013, per l'esercizio finanziario 2021 relative al periodo di programmazione 2014-2020.

Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono indicati nell'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli importi da imputare agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione al periodo di programmazione 2014-2020 e al periodo di programmazione 2007-2013 del FEASR sono indicati nell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

Le riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'ambito di ciascun programma di sviluppo rurale sono stabilite nell'allegato III della presente decisione.

*Articolo 4*


La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell'Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2022

*Per la Commissione*  
Janusz WOJCIECHOWSKI  
*Membro della Commissione*




## ALLEGATO I

## Spese liquidate del FEASR relative all'esercizio finanziario 2021, per programma di sviluppo rurale

## Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro, per programma

## Programmi approvati con spese dichiarate per il FEASR 2014-2020

SM	CCI	Totale						In EUR	
		i	ii	iii = i + ii	iv	v = iii - iv	vi	vii = v - vi	
AT	2014AT06RDN001	582.518.267,88	-2.357.415,00	580.160.852,88	0,00	580.160.852,88	580.160.852,88	0,00	
BE	2014BE06RDR001	45.894.390,32	0,00	45.894.390,32	0,00	45.894.390,32	45.894.390,32	3,68	
BE	2014BE06RDR002	37.296.896,99	0,00	37.296.896,99	0,00	37.296.896,99	37.212.533,35	84.363,64	
BG	2014BG06RDN001	354.648.649,32	0,00	354.648.649,32	0,00	354.648.649,32	354.656.409,06	-7.759,74	
CY	2014CY06RDN001	22.426.724,11	0,00	22.426.724,11	0,00	22.426.724,11	22.255.454,71	171.269,40	
CZ	2014CZ06RDN001	357.078.537,31	35.831,29	357.114.368,60	0,00	357.114.368,60	357.115.541,07	-1.172,47	
DE	2014DE06RDR001	905.615,76	0,00	905.615,76	0,00	905.615,76	905.615,76	0,00	
DE	2014DE06RDR003	114.951.842,17	0,00	114.951.842,17	0,00	114.951.842,17	114.954.442,64	-2.600,47	
DE	2014DE06RDR004	145.887.903,49	1.270,88	146.014.991,58	0,00	146.014.991,58	146.014.991,58	0,00	
DE	2014DE06RDR007	154.443.120,56	0,00	154.443.120,56	0,00	154.443.120,56	154.443.153,77	-33,21	
DE	2014DE06RDR010	47.762.220,88	0,00	47.762.220,88	0,00	47.762.220,88	47.763.128,08	-907,20	
DE	2014DE06RDR011	128.063.669,30	0,00	128.063.669,30	0,00	128.063.669,30	128.063.669,30	0,00	
DE	2014DE06RDR012	160.026.424,74	0,00	160.026.424,74	0,00	160.026.424,74	160.026.424,74	0,00	
DE	2014DE06RDR015	113.041.326,14	0,00	113.041.326,14	0,00	113.041.326,14	113.032.779,87	8.546,27	
DE	2014DE06RDR017	49.687.474,46	0,00	49.687.474,46	0,00	49.687.474,46	49.719.306,46	-31.832,00	
DE	2014DE06RDR018	5.159.059,74	0,00	5.159.059,74	0,00	5.159.059,74	5.159.059,74	0,00	
DE	2014DE06RDR019	157.764.389,75	0,00	157.764.389,75	0,00	157.764.389,75	157.764.442,38	-52,63	
DE	2014DE06RDR020	121.201.291,83	0,00	121.201.291,83	0,00	121.201.291,83	121.201.291,83	0,00	
DE	2014DE06RDR021	59.064.754,53	0,00	59.064.754,53	0,00	59.064.754,53	59.064.759,03	-4,50	
DE	2014DE06RDR023	95.943.280,90	0,00	95.943.280,90	0,00	95.943.280,90	95.969.678,82	-26.397,92	



SM	CCI	Spese 2021	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2021	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro
DK	2014DK06RDRP001	116 923 864,08	0,00	116 923 864,08	0,00	116 923 864,08	117 088 700,78	- 164 836,70
EE	2014EE06RDRP001	105 812 911,92	0,00	105 812 911,92	0,00	105 812 911,92	105 818 416,27	- 5 504,35
ES	2014ES06RDRP001	53 654 358,09	0,00	53 654 358,09	0,00	53 654 358,09	53 648 864,40	5 493,69
ES	2014ES06RDRP001	246 046 963,84	0,00	246 046 963,84	0,00	246 046 963,84	246 046 234,52	729,32
ES	2014ES06RDRP002	67 647 760,67	0,00	67 647 760,67	0,00	67 647 760,67	67 647 798,60	- 37,93
ES	2014ES06RDRP003	33 390 936,87	0,00	33 390 936,87	0,00	33 390 936,87	33 392 765,28	- 1 828,41
ES	2014ES06RDRP004	6 207 227,74	0,00	6 207 227,74	0,00	6 207 227,74	6 207 227,55	0,19
ES	2014ES06RDRP005	13 934 213,86	0,00	13 934 213,86	0,00	13 934 213,86	13 934 213,86	0,00
ES	2014ES06RDRP006	6 015 650,27	0,00	6 015 650,27	0,00	6 015 650,27	6 015 819,07	- 168,80
ES	2014ES06RDRP007	164 640 732,23	0,00	164 640 732,23	0,00	164 640 732,23	164 639 164,28	1 567,95
ES	2014ES06RDRP008	132 951 141,71	0,00	132 951 141,71	0,00	132 951 141,71	132 943 296,57	7 845,14
ES	2014ES06RDRP009	55 045 490,73	0,00	55 045 490,73	0,00	55 045 490,73	55 045 493,95	- 3,22
ES	2014ES06RDRP010	135 102 496,54	0,00	135 102 496,54	0,00	135 102 496,54	135 102 452,81	43,73
ES	2014ES06RDRP011	125 501 713,36	0,00	125 501 713,36	0,00	125 501 713,36	125 501 690,66	22,70
ES	2014ES06RDRP012	17 525 152,41	0,00	17 525 152,41	0,00	17 525 152,41	17 545 281,98	- 20 129,57
ES	2014ES06RDRP013	27 354 546,47	0,00	27 354 546,47	0,00	27 354 546,47	27 354 546,46	0,01
ES	2014ES06RDRP014	17 053 672,96	0,00	17 053 672,96	0,00	17 053 672,96	17 053 672,89	0,07
ES	2014ES06RDRP015	12 101 102,77	0,00	12 101 102,77	0,00	12 101 102,77	12 101 112,82	- 10,05
ES	2014ES06RDRP016	9 938 494,98	0,00	9 938 494,98	0,00	9 938 494,98	9 938 490,74	4,24
ES	2014ES06RDRP017	25 332 191,23	0,00	25 332 191,23	0,00	25 332 191,23	25 333 115,43	- 924,20
FI	2014FI06RDRP001	425 151 672,38	0,00	425 151 672,38	0,00	425 151 672,38	425 154 642,26	- 2 969,88
FI	2014FI06RDRP002	3 004 605,06	0,00	3 004 605,06	0,00	3 004 605,06	3 005 028,09	- 423,03
FR	2014FR06RDRP001	153 868 274,99	0,00	153 868 274,99	0,00	153 868 274,99	153 868 274,99	0,00
FR	2014FR06RDRP001	4 506 415,29	0,00	4 506 415,29	0,00	4 506 415,29	4 506 415,29	0,00
FR	2014FR06RDRP001	22 624 887,47	0,00	22 624 887,47	0,00	22 624 887,47	22 624 887,46	0,01
FR	2014FR06RDRP002	15 070 767,57	0,00	15 070 767,57	0,00	15 070 767,57	15 070 767,56	0,01
FR	2014FR06RDRP003	18 093 393,08	0,00	18 093 393,08	0,00	18 093 393,08	18 093 393,08	0,00



SM	CCI	Spese 2021	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2021	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro
FR	2014HR06RDRP004	74 901 043,84	0,00	74 901 043,84	0,00	74 901 043,84	74 901 043,86	- 0,02
FR	2014HR06RDRP006	5 926 281,16	0,00	5 926 281,16	0,00	5 926 281,16	5 926 281,16	0,00
FR	2014HR06RDRP011	7 628 078,15	0,00	7 628 078,15	0,00	7 628 078,15	7 628 078,16	- 0,01
FR	2014HR06RDRP021	34 660 886,68	140 308,63	34 801 195,31	0,00	34 801 195,31	34 801 195,31	0,00
FR	2014HR06RDRP022	21 923 128,85	0,00	21 923 128,85	0,00	21 923 128,85	21 923 128,86	- 0,01
FR	2014HR06RDRP023	14 904 815,48	0,00	14 904 815,48	0,00	14 904 815,48	14 904 815,47	0,01
FR	2014HR06RDRP024	54 718 070,73	0,00	54 718 070,73	0,00	54 718 070,73	54 710 571,69	7 499,04
FR	2014HR06RDRP025	57 580 378,68	1 572 462,50	59 152 841,18	0,00	59 152 841,18	59 152 841,16	0,02
FR	2014HR06RDRP026	81 978 194,63	0,00	81 978 194,63	0,00	81 978 194,63	81 978 194,65	- 0,02
FR	2014HR06RDRP031	18 712 755,19	0,00	18 712 755,19	0,00	18 712 755,19	18 712 755,20	- 0,01
FR	2014HR06RDRP041	61 821 975,05	0,00	61 821 975,05	0,00	61 821 975,05	61 821 975,04	0,01
FR	2014HR06RDRP042	15 368 807,20	0,00	15 368 807,20	0,00	15 368 807,20	15 368 807,21	- 0,01
FR	2014HR06RDRP043	67 423 357,60	0,00	67 423 357,60	0,00	67 423 357,60	67 423 357,56	0,04
FR	2014HR06RDRP052	68 229 540,42	591 932,10	68 821 472,52	0,00	68 821 472,52	68 821 472,51	0,01
FR	2014HR06RDRP053	49 652 907,17	0,00	49 652 907,17	0,00	49 652 907,17	49 652 907,19	- 0,02
FR	2014HR06RDRP054	63 016 589,46	0,00	63 016 589,46	0,00	63 016 589,46	63 016 589,47	- 0,01
FR	2014HR06RDRP072	93 514 605,81	0,00	93 514 605,81	0,00	93 514 605,81	93 514 605,78	0,03
FR	2014HR06RDRP073	234 750 250,01	0,00	234 750 250,01	0,00	234 750 250,01	234 750 250,03	- 0,02
FR	2014HR06RDRP074	93 317 892,03	0,00	93 317 892,03	0,00	93 317 892,03	93 317 892,01	0,02
FR	2014HR06RDRP082	190 160 207,11	0,00	190 160 207,11	0,00	190 160 207,11	190 160 207,10	0,01
FR	2014HR06RDRP083	205 370 301,05	0,00	205 370 301,05	0,00	205 370 301,05	205 370 301,09	- 0,04
FR	2014HR06RDRP091	100 220 371,03	0,00	100 220 371,03	0,00	100 220 371,03	100 220 371,07	- 0,04
FR	2014HR06RDRP093	81 750 400,30	- 195 483,76	81 554 916,54	0,00	81 554 916,54	81 554 916,54	0,00
FR	2014HR06RDRP094	20 831 695,08	0,00	20 831 695,08	0,00	20 831 695,08	20 824 949,90	6 745,18
EL	2014GR06RDNP001	635 813 399,96	0,00	635 813 399,96	0,00	635 813 399,96	635 813 399,91	0,05
HR	2014HR06RDNP001	382 288 421,47	0,00	382 288 421,47	0,00	382 288 421,47	382 157 873,37	130 548,10
HU	2014HU06RDNP001	577 375 458,83	- 794 269,65	576 581 189,18	0,00	576 581 189,18	576 581 201,45	- 12,27



SM	CCI	Spese 2021	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2021	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro
IE	2014IE06RDNP001	344 649 872,01	0,00	344 649 872,01	0,00	344 649 872,01	344 649 872,01	0,00
IT	2014IT06RDNP001	118 248 508,07	0,00	118 248 508,07	0,00	118 248 508,07	118 251 816,65	- 3 308,58
IT	2014IT06RDRN001	8 260 339,12	0,00	8 260 339,12	0,00	8 260 339,12	8 260 339,11	0,01
IT	2014IT06RDRP001	30 535 101,20	0,00	30 535 101,20	0,00	30 535 101,20	30 542 032,64	- 6 931,44
IT	2014IT06RDRP002	20 187 241,84	0,00	20 187 241,84	0,00	20 187 241,84	20 187 241,64	0,20
IT	2014IT06RDRP003	89 415 938,07	0,00	89 415 938,07	0,00	89 415 938,07	89 417 980,98	- 2 042,91
IT	2014IT06RDRP004	18 122 138,89	0,00	18 122 138,89	0,00	18 122 138,89	18 294 985,47	- 172 846,58
IT	2014IT06RDRP005	53 086 259,62	0,00	53 086 259,62	0,00	53 086 259,62	53 089 039,13	- 2 779,51
IT	2014IT06RDRP006	19 032 658,36	0,00	19 032 658,36	0,00	19 032 658,36	19 036 099,08	- 3 440,72
IT	2014IT06RDRP007	72 808 712,33	0,00	72 808 712,33	0,00	72 808 712,33	72 807 941,30	771,03
IT	2014IT06RDRP008	34 954 178,73	0,00	34 954 178,73	0,00	34 954 178,73	34 968 959,85	- 14 781,12
IT	2014IT06RDRP009	56 379 034,78	0,00	56 379 034,78	0,00	56 379 034,78	56 380 542,81	- 1 508,03
IT	2014IT06RDRP010	48 759 164,60	0,00	48 759 164,60	0,00	48 759 164,60	48 760 712,98	- 1 548,38
IT	2014IT06RDRP011	11 799 306,42	0,00	11 799 306,42	0,00	11 799 306,42	11 798 825,40	481,02
IT	2014IT06RDRP012	41 180 865,44	0,00	41 180 865,44	0,00	41 180 865,44	41 190 740,63	- 9 875,19
IT	2014IT06RDRP013	10 740 063,09	0,00	10 740 063,09	0,00	10 740 063,09	10 740 754,19	- 691,10
IT	2014IT06RDRP014	75 317 521,63	0,00	75 317 521,63	0,00	75 317 521,63	75 317 522,66	- 1,03
IT	2014IT06RDRP015	14 863 900,58	0,00	14 863 900,58	0,00	14 863 900,58	14 864 045,65	- 145,07
IT	2014IT06RDRP016	82 657 898,24	0,00	82 657 898,24	0,00	82 657 898,24	82 657 899,43	- 1,19
IT	2014IT06RDRP017	49 408 940,62	0,00	49 408 940,62	0,00	49 408 940,62	49 415 784,19	- 6 843,57
IT	2014IT06RDRP018	87 213 271,41	0,00	87 213 271,41	0,00	87 213 271,41	87 213 270,11	1,30
IT	2014IT06RDRP019	170 182 045,04	0,00	170 182 045,04	0,00	170 182 045,04	170 313 377,32	- 131 332,28
IT	2014IT06RDRP020	144 402 628,15	0,00	144 402 628,15	0,00	144 402 628,15	144 500 475,77	- 97 847,62
IT	2014IT06RDRP021	212 879 459,34	0,00	212 879 459,34	0,00	212 879 459,34	212 958 700,32	- 79 240,98
LT	2014LT06RDNP001	188 998 059,39	0,00	188 998 059,39	0,00	188 998 059,39	188 998 120,66	- 61,27
LU	2014LU06RDNP001	17 494 528,88	0,00	17 494 528,88	0,00	17 494 528,88	17 433 590,97	60 937,91
LV	2014LV06RDNP001	124 088 703,79	0,00	124 088 703,79	0,00	124 088 703,79	124 088 703,79	0,00



SM	CCI	Spese 2021	Rettifiche	Totale	Importi non riutilizzabili	Importo accettato liquidato per l'esercizio finanziario 2021	Pagamenti intermedi rimborsati allo Stato membro per l'esercizio finanziario, compresa la liquidazione dei prefinanziamenti	Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro
MT	2014MT06RDNP001	14 959 997,15	0,00	14 959 997,15	0,00	14 959 997,15	14 960 127,48	- 130,33
NL	2014NL06RDNP001	163 085 847,51	0,00	163 085 847,51	0,00	163 085 847,51	163 176 239,41	- 90 391,90
PL	2014PL06RDNP001	1 419 048 804,01	0,00	1 419 048 804,01	0,00	1 419 048 804,01	1 419 023 664,03	25 139,98
PT	2014PT06RDNP001	38 689 614,57	- 600,06	38 689 014,51	0,00	38 689 014,51	38 683 183,96	5 830,55
PT	2014PT06RDNP002	341 559 375,09	0,00	341 559 375,09	0,00	341 559 375,09	341 347 046,72	212 328,37
PT	2014PT06RDNP003	20 560 085,12	0,00	20 560 085,12	0,00	20 560 085,12	20 556 265,27	3 819,85
RO	2014RO06RDNP001	1 215 140 732,64	- 2 490,93	1 215 138 241,71	0,00	1 215 138 241,71	1 215 146 767,53	- 8 525,82
SE	2014SE06RDNP001	318 238 375,55	0,00	318 238 375,55	0,00	318 238 375,55	319 477 383,03	- 1 239 007,48
SI	2014SI06RDNP001	119 116 667,31	0,00	119 116 667,31	0,00	119 116 667,31	119 116 714,83	- 47,52
SK	2014SK06RDNP001	146 840 390,27	- 7 861 155,51	138 979 234,76	0,00	138 979 234,76	138 967 357,76	11 877,00



## ALLEGATO II

## Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

## Esercizio finanziario 2021 - FEASR

## Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Stato membro	Valuta	Rettifiche relative al periodo di programmazione 2014-2020		Rettifiche relative al periodo di programmazione 2007-2013	
		In valuta nazionale	In EUR	In valuta nazionale	In EUR
AT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00
BE	EUR	0,00	849,69	0,00	25 437,30
BG	BGN	63 722,95	0,00	5 648 283,38	0,00
CY	EUR	0,00	0,00	0,00	30 370,38
CZ	CZK	55,70	0,00	229 050,34	0,00
DE	EUR	0,00	4 803,37	0,00	126 607,65
DK	DKK	95 830,32	0,00	31 691,36	0,00
EE	EUR	0,00	26 040,66	0,00	56 899,89
ES	EUR	0,00	2 217,81	0,00	335 499,82
FI	EUR	0,00	2 595,35	0,00	20 658,00
FR	EUR	0,00	968,57	0,00	139 117,24
EL	EUR	0,00	4 543,20	0,00	483 869,34
HR	HRK	303 465,11	0,00	0,00	0,00
HU	HUF	0,00	0,00	161 504 466,00	0,00
IE	EUR	0,00	10 351,45	0,00	202 144,21
IT	EUR	0,00	24 442,78	0,00	1 187 628,88
LT	EUR	0,00	0,00	0,00	252 056,35
LU	EUR	0,00	0,00	0,00	8 995,97
LV	EUR	0,00	5 934,18	0,00	336 603,86
MT	EUR	0,00	54,97	0,00	52 959,41
NL	EUR	0,00	132,63	0,00	217,90
PL	PLN	90 733,65	0,00	9 780 712,48	0,00
PT	EUR	0,00	79 100,01	0,00	2 809 533,67
RO	RON	2 242,29	0,00	49 962 135,22	0,00
SE	SEK	3 945,72	0,00	149 932,67	0,00
SI	EUR	0,00	370,66	0,00	186 075,08
SK	EUR	0,00	0,00	0,00	2 211 705,20



## ALLEGATO III

## Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

## Esercizio finanziario 2021 - FEASR


## Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento conformemente all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013

*In EUR*

SM	CCI	Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2021
AT	2014AT06RDNP001	0,00
BE	2014BE06RDRP001	0,00
BE	2014BE06RDRP002	0,00
BG	2014BG06RDNP001	0,00
CY	2014CY06RDNP001	0,00
CZ	2014CZ06RDNP001	0,00
DE	2014DE06RDRN001	0,00
DE	2014DE06RDRP003	0,00
DE	2014DE06RDRP004	0,00
DE	2014DE06RDRP007	0,00
DE	2014DE06RDRP010	0,00
DE	2014DE06RDRP011	0,00
DE	2014DE06RDRP012	0,00
DE	2014DE06RDRP015	0,00
DE	2014DE06RDRP017	0,00
DE	2014DE06RDRP018	75 422,51
DE	2014DE06RDRP019	0,00
DE	2014DE06RDRP020	0,00
DE	2014DE06RDRP021	0,00
DE	2014DE06RDRP023	0,00
DK	2014DK06RDNP001	272 338,01
EE	2014EE06RDNP001	0,00
ES	2014ES06RDNP001	0,00
ES	2014ES06RDRP001	1 449 034,60
ES	2014ES06RDRP002	0,00
ES	2014ES06RDRP003	0,00
ES	2014ES06RDRP004	0,00
ES	2014ES06RDRP005	0,00
ES	2014ES06RDRP006	0,00
ES	2014ES06RDRP007	33 488,64
ES	2014ES06RDRP008	0,00
ES	2014ES06RDRP009	0,00
ES	2014ES06RDRP010	0,00




<i>In EUR</i>		
SM	CCI	Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2021
ES	2014ES06RDRP011	0,00
ES	2014ES06RDRP012	0,00
ES	2014ES06RDRP013	383 968,72
ES	2014ES06RDRP014	0,00
ES	2014ES06RDRP015	0,00
ES	2014ES06RDRP016	0,00
ES	2014ES06RDRP017	1 442,71
FI	2014FI06RDRP001	0,00
FI	2014FI06RDRP002	0,00
FR	2014FR06RDRP001	0,00
FR	2014FR06RDRN001	0,00
FR	2014FR06RDRP001	60 570,12
FR	2014FR06RDRP002	27 455,16
FR	2014FR06RDRP003	56 100,14
FR	2014FR06RDRP004	0,00
FR	2014FR06RDRP006	0,00
FR	2014FR06RDRP011	74 117,45
FR	2014FR06RDRP021	0,00
FR	2014FR06RDRP022	0,00
FR	2014FR06RDRP023	508,30
FR	2014FR06RDRP024	0,00
FR	2014FR06RDRP025	0,00
FR	2014FR06RDRP026	0,00
FR	2014FR06RDRP031	249 288,94
FR	2014FR06RDRP041	0,00
FR	2014FR06RDRP042	0,00
FR	2014FR06RDRP043	0,00
FR	2014FR06RDRP052	0,00
FR	2014FR06RDRP053	0,00
FR	2014FR06RDRP054	0,00
FR	2014FR06RDRP072	0,00
FR	2014FR06RDRP073	0,00
FR	2014FR06RDRP074	0,00
FR	2014FR06RDRP082	0,00
FR	2014FR06RDRP083	0,00
FR	2014FR06RDRP091	0,00
FR	2014FR06RDRP093	0,00
FR	2014FR06RDRP094	190 246,95
EL	2014GR06RDRP001	0,00
HR	2014HR06RDRP001	0,00



<i>In EUR</i>		
SM	CCI	Riduzioni per inosservanza dei termini ultimi di pagamento per l'esercizio finanziario 2021
HU	2014HU06RDNP001	4 583 385,63
IE	2014IE06RDNP001	0,00
IT	2014IT06RDNP001	0,00
IT	2014IT06RDRN001	0,00
IT	2014IT06RDRP001	0,00
IT	2014IT06RDRP002	0,00
IT	2014IT06RDRP003	0,00
IT	2014IT06RDRP004	0,00
IT	2014IT06RDRP005	0,00
IT	2014IT06RDRP006	0,00
IT	2014IT06RDRP007	0,00
IT	2014IT06RDRP008	0,00
IT	2014IT06RDRP009	0,00
IT	2014IT06RDRP010	44 535,77
IT	2014IT06RDRP011	0,00
IT	2014IT06RDRP012	0,00
IT	2014IT06RDRP013	0,00
IT	2014IT06RDRP014	0,00
IT	2014IT06RDRP015	0,00
IT	2014IT06RDRP016	0,00
IT	2014IT06RDRP017	0,00
IT	2014IT06RDRP018	0,00
IT	2014IT06RDRP019	0,00
IT	2014IT06RDRP020	0,00
IT	2014IT06RDRP021	0,00
LT	2014LT06RDNP001	0,00
LU	2014LU06RDNP001	0,00
LV	2014LV06RDNP001	0,00
MT	2014MT06RDNP001	0,00
NL	2014NL06RDNP001	0,00
PL	2014PL06RDNP001	0,00
PT	2014PT06RDRP001	0,00
PT	2014PT06RDRP002	0,00
PT	2014PT06RDRP003	0,00
RO	2014RO06RDNP001	0,00
SE	2014SE06RDNP001	0,00
SI	2014SI06RDNP001	0,00
SK	2014SK06RDNP001	985 756,19

22CE1448



## RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/822 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2022

**sull'accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull'agevolazione degli accordi di compravendita di energia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Le energie rinnovabili sono essenziali per la transizione verso l'energia pulita necessaria per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, garantire l'accessibilità economica dell'energia e ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e dalle importazioni energetiche.
- (2) Le energie rinnovabili presentano molteplici vantaggi per i cittadini dell'Unione: contribuiscono agli sforzi per affrontare i cambiamenti climatici, alla tutela dell'ambiente, alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro, nonché alla leadership tecnologica e industriale e alla resilienza economica dell'Unione.
- (3) Il settore dell'energia è responsabile del 75 % delle emissioni complessive di gas a effetto serra nell'Unione. Accelerare la produzione di energia attraverso lo sviluppo e la diffusione di impianti di energia rinnovabile è pertanto essenziale per consentire all'Unione di raggiungere il suo obiettivo per il 2030 in questo settore e per contribuire al conseguimento dell'obiettivo che si è data, sempre per il 2030, di ridurre di almeno il 55 % le emissioni di gas a effetto serra, conformemente al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (4) Un rapido incremento della quota delle energie rinnovabili è fondamentale per affrontare il problema dei prezzi elevati dell'energia. Le energie rinnovabili hanno costi fissi minori rispetto al passato e costi variabili quasi inesistenti e, di conseguenza, costi più stabili e contenuti rispetto a quelli dei combustibili fossili. L'accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili renderà l'Unione meno dipendente dai combustibili fossili, che generalmente sono importati da altri paesi.
- (5) Come riconosciuto nella comunicazione «REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili» («comunicazione "REPowerEU"») <sup>(2)</sup>, l'accelerazione del ricorso alle energie rinnovabili è fondamentale per ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili ed eliminare gradualmente il consumo di gas russo. Il piano REPowerEU contiene misure volte a realizzare questo obiettivo, così come fa il semestre europeo, nel cui contesto si stanno proponendo raccomandazioni specifiche per paese sulle procedure autorizzative adattate alle circostanze dei singoli Stati membri.
- (6) La comunicazione REPowerEU ha inoltre introdotto un'iniziativa di acceleratore dell'idrogeno che raddoppia gli obiettivi per il 2030 per l'idrogeno rinnovabile, al fine di ridurre la dipendenza esterna dell'Unione dalle importazioni di combustibili fossili. Per produrre 10 Mt di idrogeno rinnovabile, l'Unione avrà bisogno di ulteriori capacità di energia rinnovabile pari a 80 GW entro il 2030.
- (7) I progetti nel settore delle energie rinnovabili in linea di principio devono ottenere un'autorizzazione per poter svolgere l'attività prevista. Le procedure autorizzative sono finalizzate a garantire la sicurezza dei progetti. Tuttavia, la complessità, la varietà e l'eccessiva durata di tali procedure costituiscono un ostacolo rilevante alla rapida e necessaria diffusione delle energie rinnovabili e alla realizzazione di un sistema energetico dell'Unione più economico, sicuro e sostenibile.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili, COM(2022) 108 final dell'8.3.2022.



- (8) Le lungaggini amministrative nell'iter di rilascio delle autorizzazioni compromettono il raggiungimento nei tempi previsti degli obiettivi in materia di energia e clima e aumentano i costi dei progetti destinati a conseguirli. Altra possibile conseguenza dei ritardi è la realizzazione di impianti di energia rinnovabile meno efficienti rispetto a quanto sarebbe consentito dall'innovazione dinamica intervenuta nel frattempo.
- (9) Questi ostacoli erano già stati individuati nella direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, che imponeva agli Stati membri di valutare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al fine di ridurre gli ostacoli normativi e non normativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> ha introdotto requisiti per semplificare le procedure amministrative per i promotori di progetti di energie rinnovabili. La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> rafforza tali requisiti. Il pieno e rapido recepimento di questi atti da parte di tutti gli Stati membri contribuisce in modo significativo a snellire le procedure amministrative ed è pertanto una questione della massima priorità e urgenza.
- (10) La Commissione sostiene gli Stati membri mediante lo strumento di sostegno tecnico <sup>(6)</sup>, che mette a disposizione competenze tecniche su misura per l'elaborazione e l'attuazione di riforme, fra cui quelle volte a razionalizzare l'iter amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energie rinnovabili e a promuovere l'uso di accordi di compravendita di energia rinnovabile tra imprese. Il sostegno tecnico comporta, ad esempio, il rafforzamento della capacità amministrativa, l'armonizzazione dei quadri legislativi e la condivisione delle migliori pratiche.
- (11) I termini per la durata della procedura autorizzativa stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 si applicano, fatti salvi gli obblighi ai sensi del diritto applicabile dell'Unione in materia ambientale, ai reclami, ai ricorsi e agli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali, e ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo, ai ricorsi e rimedi non giurisdizionali e possono essere prorogati per la durata di tali procedure.
- (12) In molti Stati membri anche le reticenze dell'opinione pubblica nei confronti dei progetti di energie rinnovabili sono un ostacolo significativo alla loro realizzazione. Per sormontarlo, le esigenze e le prospettive dei cittadini e delle parti interessate della società dovrebbero essere prese in considerazione in tutte le fasi dello sviluppo dei progetti di energia rinnovabile – dall'elaborazione delle politiche alla pianificazione territoriale e all'iter progettuale – e dovrebbero essere incoraggiate buone pratiche volte garantire un'equa distribuzione degli impatti degli impianti sulla popolazione locale.
- (13) Quasi tutti gli ostacoli al rilascio di autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e per la relativa infrastruttura di rete, nonché le buone pratiche per superarli, sono stati individuati a livello degli Stati membri.
- (14) Fra gli ostacoli esistenti, quelli amministrativi hanno assunto maggiore rilevanza in seguito ai miglioramenti ottenuti in altri campi, come quello dei costi tecnologici, che negli ultimi dieci anni sono fortemente diminuiti, o del reperimento dei finanziamenti, divenuti più agevoli grazie alle riduzioni dei costi e all'aumento degli accordi di compravendita di energia da fonti rinnovabili tra imprese.
- (15) La presente raccomandazione risponde a tali preoccupazioni, invitando a trovare soluzioni nell'ambito del quadro giuridico esistente. Lascia impregiudicato il diritto dell'Unione, in particolare nel settore dell'energia e dell'ambiente, e gli obblighi che ne derivano. Lascia altresì impregiudicate le norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e la prassi decisionale della Commissione nell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza.
- (16) Parallelamente alla presente raccomandazione è stata adottata una proposta legislativa per modificare e rafforzare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 relative alle procedure amministrative. Per l'urgenza di accelerare la diffusione dei progetti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero iniziare quanto prima a individuare zone terrestri e marine adatte e a preparare piani per zone particolarmente idonee («zone di riferimento per le rinnovabili»), conformemente all'articolo 15 ter della proposta di modifica della direttiva (UE) 2018/2001 sulle autorizzazioni.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

<sup>(5)</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).



- (17) La pianificazione dello spazio marittimo è uno strumento fondamentale per individuare aree future per la produzione di energie rinnovabili e facilitare l'uso diversificato dello spazio marittimo, compresa la conservazione e la protezione dell'ambiente marino. La direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo <sup>(7)</sup> impone agli Stati membri di adottare i piani nazionali di gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021. La Commissione esorta gli Stati membri che non hanno ancora attuato pienamente tale direttiva a elaborare e adottare i rispettivi piani nazionali <sup>(8)</sup>.
- (18) Gli ostacoli inerenti alle procedure di autorizzazione potrebbero anche incidere sulla futura diffusione di tecnologie innovative di decarbonizzazione necessarie per conseguire la neutralità climatica. La creazione di spazi di sperimentazione normativa, ossia di sperimentazione in ambiente reale di tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi che non siano pienamente conformi al quadro giuridico e normativo esistente, potrebbe sostenere le innovazioni e facilitare il successivo adeguamento del contesto normativo per incorporarle.
- (19) Lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, finanziati in tutto o in parte mediante accordi di compravendita tra imprese, contribuirà ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Gli accordi tra imprese comportano inoltre vantaggi diretti per i consumatori finali, ad esempio offrendo un prezzo dell'energia competitivo e prevedibile e contribuendo alle azioni di responsabilità sociale delle imprese nell'Unione.
- (20) Nonostante negli ultimi cinque anni si sia verificato un aumento su base annua degli accordi di compravendita tra imprese, la percentuale di progetti nel settore delle energie rinnovabili finanziati direttamente da imprese acquirenti dell'energia prodotta rappresenta solo il 15-20% del volume di mercato annuale. La diffusione di accordi di compravendita tra imprese, inoltre, si restringe a un numero limitato di Stati membri, all'energia elettrica come vettore e a grandi multinazionali orientate ai consumatori.
- (21) Insieme con la presente raccomandazione, la Commissione mette a disposizione digitalmente serie di dati consolidate su un'ampia gamma di fattori energetici e ambientali pertinenti attraverso il laboratorio di geografia dell'energia e dell'industria (Energy and Industry Geography Lab, EIGL) <sup>(9)</sup>, per aiutare gli Stati membri a individuare le «zone di riferimento» per la rapida realizzazione di nuovi progetti di energia rinnovabile. La Commissione intende sviluppare ulteriormente questo strumento di mappatura integrandovi ulteriori serie di dati e collegamenti con gli strumenti digitali di pianificazione territoriale degli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

#### DEFINIZIONE

1. Ai fini della presente raccomandazione e degli orientamenti che la accompagnano, i progetti di energia rinnovabile comprendono gli impianti di produzione di energia rinnovabile quali definiti nella direttiva sulle energie rinnovabili (anche in forma di idrogeno rinnovabile) e le opere necessarie per la loro connessione alla rete e per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

#### PROCEDURE PIÙ VELOCI E PIÙ BREVI

2. Gli Stati membri dovrebbero garantire che la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete elettrica, del gas e del calore e la relativa infrastruttura di rete e di stoccaggio possano beneficiare della procedura di pianificazione e autorizzazione più favorevole fra quelle disponibili e siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della sicurezza pubblica, in considerazione della proposta legislativa che modifica e rafforza le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 relative alle procedure amministrative, fatto salvo il diritto dell'Unione.
3. Gli Stati membri dovrebbero istituire scadenze chiaramente definite, ravvicinate e il più brevi possibile per tutte le fasi necessarie per autorizzare la costruzione e il funzionamento di progetti di energia rinnovabile, specificando i casi in cui tali scadenze possono essere prorogate e in quali circostanze. Gli Stati membri dovrebbero stabilire termini massimi

<sup>(7)</sup> Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

<sup>(8)</sup> Cfr. la relazione della Commissione che illustra i progressi compiuti nell'attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo, COM(2022) 185 del 3 maggio 2022.

<sup>(9)</sup> <https://energy-industry-geolab.jrc.ec.europa.eu/>



vincolanti per tutte le fasi pertinenti della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. La durata delle procedure autorizzative per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare in strutture artificiali dovrebbe essere limitata a un massimo di tre mesi.


4. Gli Stati membri dovrebbero stabilire calendari e norme procedurali specifiche al fine di garantire l'efficienza dei procedimenti giurisdizionali relativi all'accesso alla giustizia per i progetti di energia rinnovabile.
5. Gli Stati membri dovrebbero creare una procedura unica di domanda per l'intera procedura amministrativa di richiesta e rilascio dell'autorizzazione. Se sono necessarie autorizzazioni diverse, anche per progetti di rete interrelati, si dovrebbero privilegiare le domande simultanee rispetto alle domande in sequenza.
6. Per favorire l'adozione di tecnologie innovative gli Stati membri dovrebbero consentire ai richiedenti di aggiornare le specifiche tecnologiche dei loro progetti nel periodo che intercorre tra la domanda di autorizzazione e la costruzione dei progetti.
7. Nell'attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 2, degli orientamenti di cui all'allegato della presente raccomandazione.

#### FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE COMUNITÀ

8. Gli Stati membri dovrebbero stimolare la partecipazione dei cittadini, anche delle famiglie a basso e medio reddito, e delle comunità energetiche ai progetti di energia rinnovabile, e adottare misure volte a incoraggiare il trasferimento dei benefici della transizione energetica alle comunità locali, rafforzando in tal modo l'accettazione e il coinvolgimento dei cittadini.
9. Gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure autorizzative semplificate per le comunità di energia rinnovabile, anche per la connessione alla rete degli impianti di proprietà della comunità, e ridurre al minimo le procedure e gli obblighi per il rilascio delle licenze di produzione, ivi compreso per gli autoconsumatori di energia rinnovabile.
10. Nell'attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 5, lettera c), e sezione 6, lettera a), degli orientamenti di cui all'allegato della presente raccomandazione.

#### MIGLIORARE IL COORDINAMENTO INTERNO

11. Gli Stati membri dovrebbero assicurare un coordinamento fluido ed effettivo delle autorità competenti a livello nazionale, regionale e comunale per quanto riguarda sia i loro ruoli e responsabilità sia la legislazione, la regolamentazione e le procedure d'autorizzazione applicabili ai progetti di energia rinnovabile.
12. Lo sportello unico che la direttiva (UE) 2018/2001 impone agli Stati membri di istituire per il rilascio delle autorizzazioni dei progetti di energia rinnovabile dovrebbe essere concepito in modo da limitare al numero necessario le autorità coinvolte e massimizzare l'efficienza, tenuto conto delle risorse pubbliche e dei vantaggi derivanti dal concentrare le competenze tecnologiche, ambientali e giuridiche.
13. Gli Stati membri dovrebbero introdurre norme in base alle quali la mancata risposta della o delle autorità competenti, entro i termini prestabiliti, comporti l'accettazione della richiesta nella fase pertinente della procedura autorizzativa dei progetti di energia rinnovabile (il cosiddetto «silenzio-assenso della pubblica amministrazione»), a meno che non siano tenute a dare una risposta in virtù della legislazione dell'Unione o nazionale.
14. Nell'attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 3, degli orientamenti di cui all'allegato della presente raccomandazione.



**PROCEDURE CHIARE E DIGITALIZZATE**

15. All'inizio della procedura autorizzativa dei progetti di energia rinnovabile gli Stati membri dovrebbero comunicare ai richiedenti informazioni chiare, complete e trasparenti su tutti gli obblighi e le fasi procedurali, comprese le procedure di reclamo.
16. Gli Stati membri dovrebbero introdurre procedure autorizzative completamente digitali e comunicazioni elettroniche per sostituire l'uso della carta. I promotori dei progetti dovrebbero poter accedere a informazioni centralizzate raccolte in un manuale online delle procedure, che includa modelli per domande, studi e dati ambientali, nonché informazioni sulle opzioni di partecipazione del pubblico e sugli oneri amministrativi.
17. Nell'attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 3, degli orientamenti di cui all'allegato della presente raccomandazione.

**RISORSE UMANE E COMPETENZE SUFFICIENTI**

18. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli organismi competenti per le autorizzazioni e le autorità di valutazione ambientale dispongano di personale sufficiente e adeguato, in possesso delle giuste competenze e qualifiche.
19. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare le opportunità di finanziamento unionali e nazionali disponibili per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale, in particolare a livello regionale e locale, e valutare la possibilità di istituire un'alleanza per la cooperazione settoriale sulle competenze allo scopo di colmare la carenza di competenze del personale incaricato delle procedure autorizzative e delle valutazioni ambientali.
20. Nell'attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 4, degli orientamenti di cui all'allegato della presente raccomandazione.

**INDIVIDUARE E PIANIFICARE MEGLIO I SITI DEI PROGETTI**

21. Gli Stati membri dovrebbero individuare rapidamente le zone terrestri e marine adatte alla realizzazione di progetti di energia rinnovabile, in funzione dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima e dei rispettivi contributi all'obiettivo riveduto di energia rinnovabile per il 2030. Nell'ambito di questo processo di mappatura, è opportuno designare un numero limitato di zone chiaramente definite come particolarmente adatte allo sviluppo dell'energia rinnovabile (zone di riferimento per le rinnovabili), evitando il più possibile le aree di pregio ambientale e dando la priorità, inter alia, alle terre degradate non utilizzabili a fini agricoli. A tale scopo si incoraggiano gli Stati membri ad avvalersi delle serie di dati aggiornate disponibili nel laboratorio di geografia dell'energia e dell'industria <sup>(10)</sup> (Energy and Industry Geography Lab, EIGL).
22. Gli Stati membri dovrebbero limitare al minimo necessario le «zone di esclusione», in cui l'energia rinnovabile non può essere sviluppata. Dovrebbero fornire informazioni chiare e trasparenti, corredate di una giustificazione motivata, sulle restrizioni dovute alla distanza dagli abitati e dalle zone dell'aeronautica militare o civile. Le restrizioni dovrebbero essere basate su dati concreti e concepite in modo da rispondere allo scopo perseguito massimizzando la disponibilità di spazio per lo sviluppo dei progetti, tenuto conto di altri vincoli di pianificazione territoriale.
23. Gli Stati membri dovrebbero razionalizzare, nella misura giuridicamente consentita, gli obblighi in materia di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di energia rinnovabile, applicando gli orientamenti tecnici disponibili per conciliare la diffusione dell'energia rinnovabile e la legislazione ambientale dell'Unione e accorpando in una procedura unica la valutazione dell'impatto ambientale e le altre valutazioni ambientali applicabili. Per migliorare la qualità del processo di valutazione dell'impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero definire sistematicamente il campo d'applicazione («scoping») o rendere tale definizione obbligatoria <sup>(11)</sup>.

<sup>(10)</sup> <https://ec.europa.eu/energy-industry-geography-lab>

<sup>(11)</sup> Per «scoping» s'intende la formulazione di un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni ambientali da presentare sotto forma di rapporto di valutazione dell'impatto ambientale.



24. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'uccisione o la perturbazione di singoli esemplari di uccelli selvatici e di specie protette a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(12)</sup> non ostacoli lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, esigendo che tali progetti eventualmente integrino misure di mitigazione per evitare nel modo più efficace possibile di ucciderli o perturbarli, monitorando l'efficacia delle misure adottate e, alla luce delle informazioni ottenute con il monitoraggio, adottandone di ulteriori necessarie a garantire l'assenza di ripercussioni negative significative sulla popolazione delle specie interessate. In tali condizioni l'uccisione accidentale o la perturbazione di singoli esemplari non dovrebbe essere considerata deliberata e non dovrebbe pertanto rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE o dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup>.
25. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la partecipazione precoce del pubblico alla definizione dei piani territoriali, promuovere l'uso polivalente dei siti e garantire la trasparenza su dove e come possono essere costruiti o installati i progetti di energia rinnovabile, compresi gli impianti su piccola scala a livello comunale. Gli Stati membri dovrebbero perseguire una pianificazione coordinata delle reti e delle capacità di produzione di energia rinnovabile a tutti i livelli, anche nel contesto della cooperazione regionale.
26. Nell'attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 5, degli orientamenti di cui all'allegato della presente raccomandazione.

#### CONNESSIONE PIÙ FACILE ALLA RETE

27. Gli Stati membri dovrebbero attuare una pianificazione della rete e investimenti a lungo termine coerenti con l'espansione prevista delle capacità di produzione di energia rinnovabile, tenendo conto della domanda futura e dell'obiettivo della neutralità climatica.
28. Gli Stati membri dovrebbero stabilire procedure semplificate per revisionare la potenza degli impianti di energia rinnovabile esistenti, comprese procedure più snelle per le valutazioni ambientali, e adottare una procedura di notifica semplice per la loro connessione alla rete se non si prevede un impatto ambientale o sociale negativo significativo.
29. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i gestori di sistema i) applichino una procedura digitale trasparente per la presentazione delle domande di connessione alla rete; ii) forniscano informazioni sulle capacità di rete; e iii) ottimizzino l'uso della capacità di rete permettendo che se ne servano centrali elettriche che combinano più tecnologie complementari.
30. Gli Stati membri dovrebbero garantire la certezza del diritto per il cambio di destinazione dei gasdotti dal gas naturale all'idrogeno, indicando chiaramente le autorizzazioni che saranno necessarie e consentendo il mantenimento delle autorizzazioni esistenti.
31. Nell'attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo I, sezione 6, degli orientamenti di cui all'allegato della presente raccomandazione.

#### PROGETTI INNOVATIVI

32. Gli Stati membri sono incoraggiati a porre in essere spazi di sperimentazione normativa per concedere a tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi esenzioni mirate dal quadro legislativo o regolamentare nazionale, regionale o locale, al fine di agevolare l'autorizzazione e sostenere così la diffusione dell'energia rinnovabile, dello stoccaggio e di altre tecnologie di decarbonizzazione e la loro integrazione nel sistema, in conformità della legislazione dell'Unione.

<sup>(12)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

<sup>(13)</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).



**AGEVOLARE GLI ACCORDI DI COMPRAVENDITA DI ENERGIA ELETTRICA**

33. Gli Stati membri dovrebbero eliminare rapidamente qualsiasi ostacolo amministrativo o di mercato ingiustificato agli accordi di compravendita di energia rinnovabile tra imprese, in particolare per accelerare l'adozione di questo tipo di accordi da parte delle piccole e medie imprese.
34. Gli Stati membri dovrebbero progettare, programmare e attuare i regimi di sostegno — e le garanzie di origine — in modo che siano compatibili con gli accordi di compravendita di energia rinnovabile tra imprese, siano ad essi complementari e ne favoriscano la stipula.
35. Nell'attuare queste raccomandazioni gli Stati membri dovrebbero seguire le pratiche descritte al capo II degli orientamenti di cui all'allegato della presente raccomandazione.

**MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E RIESAME**

36. Gli Stati membri dovrebbero istituire un punto di contatto incaricato di monitorare regolarmente le strozzature principali nel processo di autorizzazione e di affrontare i problemi incontrati dai promotori di progetti di energia rinnovabile.
37. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, ogni due anni a partire da marzo 2023, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima che sono tenuti a presentare a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, tutte le informazioni dettagliate disponibili sullo stato di attuazione della presente raccomandazione.
38. La Commissione riesaminerà l'attuazione della presente raccomandazione due anni dopo la sua adozione e valuterà se siano necessarie ulteriori misure, tenuto conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2022

*Per la Commissione*  
Kadri SIMSON  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).



**DECISIONE n. 3/2022 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-SINGAPORE****del 19 aprile 2022****che modifica gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore [2022/823]**

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, in particolare l'articolo 10.17, paragrafo 3, e l'articolo 10.18,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore («l'accordo») è entrato in vigore il 21 novembre 2019.
- (2) L'articolo 10.17, paragrafo 3, dell'accordo dispone che, una volta concluse le procedure per la tutela delle indicazioni geografiche, il comitato per il commercio adotti, non appena possibile, una decisione per quanto riguarda l'inserimento nell'elenco contenuto nell'allegato 10-B (Indicazioni geografiche protette) dell'accordo delle denominazioni contenute nell'allegato 10-A (Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti) dell'accordo.
- (3) L'articolo 10.18 dell'accordo prevede che le parti concordino sulla possibilità di modificare l'elenco delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e alimentari di cui all'allegato 10-B che ciascuna parte deve proteggere.
- (4) La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di due denominazioni («Bardolino Superiore», «Tiroler Speck») che figuravano nell'allegato 10-A dell'accordo e per le quali era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazioni geografiche dell'Unione.
- (5) La Repubblica di Singapore ha completato la procedura per la tutela nel suo territorio di una denominazione («Saint-Emilion Grand Cru») che non figurava nell'allegato 10-A dell'accordo e per la quale era stata presentata domanda di protezione in quanto indicazione geografica dell'Unione.
- (6) A norma dell'articolo 10.18 dell'accordo e a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2021 la denominazione «Scotch Whisky» dovrebbe essere cancellata dalle denominazioni elencate nell'allegato 10-B.
- (7) La denominazione «Polish Cherry» non è più protetta nell'Unione e dovrebbe essere cancellata dall'allegato 10-A dell'accordo.
- (8) Di conseguenza, gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo dovrebbero essere modificati inserendo nell'elenco le tre denominazioni supplementari come indicazioni geografiche protette dell'Unione nell'allegato 10-B e cancellando due di esse dall'allegato 10-A. Inoltre, le denominazioni «Scotch Whisky» e «Polish Cherry» dovrebbero essere cancellate rispettivamente dall'allegato 10-B e dall'allegato 10-A,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

—



## ALLEGATO

«ALLEGATO 10-A


ELENCO DELLE DENOMINAZIONI DI CUI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE AI FINI DELLA  
PROTEZIONE COME INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL TERRITORIO DELLE PARTI

## SEZIONE A

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELL'UNIONE

	Stato membro	Indicazione geografica	Descrizione o classe del prodotto (*)
1.	Repubblica ceca	Budějovické pivo	Birra
2.	Repubblica ceca	Budějovický měšt'anský var	Birra
3.	Germania	Mittelrhein	Vino
4.	Germania	Rheinhessen	Vino
5.	Germania	Rheingau	Vino
6.	Germania	Mosel	Vino
7.	Germania	Franken	Vino
8.	Germania	Bayerisches Bier	Birra
9.	Germania	Hopfen aus der Hallertau	Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) – Luppolo
10.	Germania	Schwarzwälder Schinken	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
11.	Germania	Bremer Klaben	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
12.	Grecia	Ρετσίνα Αττικής (Retsina of Attiki)	Vino
13.	Grecia	Σάμος (Samos)	Vino
14.	Spagna	Utiel-requena	Vino
15.	Spagna	Pacharán Navarro	Bevanda spiritosa
16.	Spagna	Sierra Mágina	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
17.	Spagna	Aceite del Baix Ebre–Montsía / Oli del Baix Ebre–Montsía	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
18.	Spagna	Aceite del Bajo Aragón	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
19.	Spagna	Antequera	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
20.	Spagna	Priego de Córdoba	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva

(\*) Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.



	Stato membro	Indicazione geografica	Descrizione o classe del prodotto (*)
21.	Spagna	Sierra de Cadiz	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
22.	Spagna	Sierra de Segura	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
23.	Spagna	Sierra de Cazorla	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
24.	Spagna	Siurana	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
25.	Spagna	Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
26.	Spagna	Estepa	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
27.	Spagna	Guijuelo	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti
28.	Spagna	Jamón de Teruel	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti
29.	Spagna	Salchichón de Vic / Llonganissa de Vic	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Salsicce
30.	Spagna	Mahón-Menorca	Formaggi
31.	Spagna	Cítricos Valencianos / Citrics Valencians	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Agrumi
32.	Spagna	Jijona	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria - Torrone
33.	Spagna	Turrón de Alicante	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria
34.	Spagna	Azafrán de la Mancha	Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) – Zafferano
35.	Francia	Moselle	Vino
36.	Francia	Alsace	Vino
37.	Italia	Pecorino Sardo	Formaggi
38.	Italia	Cappero di Pantelleria	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
39.	Italia	Kiwi Latina	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
40.	Italia	Lenticchia di Castelluccio di Norcia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
41.	Italia	Pesca e nettarina di Romagna	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

(\*) Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.




	Stato membro	Indicazione geografica	Descrizione o classe del prodotto <sup>(1)</sup>
42.	Italia	Pomodoro di Pachino	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
43.	Italia	Dolcetto d'Alba	Vino
44.	Italia	Campania	Vino
45.	Italia	Veneto	Vino
46.	Austria	Steirischer Kren	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
47.	Polonia	Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass	Bevanda spiritosa
48.	Portogallo	Bairrada	Vino
49.	Portogallo	Alentejo	Vino
50.	Romania	Cotnari	Vino
51.	Romania	Cotești	Vino
52.	Romania	Panciu	Vino
53.	Romania	Recaș	Vino
54.	Romania	Odobesti	Vino
55.	Slovacchia	Vinohradnícka oblas' Tokaj	Vino

## SEZIONE B

## Indicazioni geografiche di Singapore

<sup>(1)</sup> Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.



## ALLEGATO 10-B

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

## SEZIONE A

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELL'UNIONE

	Stato membro	Indicazione geografica	Descrizione o classe del prodotto (*)
1.	Cipro	Κουμανδάρια	Vino
2.	Cipro	Ζιβανία/Τζιβανία/ Ζιβάνα/Zivania	Bevanda spiritosa
3.	Repubblica ceca	České pivo	Birra
4.	Repubblica ceca	Českobudějovické pivo	Birra
5.	Repubblica ceca	Žatecký chmel	Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) – Luppolo
6.	Germania	Korn / Kornbrand (‡)	Bevanda spiritosa
7.	Germania	Münchener Bier	Birra
8.	Germania	Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Salsicce
9.	Germania	Aachener Printen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
10.	Germania	Nürnberger Lebkuchen	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
11.	Germania	Lübecker Marzipan	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
12.	Danimarca	Danablu	Formaggi
13.	Irlanda	Irish Whiskey/ Uisce Beatha Eireannach/ Irish Whisky	Bevanda spiritosa
14.	Irlanda	Irish cream	Bevanda spiritosa
15.	Grecia	Ούζο / Ouzo (‡)	Bevanda spiritosa
16.	Grecia	Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Olive da tavola
17.	Grecia	Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou	Gomme e resine naturali – Gomma da masticare
18.	Grecia	Φέτα / Feta	Formaggi
19.	Spagna	Málaga	Vino
20.	Spagna	Rioja	Vino

(\*) Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


(‡) Prodotto di Germania, Austria o Belgio (comunità germanofona).

(§) Prodotto della Grecia o di Cipro.



	Stato membro	Indicazione geografica	Descrizione o classe del prodotto (7)
21.	Spagna	Jerez / Xérès / Sherry / Jerez-Xérès-Sherry	Vino
22.	Spagna	Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda / Manzanilla	Vino
23.	Spagna	La Mancha	Vino
24.	Spagna	Cava	Vino
25.	Spagna	Navarra	Vino
26.	Spagna	Valencia	Vino
27.	Spagna	Somontano	Vino
28.	Spagna	Ribera del Duero	Vino
29.	Spagna	Penedès	Vino
30.	Spagna	Bierzo	Vino
31.	Spagna	Empordà	Vino
32.	Spagna	Priorat	Vino
33.	Spagna	Rueda	Vino
34.	Spagna	Rías Baixas	Vino
35.	Spagna	Jumilla	Vino
36.	Spagna	Toro	Vino
37.	Spagna	Valdepeñas	Vino
38.	Spagna	Cataluña / Catalunya	Vino
39.	Spagna	Alicante	Vino
40.	Spagna	Brandy de Jerez	Bevanda spiritosa
41.	Spagna	Baena	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
42.	Spagna	Les Garrigues	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
43.	Spagna	Jabugo	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti
44.	Spagna	Queso Manchego	Formaggi
45.	Francia	Beaujolais	Vino
46.	Francia	Bordeaux	Vino
47.	Francia	Bourgogne	Vino
48.	Francia	Chablis	Vino
49.	Francia	Champagne	Vino

(7) Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.




	Stato membro	Indicazione geografica	Descrizione o classe del prodotto (*)
50.	Francia	Graves	Vino
51.	Francia	Médoc	Vino
52.	Francia	Saint-Emilion	Vino
53.	Francia	Sauternes	Vino
54.	Francia	Haut-Médoc	Vino
55.	Francia	Côtes-du-Rhône	Vino
56.	Francia	Languedoc / Coteaux du Languedoc	Vino
57.	Francia	Côtes du Roussillon	Vino
58.	Francia	Châteauneuf-du-Pape	Vino
59.	Francia	Côtes de Provence	Vino
60.	Francia	Margaux	Vino
61.	Francia	Touraine	Vino
62.	Francia	Anjou	Vino
63.	Francia	Pays d'Oc	Vino
64.	Francia	Val de Loire	Vino
65.	Francia	Cognac	Bevanda spiritosa
66.	Francia	Armagnac	Bevanda spiritosa
67.	Francia	Calvados	Bevanda spiritosa
68.	Francia	Comté	Formaggi
69.	Francia	Reblochon / Reblochon de Savoie	Formaggi
70.	Francia	Roquefort	Formaggi
71.	Francia	Camembert de Normandie	Formaggi
72.	Francia	Brie de Meaux	Formaggi
73.	Francia	Emmental de Savoie	Formaggi
74.	Francia	Pruneaux d'Agen	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati – Prugne secche cotte
75.	Francia	Huitres de Marennes Oléron	Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Ostriche
76.	Francia	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Anatre
77.	Francia	Jambon de Bayonne	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti

(\*) Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.



	Stato membro	Indicazione geografica	Descrizione o classe del prodotto (*)
78.	Francia	Huile d'olive de Haute-Provence	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) Olio d'oliva
79.	Francia	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence	Olio essenziale – Lavanda
80.	Francia	Saint-Emilion Grand Cru	Vino
81.	Italia	Aceto Balsamico tradizionale di Modena	Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) – Salse
82.	Italia	Aceto Balsamico di Modena	Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) – Salse
83.	Italia	Cotechino Modena	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
84.	Italia	Zamponi Modena	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
85.	Italia	Bresaola della Valtellina	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
86.	Italia	Mortadella Bologna	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
87.	Italia	Prosciutto di Parma	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti
88.	Italia	Prosciutto di San Daniele	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti
89.	Italia	Prosciutto Toscano	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti
90.	Italia	Provolone Valpadana	Formaggi
91.	Italia	Taleggio	Formaggi
92.	Italia	Asiago	Formaggi
93.	Italia	Fontina	Formaggi
94.	Italia	Gorgonzola	Formaggi
95.	Italia	Grana Padano	Formaggi
96.	Italia	Mozzarella di Bufala Campana	Formaggi
97.	Italia	Parmigiano Reggiano	Formaggi
98.	Italia	Pecorino Romano	Formaggi
99.	Italia	Pecorino Toscano	Formaggi
100.	Italia	Arancia Rossa di Sicilia	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
101.	Italia	Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

(\*) Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.



	Stato membro	Indicazione geografica	Descrizione o classe del prodotto <sup>(10)</sup>
102.	Italia	Grappa	Bevanda spiritosa
103.	Italia	Chianti	Vino
104.	Italia	Marsala	Vino
105.	Italia	Asti	Vino
106.	Italia	Barbaresco	Vino
107.	Italia	Barolo	Vino
108.	Italia	Acqui / Brachetto d'Acqui	Vino
109.	Italia	Brunello di Montalcino	Vino
110.	Italia	Vino nobile di Montepulciano	Vino
111.	Italia	Bolgheri Sassicaia	Vino
112.	Italia	Franciacorta	Vino
113.	Italia	Lambrusco di Sorbara	Vino
114.	Italia	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Vino
115.	Italia	Montepulciano d'Abruzzo	Vino
116.	Italia	Soave	Vino
117.	Italia	Sicilia	Vino
118.	Italia	Toscana / Toscana	Vino
119.	Italia	Conegliano – Prosecco / Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco	Vino
120.	Italia	Bardolino Superiore	Vino
121.	Austria	Tiroler Speck	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) – Prosciutti
122.	Ungheria	Tokaj / Tokaji	Vino
123.	Ungheria	Törkölypálinka	Bevanda spiritosa
124.	Ungheria	Pálinka	Bevanda spiritosa
125.	Ungheria	Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
126.	Austria	Jägertee / Jagertee / Jagatee	Bevanda spiritosa
127.	Austria	Inländerrum	Bevanda spiritosa
128.	Polonia	Polska Wódka / Polish Vodka	Bevanda spiritosa
129.	Portogallo	Queijo S. Jorge	Formaggi
130.	Portogallo	Madeira / Vinho da Madeira / Madère / Vin de Madère / Madeira Wine / Madeira Wein / Madera / Vino di Madera / Madeira Wijn	Vino
131.	Portogallo	Porto / vinho do Porto / Port / Port Wine / vin de Porto / Oporto / Portvin / Portwein / Portwijn	Vino

<sup>(10)</sup> Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.




	Stato membro	Indicazione geografica	Descrizione o classe del prodotto <sup>(1)</sup>
132.	Portogallo	Douro	Vino
133.	Portogallo	Dão	Vino
134.	Portogallo	Vinho Verde	Vino
135.	Romania	Dealu Mare	Vino
136.	Romania	Murfatlar	Vino
137.	Romania	Târnave	Vino
138.	Finlandia	Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka finlandés	Bevanda spiritosa
139.	Finlandia	Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Frutlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	Bevanda spiritosa
140.	Svezia	Svensk Vodka / Swedish Vodka	Bevanda spiritosa

## SEZIONE B

Indicazioni geografiche di Singapore»

<sup>(1)</sup> Secondo la classificazione delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, come indicato all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.



# RETTIFICHE

## Rettifica dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, firmato a Kasane il 10 giugno 2016

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 250 del 16 settembre 2016)

1) Articolo 16, paragrafo 1

*anziché:* «1. Le parti ribadiscono l'impegno [...], che figura nell'allegato I C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo TRIPS").»

*leggasi:* «1. Le parti ribadiscono l'impegno [...], che figura nell'allegato I C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo TRIPS").»

2) Allegato II, parte II, tabella, codice 5811.00.45, seconda colonna:

*anziché:* «Di tulli e di altri tessuti a maglie annodate (reti), non tessuti, diversi da quelli a maglia, operati, non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati»

*leggasi:* «Di tulli e di altri tessuti a maglie annodate (reti), non tessuti, diversi da quelli a maglia, non operati, non impregnati, né spalmati, né ricoperti, né stratificati»

3) Allegato V, tabella:

a) voce 19, codice SA 1517.10.10, terza colonna

*anziché:* «Margarina avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte > 10 % ma <= 15 % (escl. margarina liquida)»

*leggasi:* «Margarina avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte > 10 % ma ≤ 15 % (escl. margarina liquida).»

b) voce 21, codice SA 1517.90.10, terza colonna


*anziché:* «Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi e oli, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, > 10 % ma <= 15 % (escl. grassi o oli alimentari e loro frazioni parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati)»

*leggasi:* «Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi e oli, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte > 10 % ma ≤ 15 % (escl. grassi o oli alimentari e loro frazioni parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati).»

c) voce 30, codice SA 1806.31, terza colonna

*anziché:* «Cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso <= 2 kg, ripiene»

*leggasi:* «Cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso ≤ 2 kg, ripiene.»



d) voce 31, codice SA 1806.32, terza colonna

*anziché:* «Cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso  $\leq$  2 kg, non ripiene»

*leggasi:* «Cioccolata e altre preparazioni contenenti cacao, presentate in tavolette, barre o bastoncini di peso  $\leq$  2 kg, non ripiene».

e) voce 54, codice SA 4818.10, terza colonna

*anziché:* «Carta igienica in rotoli di larghezza  $\leq$  36 cm»

*leggasi:* «Carta igienica in rotoli di larghezza  $\leq$  36 cm».

f) voce 57, codice SA 4818.90, terza colonna

*anziché:* «Carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza  $\leq$  36 cm o tagliati a misura; articoli di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari (escl. carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli e oggetti simili)»

*leggasi:* «Carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza  $\leq$  36 cm o tagliati a misura; articoli di pasta di carta, di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari (escl. carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli e oggetti simili)».

4) Protocollo 1, titolo I, articolo 1, lettera f)

*anziché:* «f) per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'accordo OMC sulla valutazione in dogana;»

*leggasi:* «f) per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all'accordo OMC sulla valutazione in dogana;».

5) Protocollo 1, titolo I, articolo 1, lettera h)


*anziché:* «h) per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, [...]»

*leggasi:* «h) per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto o non sia verificabile, [...]»

6) Protocollo 1, titolo I, articolo 1, lettera k)

*anziché:* «k) per “valore aggiunto” [...], il primo prezzo verificabile corrisposto per detti materiali nell'UE o in uno Stato della SADC aderente all'APE;»

*leggasi:* «k) per “valore aggiunto” [...], il primo prezzo verificabile corrisposto per detti materiali nello Stato della SADC aderente all'APE che presenta domanda di deroga;».



- 7) Protocollo 1, titolo II, articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punto ii)
- anziché:* «ii) i contingenti si basino sui migliori dati scientifici disponibili e sul parere del consiglio consultivo sulle risorse marine;»
- leggasi:* «ii) i totali ammissibili di catture si basino sui migliori dati scientifici disponibili e sul parere del consiglio consultivo sulle risorse marine;»
- 8) Protocollo 1, titolo II, articolo 7, paragrafo 3, lettera f)
- anziché:* «[...] di risoluzione delle controversie di cui all'articolo della PARTE III del presente accordo.»
- leggasi:* «[...] di risoluzione delle controversie di cui alla PARTE III del presente accordo.»
- 9) Protocollo 1, allegato X, paragrafo 1
- anziché:* «1. In conformità dell'articolo 113 del presente accordo, ...»
- leggasi:* «1. In conformità dell'articolo 13 del presente accordo, ...»

---

*(Accordo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 87 del 14 novembre 2016)*

**22CE1452**

**Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/692 della Commissione, del 16 febbraio 2022, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 129 del 3 maggio 2022)*

Pagina 4, articolo 2, comma secondo:

- anziché:* «Esso si applica a decorrere dal 23 novembre 2023.»
- leggasi:* «Esso si applica a decorrere dal 1º dicembre 2023.»

---

*(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 49 del 4 luglio 2022)*

**22CE1451**

---

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2022-GUE-055) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 2 0 7 2 5 \*

€ 13,00

